

dossier

XIX Legislatura

6 ottobre 2026

Recepimento della direttiva (UE) 2025/2 riguardante la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo nel settore assicurativo

Atto del Governo n. 443

Ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 14 e 15, della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 775



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-✕ [@CD_europa-europa.camera.it](https://www.instagram.com/CD_europa-europa.camera.it)

Atti del Governo n. 443

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 (<i>Modifiche al Titolo I del CAP – Disposizioni generali</i>).....	9
Articolo 2 (<i>Modifiche al Titolo II del CAP – Accesso all’attività assicurativa</i>).....	11
Articolo 3 (<i>Modifiche al Titolo III del CAP – Esercizio dell’attività assicurativa</i>).....	13
Articolo 4 (<i>Modifiche al Titolo IV del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005</i>)	28
Articolo 5 (<i>Modifiche al Titolo V del CAP - Accesso all’attività di riassicurazione</i>).....	32
Articolo 6 (<i>Modifiche al Titolo VI del CAP – Esercizio dell’attività di riassicurazione</i>).....	36
Articolo 7 (<i>Modifiche al Titolo VII del CAP – Assetti proprietari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione</i>)	40
Articolo 8 (<i>Modifiche al Titolo XIV del CAP - vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione</i>)	43
Articolo 9 (<i>Modifiche al Titolo XV del CAP - Vigilanza sui gruppi assicurativi</i>).....	61
Articolo 10 (<i>Modifiche al titolo XVI del CAP - Salvaguardia della stabilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione</i>)	72
Articolo 11 (<i>Modifiche al Titolo XVIII del CAP - sanzioni amministrative, procedimenti e destinazione dei proventi</i>)	74
Articolo 12, comma unico (<i>Modifiche al Titolo XIX del CAP – Misure transitorie</i>).....	75
Articolo 13 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	79
Articolo 14 (<i>Entrata in vigore</i>)	80

APPENDICE

Testo a fronte delle modifiche al Codice delle assicurazioni private.....	81
---	----

PREMESSA

L'[atto del Governo 443](#), contenente lo schema di decreto legislativo recante recepimento della [direttiva \(UE\) 2025/2](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE, dà attuazione all'articolo 13, commi da 14 a 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024.

Le disposizioni citate, nel conferire al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della citata direttiva **non fissano un termine specifico per la scadenza della delega** che viene quindi calcolato secondo le disposizioni generali.

A tal proposito si ricorda che, con riguardo ai termini e alle procedure per l'esercizio della delega, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi: entro il termine di **quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive**; ovvero, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la legge di delegazione europea 2021 è entrata in vigore il 10 settembre 2022), ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge**.

La [direttiva \(UE\) 2025/2](#) prevede, all'articolo 4, che entro **il 29 gennaio 2027**, Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Ne consegue che, applicando la previsione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il **termine di delega scadrebbe il 29 settembre 2026** (termine entro il quale il Governo deve quindi presentare alle Camere lo schema di decreto legislativo).

Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce infatti che qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente**, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Essendo stato presentato lo schema in commento il 29 settembre 2026 ricorrono le condizioni indicate dal comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, pertanto, i termini di scadenza della delega **sono prorogati al 29 dicembre 2026**.

I principi di delega e il contenuto della direttiva

Il **comma 14** dell'articolo 13 della [legge di delegazione europea 2024 \(legge n. 91 del 2025\)](#) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della [direttiva \(UE\) 2025/2](#) sulla base di una **serie di principi e criteri direttivi specifici**, indicati al **comma 15**, che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1 in aggiunta ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge:

- a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione *captive*, lo **stato patrimoniale** presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia **sottoposto a revisione**;
- b) **estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione** ad ulteriori elementi della relazione relativa alla **solvibilità e alla condizione finanziaria** in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;
- c) prevedere che l'utilizzo dell'**aggiustamento per la volatilità** possa essere subordinato anche a **condizioni ulteriori** rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 *quinquies*, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2.

Le condizioni previste dall'articolo 77 *quinquies*, paragrafo 1, come modificato dalla direttiva 2025/2 sono:

- a) l'aggiustamento per la volatilità per una determinata valuta è applicato nel calcolo della migliore stima di tutte le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa denominate in tale valuta, qualora la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

- utilizzata per calcolare la migliore stima di tali obbligazioni non includa un aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 *ter*;
- b) l'impresa dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza di disporre di processi adeguati per calcolare l'aggiustamento per la volatilità.
 - d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione **considerino gli effetti delle oscillazioni dello *spread* di credito** in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;
 - e) apportare alla normativa vigente le **modifiche e le integrazioni necessarie** per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;
 - f) prevedere il ricorso alla **disciplina secondaria** dell'IVASS, secondo le proprie competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

Il **comma 16** demanda all'IVASS l'emanazione della **disciplina secondaria** di cui al comma 15 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14.

In ragione di tali principi di delega lo schema di decreto legislativo, che consta **di 14 articoli**, introduce modifiche al [decreto legislativo n.209 del 2005](#) (Codice delle assicurazioni private). In dettaglio i primi 7 articoli modificano disposizioni contenute nei titoli dal I al VII del Codice, gli articoli da 8 a 10 alle disposizioni contenute nei titoli da XIV a XVI, gli articoli 11 e 12 alle disposizioni dei titoli XVIII e XIX. L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore.

Nel presente dossier si dà conto, in termini sintetici, dei principali interventi di modifica introdotti dalle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo rinviando al Testo a fronte in appendice per un'analisi di dettaglio delle disposizioni introdotte.

La Direttiva (UE) 2025/2

La [direttiva \(UE\) 2025/2](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, entrata in vigore il 28 gennaio 2025, che modifica la [direttiva 2009/138/CE](#) (Direttiva Solvency II) per quanto riguarda la **proporzionalità, la qualità della vigilanza, le relazioni, le misure di garanzia a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza di gruppo e transfrontaliera** e che modifica le direttive [2002/87/CE](#) e [2013/34/UE](#).

La direttiva che modifica la direttiva Solvency II mira a rafforzare il ruolo del settore assicurativo e riassicurativo nel fornire fonti private di investimento a lungo

termine alle imprese europee. Allo stesso tempo, l'obiettivo dichiarato anche nei considerando, è quello il settore più resiliente e meglio preparato alle sfide future il settore anche per favorire l'investimento a lungo termine degli operatori assicurativi sul mercato. L'ulteriore integrazione del mercato interno delle assicurazioni dell'Unione è infatti definita come un obiettivo fondamentale della presente direttiva (considerando (9)).

Le principali modifiche alla direttiva Solvency II riguardano i seguenti punti:

Ambito di applicazione (aggiornamento delle soglie di riferimento)

La direttiva, nella versione rivista, non si applicherà alle imprese di assicurazione che soddisfano le seguenti condizioni:

- la raccolta premi annua lorda dell'impresa non supera **i 15 milioni di euro**;
- il totale delle riserve tecniche dell'impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera **i 50 milioni di euro**;
- se l'impresa appartiene a un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, definite al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non supera i 50 milioni di euro**. (Articolo 1, numero 2).

Le **soglie precedentemente vigenti erano rispettivamente 5,4 e 26,6 milioni di euro**.

Applicazione del principio di proporzionalità ed individuazione delle imprese piccole e non complesse

Gli Stati membri garantiranno che i requisiti stabiliti dalla direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (articolo 1, numero 12).

Per facilitare l'applicazione proporzionata della direttiva alle imprese più piccole e meno complesse della media, e per garantire che non siano soggette a requisiti sproporzionatamente onerosi, è necessario fornire criteri basati sul rischio che consentano la loro identificazione. Le imprese che soddisfano i criteri basati sul rischio potranno essere classificate come imprese piccole e non complesse secondo una semplice procedura di notifica. È opportuno che le misure di proporzionalità siano disponibili anche per le imprese che non sono classificate come piccole imprese e imprese non complesse (articolo 1, numero 13).

Sistema di governance e gestione del rischio

I membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione devono sempre godere di buona reputazione e possedere conoscenze, competenze ed esperienze sufficienti per l'esercizio delle loro funzioni. I membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza non devono essere stati condannati per reati gravi o ripetuti relativi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano mettere in dubbio la loro onorabilità, almeno nei dieci anni precedenti l'anno in cui esercitano o eserciterebbero le loro funzioni nell'impresa (articolo 1

numero 19). Inoltre i soggetti obbligati dovranno attuare politiche che promuovano la diversità all'interno dell'organo di amministrazione, gestione o controllo, anche fissando obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere (articolo 1 numero 20);

Inoltre, le imprese di assicurazione e riassicurazione sono destinatarie di specifiche disposizioni in materia di gestione del rischio dirette da un lato ad evitare effetti prociclici nei casi di crisi simmetriche che potrebbero portare le assicurazioni a dover liquidare immotivatamente asset, e dall'altro, volte a rafforzare la vigilanza informativa e la gestione dei rischi. In particolare i soggetti dovranno:

- disporre di politiche scritte riguardanti almeno la gestione del rischio, del controllo interno, dell'audit interno, della remunerazione, e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Queste politiche scritte saranno riviste almeno una volta all'anno (almeno ogni cinque anni per le piccole imprese) (articolo 1 comma 20);
- sviluppare e monitorare l'implementazione di piani specifici che includano obiettivi e processi quantificabili per monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti a breve, medio e lungo termine dai fattori di sostenibilità (articolo 1 numero 22).

Le autorità di vigilanza avranno il diritto di ricevere da ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione sottoposta a vigilanza e dai loro gruppi, almeno ogni tre anni o, se consentito dalle autorità di vigilanza, fino a una volta ogni cinque anni, una relazione periodica contenente informazioni sull'attività e sui risultati, sul sistema di governance, sul profilo del rischio, sulla gestione del capitale e altre informazioni rilevanti ai fini della solvibilità (articolo 1 numeri 15 e 93).

Qualora l'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante nutra serie preoccupazioni in merito alla posizione di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative nel suo territorio, avrà la facoltà di richiedere lo svolgimento di un'ispezione *in loco* congiunta con l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, in caso di mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo (articolo 1 numero 66).

La direttiva modificata rafforza la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine che ha concesso l'autorizzazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui tale impresa svolge attività stabilendo succursali o fornendo servizi.

Le recenti iniziative dell'UE in materia di mercati dei capitali

La **revisione** della [direttiva](#) 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (*c.d. direttiva Solvency II*), operata dalla [direttiva](#) (UE) 2025/2, si inserisce nel più ampio **contesto** delle **iniziative** dell'Unione europea volte alla realizzazione dell'[Unione dei mercati dei capitali](#) (*Capital Markets Union*).

La Commissione europea ha presentato nel 2015 un [piano d'azione](#) per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali e successivamente, nel 2020, la

[comunicazione](#) “Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione”.

La [strategia](#) per un’Unione del risparmio e degli investimenti (SIU), adottata il 19 marzo 2025, si basa sui **progressi compiuti** nell'ambito dei due piani d'azione richiamati e mira a rafforzare il sistema finanziario dell’UE attraverso l’eliminazione delle barriere al mercato interno e a migliorare il modo in cui il sistema **convoglia i risparmi verso investimenti produttivi**.

Il raggiungimento di questi obiettivi, sostiene la Commissione europea, consentirebbe il soddisfacimento del fabbisogno finanziario dell’UE necessario al raggiungimento degli **obiettivi strategici**, come la transizione verde, digitale e la difesa, in linea con quanto affermato dal [rapporto](#) Draghi.

La SIU prevede misure che incidono su varie dimensioni del sistema finanziario, tra le quali si segnala:

- l’adozione del [regolamento di esecuzione](#) (UE) 2025/216 recante **informazioni tecniche** per il **calcolo** delle **riserve tecniche** e dei fondi propri di base per le **segnalazioni** aventi date di riferimento a partire **dal 31 dicembre 2024 fino al 30 marzo 2025**, a norma della direttiva *Solvency II*;
- la presentazione del [pacchetto](#) di misure (c.d. pacchetto MISP) volte a rimuovere gli ostacoli alla **piena integrazione** dei **mercati finanziari** dell’UE mediante una **semplificazione** del relativo **quadro normativo** e di **vigilanza** (v. [dossier](#) Servizio RUE);

Presso la Camera, la **Commissione Politiche dell’UE** ha adottato, l’11 marzo 2026, un [parere motivato](#) al termine dell’esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà.

- un [pacchetto](#) di [proposte](#) per **rilanciare** il quadro dell’UE sulle **cartolarizzazioni** (v. [dossier](#) Servizio RUE).

Presso la Camera, la **Commissione Politiche dell’UE** ha adottato, il 24 settembre 2025, un [documento](#) recante **valutazione favorevole** al termine dell’esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà.

Articolo 1

(Modifiche al Titolo I del CAP – Disposizioni generali)

L'**articolo 1** interviene principalmente sull'impianto definitorio del Codice delle assicurazioni private (CAP) e sui principi generali della disciplina prudenziale assicurativa, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II). In particolare, sono **introdotte e aggiornate le definizioni** rilevanti ai fini della **vigilanza assicurativa**, della vigilanza di gruppo, della **proporzionalità**, della **sostenibilità** e delle **attività transfrontaliere**.

L'articolo 1 modifica il Titolo I del CAP (Disposizioni generali) - principalmente l'articolo 1, comma 1 - introducendo nuove **definizioni** e aggiornando alcune nozioni già presenti, al fine di adeguare quanto previsto dal CAP al quadro europeo risultante dalla revisione della direttiva Solvency II.

Si introduce la definizione di **attività transfrontaliera significativa**, riferita all'attività assicurativa o riassicurativa svolta in uno Stato membro ospitante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi da un'impresa che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che superi determinate soglie quantitative (l'ammontare annuo totale di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa nello Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi è superiore a 15 milioni di euro) ovvero sia considerata rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza di tale Stato. La definizione costituisce il **presupposto per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di cooperazione rafforzata** tra autorità competenti **e di scambio informativo** sulle attività transfrontaliere.

È inoltre aggiornata la soglia superata la quale il rischio di perdite pecuniarie rientra nell'ambito dei grandi rischi, per allinearla ai valori di soglia indicati nella direttiva.

Sono poi introdotte le definizioni di **cripto-attività** e di **fattori di sostenibilità**, mediante rinvio alla normativa europea direttamente applicabile, al fine di assicurare il coordinamento della disciplina prudenziale assicurativa con il quadro europeo sui **mercati delle cripto-attività** e con quello in materia di **finanza sostenibile**.

Sono aggiornate le definizioni di **impresa di minori dimensioni** e di **gruppo** chiarendo che nella nozione di gruppo, rilevano anche le società gestite dall'impresa controllante o partecipante o dalle sue imprese

controllate congiuntamente ad una o più società che non fanno parte del gruppo, nonché le relative imprese partecipate, al fine di rafforzare la vigilanza di gruppo. Sono introdotte le definizioni di **gruppo piccolo e non complesso** e di **impresa piccola e non complessa**.

È aggiornata la definizione di **impresa di partecipazione assicurativa** con l'introduzione di requisiti soggettivi e di criteri qualitativi e quantitativi volti ad accertare l'effettiva prevalenza dell'attività assicurativa e riassicurativa nel gruppo. La nuova definizione richiede che, nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione, nel prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di imprese assicurative o riassicurative controllate o partecipate, ovvero nell'esercitare determinate attività finanziarie individuate dalla normativa europea. La qualifica è inoltre collegata al superamento, su base costante, della soglia del cinquanta per cento di specifici indicatori riferiti, tra l'altro, al patrimonio netto, agli attivi, alle entrate, al personale o ad altri indicatori ritenuti pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza. La modifica rafforza la capacità dell'ordinamento di individuare le **holding assicurative rilevanti** ai fini della vigilanza di gruppo sulla base di criteri sostanziali e non meramente formali.

Sono introdotte le nuove definizioni di **impresa di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi**, di **impresa regolamentata** e di **misura di proporzionalità**, riferita alle misure previste da specifiche disposizioni del Codice, nonché alle misure previste dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE applicabili alle imprese piccole e non complesse. La previsione ha carattere sistematico, in quanto consente di individuare in modo unitario l'insieme delle semplificazioni, deroghe o modulazioni degli obblighi prudenziali e informativi introdotte o rafforzate dalla revisione Solvency II.

È introdotta la definizione di **rischio di sostenibilità**, inteso come evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività. Sono infine aggiornate le definizioni relative all'**impresa partecipante** e all'**impresa partecipata**.

L'articolo 1 modifica poi l'articolo 3-bis del CAP, integrando il **principio di proporzionalità** con un espresso riferimento alle imprese piccole e non complesse. Infine, si interviene sull'articolo 10 del CAP in materia di **segreto d'ufficio e scambio di informazioni**, prevedendo la possibilità per l'IVASS di scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane e stabilendo che le informazioni provenienti da un altro Stato membro possano essere trasmesse solo previo accordo dell'autorità da cui provengono.

Articolo 2

(Modifiche al Titolo II del CAP – Accesso all'attività assicurativa)

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'**accesso all'attività assicurativa** e riassicurativa, in attuazione della direttiva (UE) 2025/2, **al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi** e migliorare i meccanismi di condivisione delle informazioni a livello europeo.

L'articolo 2 modifica, in primo luogo, gli articoli 14 e 14-*bis* del CAP, ricompresi nel Titolo II, Capo II (Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica).

In particolare, con riferimento al **contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa**, si prevede l'**obbligo per l'impresa richiedente di indicare eventuali precedenti dinieghi o revoche di autorizzazioni intervenuti in altri Stati membri** per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa o per l'esercizio di attività da parte di altre imprese regolamentate o distributori di prodotti assicurativi, specificandone le motivazioni. La previsione è finalizzata a rafforzare la trasparenza del procedimento autorizzativo e ad agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza europee (nuova lettera *h-bis*) dell'art. 14, comma 1).

Nei casi in cui la **domanda di autorizzazione** sia oggetto di una valutazione congiunta tra autorità competenti di differenti Stati membri, si prevede che il **termine** per il diniego da parte dell'IVASS decorra dalla ricezione della domanda ed abbia una durata **di otto mesi**. La disposizione recepisce le nuove forme di cooperazione tra autorità previste dalla direttiva (modifica all'art. 14, comma 2).

Si introduce l'**obbligo per l'IVASS di comunicare all'Autorità europea** delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP/EIOPA) i **provvedimenti di diniego dell'autorizzazione**, comprensivi delle motivazioni e dell'identificazione dell'impresa richiedente. Le informazioni confluiscono nella banca dati europea prevista dalla direttiva e sono finalizzate a rafforzare la vigilanza transfrontaliera e la cooperazione tra autorità competenti (nuovo comma 5-*ter*) dell'art. 14, comma 1).

Le modifiche introdotte all'articolo 14-*bis* riguardano il **contenuto del programma di attività allegato alla domanda di autorizzazione**. In particolare, si richiede l'indicazione degli Stati membri, degli Stati terzi e delle eventuali aree geografiche nei quali l'impresa intende operare (art. 14-

bis, comma 1, lett. *e-bis*). La modifica è destinata a migliorare il patrimonio informativo disponibile ai fini della vigilanza prudenziale

Nell'ambito della procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi, si prevede un **obbligo di informativa all'IVASS per le imprese che mutino la propria attività in modo da incidere su proprio profilo di rischio**. L'IVASS ne dà tempestivamente comunicazione alle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati (nuovo comma 4-*bis*) dell'art. 19).

Per quanto riguarda le **imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo**, si prevede che il **rappresentante generale** o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità devono **soddisfare il criterio di correttezza**.

Vengono infine introdotte alcune modifiche di mero coordinamento normativo all'articolo 14, comma 1, lettere e) ed f) e all'articolo 28, comma 4, terzo periodo del Codice delle assicurazioni private e di formulazione del testo (agli articoli 16 e 23).

Articolo 3 (Modifiche al Titolo III del CAP – Esercizio dell'attività assicurativa)

L'articolo 3 prevede una serie di modifiche al Titolo III del Codice delle assicurazioni private il quale disciplina l'**esercizio dell'attività assicurativa**, ossia le regole prudenziali e organizzative che le imprese devono rispettare dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio. Le modifiche riguardano, in particolare, il **sistema di governo societario**, la **gestione dei rischi**, la **valutazione interna del rischio e della solvibilità**, l'**integrazione dei rischi di sostenibilità e dei profili macroprudenziali**, la **disciplina delle funzioni fondamentali**, il **calcolo delle riserve tecniche**, le misure relative alle **garanzie di lungo termine**, i **requisiti patrimoniali**, l'**informativa prudenziale** e il **nuovo regime delle imprese piccole e non complesse**.

Secondo quanto riferito dalla relazione governativa, le disposizioni contenute nell'articolo 3 danno attuazione ad una parte significativa delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), con particolare riferimento agli articoli 41, 44, 45, 45-bis, 51, 77, 77-bis, 77-ter, 77-quinquies, 104, 109-bis, 112 e alle disposizioni concernenti l'informativa prudenziale e il rafforzamento del principio di proporzionalità.

Le modifiche agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-ter.1 e 30-sexies.1 del CAP incidono sul **sistema di governance delle imprese**, rafforzando gli obblighi concernenti il sistema di governo societario, la gestione dei rischi, la valutazione della solvibilità, la considerazione dei rischi climatici e di sostenibilità e la separazione delle funzioni fondamentali. Le disposizioni introducono obblighi organizzativi e procedurali a carico delle imprese vigilate.

La prima modifica all'articolo 30 (sistema di governo societario dell'impresa) specifica che la **revisione interna periodica della governance** deve comprendere una **valutazione dell'adeguatezza** della composizione, dell'efficacia e del governo interno degli organi sociali, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa. L'impresa deve adottare una **politica che promuova la diversità** in seno all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi individuali relativi all'**equilibrio di genere**, valorizzando la diversità quale elemento funzionale alla qualità della *governance* e alla migliore capacità dell'impresa di individuare, monitorare e gestire i rischi.

Tra le **politiche scritte** che l'impresa è tenuta ad adottare si prevede espressamente la **politica di remunerazione**.

Le imprese piccole e non complesse, in attuazione del principio di proporzionalità, possono effettuare il riesame del sistema di governo societario con frequenza almeno quinquennale, anziché annuale, salvo che l'IVASS richieda un riesame più frequente.

Le modifiche all'articolo 30-*bis*, che disciplina il **sistema di gestione dei rischi** di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono obbligatoriamente dotarsi, prevede diverse modifiche volte a rafforzarne e definirne più precisamente alcuni aspetti.

Innanzitutto viene inserito **tra i rischi operativi** in termini espliciti quello relativo alla **cibersicurezza**.

Viene inoltre introdotta una precisazione con riferimento all'eventuale **aggiustamento di volatilità**, previsto dall'articolo 36-*septies*, imponendo all'impresa **di tenerne conto nei piani di liquidità**, che devono essere predisposti ogniqualvolta l'impresa effettua un aggiustamento di volatilità, valutando altresì se possono sorgere vincoli di liquidità non coerenti con il ricorso all'aggiustamento per la volatilità stesso.

Si ricorda che **l'aggiustamento per la volatilità** è un modo per limitare l'influenza di shock temporanei nei valori di mercato legati a fluttuazioni anomale dei medesimi. Sostanzialmente si traduce, nelle ipotesi di crollo dei valori di mercato, in un valore più alto dei tassi d'interesse applicati per lo sconto che consente di ridurre il valore delle riserve tecniche (ossia delle risorse che devono detenere le compagnie in valore attuale a copertura degli impegni futuri di pagamento) durante le crisi finanziarie e stabilizzando i bilanci delle compagnie evitando una artificiosa e apparente situazione di squilibrio o addirittura di insolvenza. Il calcolo dell'importo del valore attuale degli impegni fa ordinariamente riferimento ad una tabella di tassi di interesse ideali (struttura per scadenza dei tassi privi di rischio) fornita mensilmente dall'EIOPA. L'aggiustamento per volatilità consente di maggiorare tale tasso ideale (ossia quello indicato dalla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio). Per le modifiche introdotte alla disposizione che lo regola si veda anche *infra*.

Si dispone inoltre che l'impresa tenga conto dell'orizzonte a breve, medio e lungo termine **nel valutare i rischi di sostenibilità** e che l'IVASS possa richiedere all'impresa strategie, politiche, processi e sistemi per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, n. 16 ha introdotto nel testo dell'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private la definizione di **rischio di sostenibilità** ossia: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si

verifica, può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività.

Nell'ambito della gestione integrata delle attività e passività, ai fini dell'applicazione dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità, è soppresso il riferimento ai possibili effetti derivanti da vendite forzate di attivi e, con riguardo all'aggiustamento per la volatilità, viene sostituito il precedente riferimento alla sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri con una formulazione incentrata sulle variazioni delle condizioni economiche che incidono sullo *spread* corretto per il rischio (la formula per calcolare l'importo dell'aggiustamento è indicata al nuovo comma 1-*undecies* dell'articolo 36-*septies*).

Si prevede l'obbligo per l'impresa di elaborare **piani per la gestione dei rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità** nel breve, medio e lungo termine, contenenti obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio. Tali obiettivi e processi devono tenere conto delle più recenti relazioni e misure del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e risultare coerenti con gli eventuali piani predisposti ai sensi della normativa europea sulla rendicontazione di sostenibilità. Obiettivi, processi e azioni devono essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di sostenibilità connessi al modello di attività dell'impresa. L'impresa deve comunicare ogni anno gli obiettivi quantificabili inclusi nei piani. Qualora il piano sia predisposto a livello di gruppo, le imprese controllate sono esentate dall'elaborazione del piano al livello individuale nel caso in cui risultino già ricomprese nel piano di gruppo (nuovi commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*sexies*).

Si ricorda che i **fattori di sostenibilità** sono definiti come **le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva**, dall'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Le modifiche all'articolo 30-*ter*, in materia di **valutazione interna del rischio e della solvibilità** (*Own Risk and Solvency Assessment* - ORSA), ne ampliano il contenuto mediante **l'inclusione delle vulnerabilità macroeconomiche e macroprudenziali**, dei **rischi di sostenibilità** e degli obblighi di comunicazione verso l'Autorità europea (EIOPA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

In particolare, viene disposto che la valutazione interna del rischio e della solvibilità riguardi anche la considerazione e l'analisi della **situazione macroeconomica** e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari. L'IVASS può richiedere, con apposita motivazione, analisi

concernenti le **preoccupazioni macroprudenziali** che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa, nonché l'eventuale contributo delle attività dell'impresa stessa agli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari. L'impresa deve valutare la capacità complessiva di adempiere ai propri obblighi nei confronti di contraenti, assicurati, beneficiari e altre controparti nel momento in cui tali obblighi divengano esigibili, anche in condizioni di stress. Tra gli elementi da considerare **nell'analisi degli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari** rientrano, almeno, l'andamento dei tassi di interesse e degli *spread*, gli indici dei mercati finanziari, l'inflazione, le interconnessioni con altri partecipanti ai mercati finanziari, i cambiamenti climatici, le pandemie, gli eventi di massa e le catastrofi. Tra le **preoccupazioni macroprudenziali** rientrano, in particolare, gli scenari economici avversi, i rischi riconducibili al ciclo del credito e alle recessioni economiche, i comportamenti gregari negli investimenti, nonché le concentrazioni eccessive di esposizioni verso specifici settori economici. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità o determinate misure transitorie è tenuta a valutare il rispetto dei requisiti patrimoniali sia considerando tali misure sia escludendole.

Le imprese piccole e non complesse, le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* (misure di proporzionalità per imprese non classificate come imprese piccole e non complesse) e alcune imprese controllate da capogruppo (*captive*) possono effettuare la **valutazione interna del rischio e della solvibilità con frequenza almeno biennale**, fermo restando l'obbligo di procedervi tempestivamente in caso di variazioni significative del profilo di rischio.

Si prevede, infine, un obbligo di notifica annuale all'EIOPA e al Comitato europeo per il rischio sistemico delle imprese e dei gruppi nei cui confronti siano state richieste specifiche misure macroprudenziali.

Il nuovo articolo 30-*ter*.1 (**Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici**) prevede gli obblighi relativi alla **valutazione della rilevanza dei rischi climatici**, alla **predisposizione di scenari climatici di lungo periodo** e alla **periodica valutazione del relativo impatto sull'attività dell'impresa**, secondo criteri proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi assunti.

In particolare, l'impresa deve valutare se risulti esposta in misura rilevante ai rischi legati ai cambiamenti climatici e dimostrare la rilevanza di tali rischi nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità. Qualora l'impresa risulti esposta in misura rilevante a tali rischi, essa è tenuta a individuare almeno due scenari climatici di lungo periodo. Il primo scenario deve riflettere una traiettoria nella quale l'aumento della temperatura globale rimanga inferiore a due gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Il secondo scenario deve invece

assumere un incremento della temperatura significativamente superiore a due gradi Celsius.

A intervalli regolari e comunque non superiori a tre anni, l'impresa deve effettuare una valutazione dell'impatto che i diversi scenari climatici possono produrre sulla propria attività, sul proprio profilo di rischio e sulla propria situazione di solvibilità. Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario. Secondo il principio di proporzionalità, le imprese piccole e non complesse sono esentate dall'obbligo di elaborare gli scenari climatici e di valutarne gli effetti.

Il nuovo articolo 30-*sexies*.1 (**Separazione delle funzioni fondamentali**) **rafforza i requisiti organizzativi connessi alle funzioni fondamentali** e introduce misure volte ad assicurare la **separazione delle responsabilità e la prevenzione dei conflitti di interesse**.

Si richiede che l'impresa individui **soggetti differenti** per l'esercizio delle funzioni fondamentali di **gestione dei rischi, funzione attuariale, verifica della conformità e revisione interna**, al fine di garantire l'indipendenza dei presidi di controllo e ridurre il rischio di conflitti di interesse che possano compromettere l'efficacia del sistema di governance.

Nelle imprese piccole e non complesse e nelle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* le persone responsabili delle funzioni di gestione dei rischi, attuariale e di conformità possono svolgere ulteriori funzioni, diverse dalla revisione interna, oppure essere componenti degli organi aziendali, purché i conflitti di interesse siano adeguatamente gestiti e la combinazione delle funzioni non comprometta il corretto svolgimento delle responsabilità attribuite.

Le modifiche all'articolo 36-*ter* (**Calcolo delle riserve tecniche**) danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di **marginale di rischio** e valutazione delle passività assicurative. In particolare, sono introdotti criteri volti a rendere tale componente delle riserve tecniche maggiormente **proporzionata al profilo di rischio** delle imprese e **meno sensibile a fattori di volatilità non coerenti con la natura di lungo termine delle passività assicurative**. L'intervento recepisce altresì gli aggiornamenti relativi all'applicazione del metodo del costo del capitale e al rafforzamento del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche, in linea con gli obiettivi della revisione *Solvency II* di migliorare la qualità del quadro prudenziale e sostenere la capacità delle imprese di fornire coperture e investimenti di lungo periodo.

Si chiarisce che il **Requisito Patrimoniale di Solvibilità** utilizzato ai fini del calcolo del margine di rischio deve essere **adeguato tenendo conto del fattore temporale**, precisando che tale adeguamento avviene mediante l'applicazione di un elemento esponenziale dipendente dal tempo,

coerentemente con la metodologia prevista dal nuovo quadro europeo. A decorrere **dal 30 gennaio 2027**, il **tasso del costo del capitale** si presume pari al **4,75 per cento**. Quando i contratti di assicurazione e di riassicurazione incorporano opzioni o garanzie finanziarie, nella valutazione della migliore stima delle riserve tecniche sono considerate sia le aspettative centrali sia le possibili deviazioni in scenari alternativi. Si prevede infine una misura di proporzionalità che consente alle imprese piccole e non complesse e alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* di utilizzare una valutazione deterministica prudente per passività vita che incorporano opzioni e garanzie finanziarie non significative.

Le modifiche all'articolo 36-*quater* (**Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio**) riguardano la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il relativo meccanismo di estrapolazione della curva, rilevante ai fini della valutazione delle passività assicurative (vedi *supra*, in merito alla struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio).

La prima modifica integra i **criteri utilizzati per la costruzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio**, precisando che **gli strumenti finanziari rilevanti devono essere caratterizzati da adeguato spessore di mercato, liquidità e trasparenza degli scambi**.

Le modifiche ai commi 3, 4, 5 disciplinano il primo punto di lisciatura della curva dei tassi, il metodo di estrapolazione applicabile per le scadenze successive e il percorso di convergenza verso l'*Ultimate Forward Rate* (UFR). Le modifiche definiscono in modo più puntuale il processo di convergenza della curva verso il tasso *forward* ultimo, prevedendo una ponderazione minima del 77,5 per cento dell'UFR per le scadenze superiori a quaranta anni oltre il primo punto di lisciatura. La modifica mira a rendere maggiormente stabile e prevedibile la valutazione delle passività di lunghissimo termine.

Il "primo punto di lisciatura" (in inglese *First Smoothing Point*, FSP) è la scadenza della curva dei tassi da cui inizia l'estrapolazione, cioè il punto in cui si smette di usare i tassi di mercato osservati e si comincia a "lisciare" la curva verso un tasso di lungo periodo.

Possono essere utilizzati, oltre ai titoli obbligazionari, ulteriori strumenti finanziari, purché i relativi mercati presentino adeguate caratteristiche di spessore, liquidità e trasparenza. L'intervento amplia la base informativa utilizzabile per la costruzione della curva risk-free.

Si introduce un meccanismo transitorio che consente, previa autorizzazione dell'IVASS, l'applicazione graduale delle nuove modalità di estrapolazione nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2027 e il 1° gennaio

2032. Tale meccanismo non incide né sulla determinazione del primo punto di lisciatura né sui criteri di individuazione dei mercati rilevanti. Sono introdotti specifici obblighi informativi, prevedendo la pubblicazione dell'applicazione del regime transitorio e dei relativi effetti sulla situazione finanziaria dell'impresa. Si stabilisce, in via transitoria e limitatamente all'euro, un primo punto di lisciatura pari a venti anni. La previsione mira a favorire una graduale transizione verso il nuovo modello di estrapolazione introdotto dalla direttiva.

Le modifiche all'articolo 36-*quinquies* in materia di **aggiustamento di congruità** (*matching adjustment*) della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, recepiscono le modifiche introdotte dalla revisione Solvency II volte ad **ampliare l'accessibilità della misura**, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dell'aggiustamento di congruità, un contratto collettivo di assicurazione sulla vita deve essere considerato come un contratto unico, per assicurare uniformità nell'applicazione del regime prudenziale relativo ai contratti collettivi vita (nuovo comma 4-*bis*).

Le modifiche all'articolo 36-*septies* danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 all'articolo 77-*quinquies* della direttiva 2009/138/CE in materia di **aggiustamento per la volatilità** (*volatility adjustment*) della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, rafforzandone la capacità di **attenuare gli effetti di oscillazioni temporanee dei mercati finanziari**.

In primo luogo viene prevista, per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità la necessità di un'autorizzazione dell'IVASS, al ricorrere di determinate condizioni ossia, in primo luogo, l'incompatibilità tra **l'aggiustamento per la volatilità in una certa valuta** e l'inclusione di un aggiustamento per congruità nel calcolo della migliore stima di tutti gli impegni di assicurazione e di riassicurazione in quella valuta. Inoltre l'impresa dimostra di disporre di processi adeguati al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità ed il profilo di rischio dell'impresa è coerente con le ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità. I criteri e le modalità per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sopra indicate sono rimessi ad un regolamento dell'IVASS, prevedendo anche un regime transitorio applicabile alle imprese che già utilizzavano l'aggiustamento per la volatilità anteriormente al 29 gennaio 2026. Sono disciplinati i casi di cessazione dell'utilizzo dell'aggiustamento qualora vengano meno le condizioni richieste per la relativa applicazione.

I nuovi commi da 1-*quinquies* a 1-*octies* introducono **l'aggiustamento specifico dell'impresa allo spread corretto per il rischio, anch'esso subordinato ad un'autorizzazione dell'IVASS** al ricorrere di determinate condizioni.

L'**aggiustamento specifico dell'impresa** (*Undertaking Specific Adjustment*) **allo spread corretto per il rischio** è una delle novità normative introdotte dalla **Riforma Solvency II** (Direttiva UE 2025/2). Si tratta di uno strumento che consente di superare, in sede di calcolo dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità, la discrepanza tra gli investimenti "ideali" calcolati dall'autorità europea (EIOPA) e quelli "reali" detenuti da una specifica compagnia assicurativa. Quando si calcola l'aggiustamento di congruità o l'**aggiustamento per la volatilità**, l'autorità di vigilanza calcola lo *spread* di mercato basandosi su un portafoglio di riferimento *standard* composto da titoli rappresentativi del mercato medio. Questo portafoglio è utilizzato per calcolare lo **spread corretto per il rischio che rappresenta una porzione dello spread di mercato, esattamente quello legato alla volatilità**. Tuttavia, nella realtà, il portafoglio di investimenti di una specifica impresa può avere caratteristiche diverse dal portafoglio teorico dell'autorità. Se il portafoglio reale dell'impresa è sensibilmente più prudente o rischioso di quello medio, applicare ciecamente il correttore standard falserebbe la reale stabilità del suo bilancio. L'**aggiustamento specifico dell'impresa** è quindi diretto a misurare la **distanza tra il profilo di rischio del portafoglio reale della compagnia e quello medio del mercato monetario per una specifica valuta**. Pertanto se **lo Spread dell'impresa è più basso di quello della valuta**: il portafoglio reale della compagnia è più prudente, ha scadenze diverse o genera meno rendimento rispetto alla media teorica della valuta, quindi lo spread medio di mercato darebbe alla compagnia uno "sconto" sulle riserve artificialmente troppo alto e rischioso. Al contrario se lo spread di mercato supera quello reale della compagnia la disposizione prevede che lo *spread* applicabile sia ridimensionato (solitamente limitato al **105%** del valore reale dell'impresa) per riflettere la reale prudenza dei suoi attivi e non sovrastimare la sua solvibilità. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sullo *spread* tra il tasso di interesse ottenibile da un portafoglio di riferimento di investimenti in titoli di debito per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

La disciplina introdotta per l'applicazione di questa nuova forma di aggiustamento, individua le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, stabilisce i limiti quantitativi applicabili, vieta il cumulo con il macro-aggiustamento per la volatilità e prevede ipotesi di cessazione automatica del regime in presenza **di incrementi persistenti dello spread**. I nuovi commi da 1-*novies* a 1-*terdecies* definiscono il portafoglio di riferimento e disciplinano la metodologia di calcolo dell'aggiustamento per la volatilità individuando le principali componenti della formula di calcolo, incluse le variabili concernenti gli *spread* corretti per il rischio e i relativi coefficienti di sensibilità. Disciplinano, altresì, i casi in cui i tassi siano determinati mediante dati diversi dai tradizionali mercati obbligazionari.

A seguito di una sostanziale riscrittura della disciplina vengono abrogati i commi da 2 a 11 dell'articolo 36-*septies*, sostituiti dai precedenti.

I nuovi commi da 1-*quaterdecies* a 1-*septiesdecies* **introducono il macro-aggiustamento per la volatilità dell'euro** e disciplinano le valute ancorate all'euro; definiscono, inoltre, le relative formule di calcolo e le modalità di determinazione dello *spread* utilizzato ai fini dell'aggiustamento.

Le modifiche all'articolo 36-*octies*, in materia di **informazioni tecniche** elaborate dall'EIOPA, recepiscono gli aggiornamenti concernenti la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, l'applicazione dell'aggiustamento di congruità (*matching adjustment*) e dell'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*), assicurando il coordinamento con le valutazioni e le pubblicazioni tecniche effettuate dall'AEAP nell'ambito del quadro prudenziale europeo.

Si chiarisce che le imprese utilizzano, per il calcolo della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità, le informazioni tecniche elaborate e pubblicate dall'AEAP e successivamente adottate dalla Commissione europea.

Si introducono ulteriori dati tecnici utilizzabili ai fini del calcolo dell'aggiustamento per la volatilità. In particolare, sono considerate la percentuale di investimenti in titoli di debito sul totale delle attività e la quota di titoli obbligazionari con determinate caratteristiche di durata rispetto al totale dei titoli denominati nella valuta rilevante.

In assenza dello *spread* corretto per il rischio individuato negli atti di esecuzione della Commissione europea, l'aggiustamento per la volatilità non trova applicazione. Per gli Stati appartenenti all'area dell'euro è altresì previsto che, in assenza degli elementi tecnici necessari, non possa essere applicato il macro-aggiustamento per la volatilità.

Le modifiche all'articolo 37-*ter* (**Principio della persona prudente**) recepiscono le modifiche introdotte dalla direttiva volte a integrare nella politica di investimento e nei processi decisionali delle imprese la considerazione dei rischi di sostenibilità, dei fattori ESG e delle vulnerabilità macroprudenziali, assicurando una più completa valutazione dei rischi cui l'impresa è esposta.

Il nuovo comma 3-*bis* richiede che la strategia di investimento tenga conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari, dell'impatto dei rischi di sostenibilità sugli investimenti e degli effetti di lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Il nuovo comma 3-*ter* attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa la considerazione di specifiche preoccupazioni macroprudenziali e la valutazione del possibile contributo dell'impresa all'emergere di rischi sistemici.

Il comma 3-*quinquies* disciplina il coordinamento con la vigilanza di gruppo, imponendo all'IVASS di verificare se le valutazioni siano già state

effettuate a livello di gruppo e se risultino adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche dell'impresa interessata.

Le modifiche all'articolo 44-ter (Fondi propri) riguardano il **trattamento prudenziale delle partecipazioni detenute in enti creditizi, enti finanziari e imprese di investimento ai fini della determinazione dei fondi propri ammissibili**. In particolare, la novella recepisce **la disciplina europea che consente**, a determinate condizioni e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, **di non procedere alla deduzione dai fondi propri di base delle partecipazioni strategiche detenute in soggetti appartenenti al settore bancario e finanziario, quando tali partecipazioni sono inserite in un contesto di vigilanza consolidata o supplementare e risultano supportate da adeguati sistemi di gestione e controllo dei rischi**. La disposizione aggiorna, inoltre, il perimetro delle partecipazioni rilevanti ai fini prudenziali, includendovi espressamente le partecipazioni in enti creditizi, enti finanziari e imprese di investimento, nonché gli strumenti patrimoniali disciplinati dalla normativa europea di settore. L'intervento è volto ad assicurare una maggiore coerenza tra il regime prudenziale assicurativo e quello applicabile agli altri comparti del sistema finanziario, evitando fenomeni di doppio conteggio del capitale e garantendo, al contempo, un'adeguata rappresentazione dei rischi derivanti dalle partecipazioni detenute all'interno dei gruppi finanziari.

In particolare, il nuovo comma 2-bis consente all'IVASS di autorizzare l'impresa a non dedurre il valore di una partecipazione detenuta in un ente creditizio o finanziario dai fondi propri di base, qualora ricorrano specifiche condizioni concernenti: l'appartenenza al medesimo gruppo o all'ambito della vigilanza supplementare; l'esistenza di sistemi integrati di gestione e controllo; la natura strategica della partecipazione detenuta. La modifica del comma 3 aggiorna la definizione delle partecipazioni rilevanti, includendovi espressamente: le partecipazioni in enti creditizi; le partecipazioni in enti finanziari; le partecipazioni in imprese di investimento; gli strumenti aggiuntivi di classe 1; gli strumenti di classe 2 previsti dalla normativa europea prudenziale.

Le modifiche all'articolo 45-septies (**Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base**) e l'introduzione del nuovo articolo 45-septies.1 (**Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale**) si collegano alle modifiche apportate agli articoli 104 e seguenti della direttiva 2009/138/CE, concernenti il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e le relative misure di attenuazione della volatilità.

In particolare, con riferimento alle modifiche all'articolo 45-septies, sono previsti specifici **obblighi di trasparenza**, prevedendo che l'impresa renda

pubbliche le informazioni concernenti l'applicazione del regime transitorio e i relativi effetti sulla propria posizione patrimoniale e finanziaria.

Il nuovo articolo 45-*septies*.1 (Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale) recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2. Sono definite le condizioni alle quali un sottoinsieme di investimenti azionari può beneficiare di uno specifico trattamento prudenziale nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario della formula *standard*.

Il relativo **requisito patrimoniale** è fissato nella misura corrispondente a una **diminuzione istantanea del valore degli investimenti** pari al **ventidue per cento**. La misura riflette il **minor livello di volatilità** attribuito agli investimenti effettivamente detenuti in una prospettiva di lungo periodo.

Le condizioni cumulative per l'applicazione del regime prudenziale sono le seguenti: il sottoinsieme degli investimenti deve essere identificato e gestito separatamente; la politica di investimento deve essere formalmente approvata dall'organo amministrativo; l'impresa deve dimostrare la capacità di detenere gli investimenti nel lungo periodo evitando vendite forzate per almeno cinque anni; devono, inoltre, essere rispettati requisiti di diversificazione e di coerenza con il sistema di gestione dei rischi. E' necessario che il rispetto delle suddette condizioni sia dimostrato all'IVASS ai fini dell'applicazione del regime appena descritto.

La modifica all'articolo 45-*octies* (**Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico**) aggiorna il parametro utilizzato nell'ambito del calcolo prudenziale, sostituendo il valore numerico "dieci" con il valore "tredici". La relazione afferma che si tratta di un adeguamento tecnico.

Con la modifica all'articolo 45-*novies* (**Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata**) si disciplina il regime transitorio applicabile al metodo basato sulla durata per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario delle imprese di assicurazione vita, prevedendo che, a decorrere dal 30 gennaio 2027, tale metodo possa continuare ad essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle attività e alle passività per le quali l'IVASS abbia già approvato l'applicazione del relativo sottomodulo prima di tale data. L'intervento è volto ad assicurare un graduale allineamento al nuovo quadro prudenziale europeo, salvaguardando al contempo le autorizzazioni già rilasciate e la stabilità delle valutazioni patrimoniali delle imprese interessate.

Le modifiche all'articolo 45-*duodecies* (**Semplificazioni della formula standard**) ridefiniscono le **condizioni per il ricorso ai calcoli semplificati** per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico e introducono

specifiche misure di proporzionalità per le imprese piccole e non complesse. In particolare, vengono disciplinate le condizioni cumulative per l'utilizzo dei metodi semplificati, le soglie quantitative applicabili e la durata del relativo utilizzo, nonché il regime speciale previsto per le imprese piccole e non complesse. Si richiede, in particolare, che la natura, la portata e la complessità dei rischi rendano sproporzionato il calcolo ordinario previsto dalla formula standard e che l'utilizzo del metodo semplificato non determini errori significativi nella determinazione del requisito patrimoniale.

Per le imprese piccole e non complesse sono individuate specifiche soglie quantitative del 2%, 5% e 10% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base ai fini dell'applicazione delle semplificazioni e vengono disciplinati i criteri di calibrazione e la durata massima del loro utilizzo.

Le modifiche all'articolo 46-*bis* (**Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali**: disposizioni generali) rimodulano il **regime delle stime del requisito patrimoniale di solvibilità trasmesse all'IVASS**: la precedente facoltà dell'Autorità di richiedere tali stime viene trasformata in un obbligo periodico di trasmissione con cadenza biennale; resta ferma la possibilità per l'IVASS di richiederne la presentazione con maggiore frequenza qualora esigenze di vigilanza lo rendano necessario.

Le modifiche all'articolo 46-*undecies* (**Standard di calibrazione**) riguardano i modelli interni utilizzati per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Si disciplina il trattamento, nei modelli interni, dell'effetto prodotto dalle variazioni degli *spread* creditizi sull'aggiustamento per la volatilità. La norma introduce specifici requisiti metodologici e prevede meccanismi prudenziali di salvaguardia finalizzati a evitare sottostime dei rischi effettivamente assunti dall'impresa.

Le modifiche all'articolo 47-*quater* e l'introduzione dei nuovi articoli 47-*quater*.1 e 47-*quater*.2 rafforzano il **principio di proporzionalità nell'ambito dell'informativa prudenziale destinata all'autorità di vigilanza**.

In particolare, la modifica all'articolo 47-*quater* (**Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio**) recepisce la disciplina europea relativa alla **relazione periodica a fini di vigilanza**, ridefinendone contenuti, frequenza e modalità di trasmissione all'IVASS, al fine di assicurare che l'autorità disponga delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza prudenziale.

I nuovi articoli 47-*quater*.1 (**Esenzioni e limitazioni in relazione alle informazioni quantitative periodiche a fini di vigilanza**) e 47-*quater*.2 (**Termini per la presentazione delle informazioni all'IVASS**) prevedono regimi semplificati, limitazioni ed esenzioni dagli obblighi di informativa

periodica per le imprese caratterizzate da minore dimensione o complessità e introducendo termini armonizzati per la trasmissione delle informazioni quantitative e qualitative.

Le modifiche agli articoli 47-*quinquies* e 47-*sexies*, concernenti il **processo di controllo prudenziale** e i poteri di intervento delle autorità di vigilanza disciplinano i presupposti e le modalità di esercizio delle misure correttive e degli interventi di vigilanza, ivi comprese le maggiorazioni del requisito patrimoniale di solvibilità.

La modifica all'articolo 47-*quinquies* (**Processo di controllo prudenziale**) amplia il contenuto del processo di controllo prudenziale, prevedendo che l'IVASS valuti espressamente anche il rispetto dei **requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza** dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o che sono titolari di funzioni fondamentali.

Le modifiche all'articolo 47-*sexies* (**Maggiorazione del capitale**) introducono una **nuova ipotesi di maggiorazione del capitale** nei confronti delle imprese che applicano **misure transitorie** ma che non rispetterebbero il requisito patrimoniale di solvibilità in assenza di tali misure e che, al contempo, non abbiano adempiuto agli obblighi di predisposizione dei piani o delle relazioni richiesti dalla disciplina prudenziale. La novella è finalizzata a rafforzare l'efficacia del processo di controllo prudenziale e a garantire che le misure transitorie non determinino un indebito rinvio degli interventi correttivi necessari.

Le modifiche all'articolo 47-*septies* (**Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto**) ridefiniscono il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, **differenziando l'informativa in funzione dei destinatari**.

La relazione deve essere pubblicata entro diciotto settimane dalla chiusura dell'esercizio. La relazione deve avere **una parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e una parte destinata ai professionisti del mercato**, al fine di rendere l'informativa maggiormente accessibile e comprensibile ai destinatari non professionali, senza ridurre il livello di trasparenza verso il mercato. Il contenuto della sezione destinata ai contraenti e ai beneficiari, in particolare, deve fornire una descrizione sintetica dell'attività svolta, della situazione finanziaria dell'impresa, del profilo di rischio e dei principali elementi concernenti la gestione del capitale e i rischi di sostenibilità. Il contenuto della sezione destinata ai professionisti del mercato deve comprendere informazioni dettagliate concernenti l'attività e i risultati dell'impresa; il sistema di governance; le basi di valutazione delle attività e delle passività; la gestione del capitale; il profilo di rischio; i fondi propri; il requisito patrimoniale di solvibilità; il requisito patrimoniale minimo;

l'utilizzo di modelli interni; le eventuali inosservanze patrimoniali; i rischi climatici e di sostenibilità; i piani predisposti ai sensi della normativa in materia di sostenibilità.

Sono introdotti specifici regimi semplificati per le imprese *captive* e per le imprese piccole e non complesse, riducendo gli oneri informativi non essenziali. Le imprese devono pubblicare l'impatto derivante dall'utilizzo della struttura dei tassi di interesse priva del meccanismo transitorio di estrapolazione, salvo i casi di irrilevanza quantitativa individuati dalla norma. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria è sottoposta alla verifica del revisore legale o della società di revisione.

La modifica all'articolo 47-*octies* (**Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili**) ha natura prevalentemente di coordinamento normativo e adegua i rinvii interni alla nuova struttura della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria introdotta dall'articolo 47-*septies*.

Le modifiche all'articolo 47-*undecies* (**Informativa all'AEAP**) aggiornano i riferimenti alle nuove disposizioni concernenti limitazioni ed esenzioni dagli obblighi informativi e introducono ulteriori obblighi di raccolta e comunicazione dei dati relativi all'applicazione delle misure di proporzionalità previste dal regime Solvency II. È previsto, in particolare, che l'IVASS trasmetta all'AEAP informazioni concernenti il numero di imprese e di gruppi che beneficiano di semplificazioni, esenzioni o altre misure proporzionate, distinguendo tra imprese piccole e non complesse e altre categorie di operatori.

Si introduce il **nuovo Capo IV-*quinquies* - Imprese piccole e non complesse**, in attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2. L'obiettivo perseguito è consentire l'applicazione di **misure di proporzionalità** calibrate sulla natura, sulla dimensione e sul profilo di rischio delle imprese, mantenendo al contempo un adeguato livello di tutela dei contraenti e di stabilità del mercato.

L'articolo 47-*terdecies* (**Imprese piccole e non complesse**) individua i **criteri di classificazione delle imprese piccole e non complesse**, definendo i presupposti per l'applicazione delle misure di proporzionalità e dei regimi semplificati previsti dalle successive disposizioni del nuovo capo.

Per le **imprese vita** sono previsti requisiti concernenti, tra l'altro, l'esposizione al rischio di tasso di interesse, l'operatività transfrontaliera, il volume delle riserve tecniche, la composizione degli investimenti, la riassicurazione accettata e il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità.

Per le **imprese danni** sono considerati il *combined ratio*, l'attività transfrontaliera, i premi raccolti, l'esposizione ai rami maggiormente rischiosi, la struttura degli investimenti e il ricorso alla riassicurazione.

Per le **imprese miste** la disciplina combina elementi caratteristici di entrambe le categorie.

Sono inoltre previste regole specifiche per le imprese captive, per le imprese di nuova costituzione e per le ipotesi di esclusione dalla classificazione.

L'articolo 47-*quaterdecies* disciplina la **procedura di classificazione come impresa piccola e non complessa**, secondo cui l'impresa trasmette all'IVASS una comunicazione contenente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, la dichiarazione relativa all'assenza di cambiamenti strategici significativi e l'indicazione delle misure di proporzionalità che intende applicare. L'IVASS può opporsi entro i termini previsti dalla norma esclusivamente per i motivi tassativamente individuati. La classificazione si perfeziona in assenza di opposizione ovvero mediante espressa conferma dell'Autorità.

L'articolo 47-*quingiesdecies* disciplina il **ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese classificate come piccole e non complesse**. L'IVASS può limitare o escludere l'utilizzo di una o più misure in presenza di gravi preoccupazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa, il rispetto dei requisiti patrimoniali o l'efficacia del sistema di governance.

L'articolo 47-*sexiesdecies* consente il **ricorso a misure di proporzionalità anche da parte di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse**. L'applicazione è subordinata all'**approvazione dell'IVASS** sulla base di una richiesta motivata contenente: le misure richieste; le motivazioni legate al profilo di rischio dell'impresa; ogni altra informazione rilevante; la dichiarazione sull'assenza di rilevanti modifiche strategiche nel triennio successivo. La norma disciplina inoltre termini procedurali, richieste integrative, modifiche e revoche dell'autorizzazione.

L'articolo 47-*septiesdecies* disciplina il **monitoraggio dell'utilizzo delle misure di proporzionalità**: le imprese piccole e non complesse sono tenute a comunicare le misure applicate e ad informare tempestivamente l'IVASS delle eventuali modifiche. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* comunicano la cessazione dell'utilizzo delle misure approvate. È disciplinato un **regime transitorio** per le misure già applicate alla data del 28 gennaio 2025.

Articolo 4
***(Modifiche al Titolo IV del Codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo n. 209 del 2005)***

L'articolo 4 dispone l'aggiornamento delle soglie dimensionali per l'accesso al regime previsto per le imprese di assicurazione locale.

In particolare, viene innalzato: (i) da euro 5.000.000 ad euro 15.000.000, il requisito dimensionale massimo di incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa e (ii) da euro 25.000.000 ad euro 50.000.000, il requisito dimensionale massimo di totale delle riserve tecniche dell'impresa (e del gruppo), al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

In tal senso, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), introduce delle modifiche all'articolo 51-ter del [decreto legislativo n. 209 del 2005](#) (c.d. "Codice delle assicurazioni private – CAP"), al fine di aggiornare le soglie dimensionali rilevanti per l'applicazione del regime previsto per le imprese di assicurazione locale.

In tal modo, si è inteso rafforzare il principio di proporzionalità ed adeguare l'applicazione degli obblighi prudenziali alle caratteristiche dimensionali e operative delle imprese assoggettate alla vigilanza assicurativa, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2), della [direttiva \(UE\) 2025/2](#).

L'articolo 1 della direttiva (UE) 2025/2 introduce delle modifiche alla [direttiva 2009/138/CE](#) (Solvency II).

In particolare, il punto 2) modifica l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE con riguardo ai requisiti di esclusione dell'ambito di applicazione a causa delle dimensioni, nei termini che seguono: fatti salvi l'articolo 3 e gli articoli da 5 a 10, la direttiva **non si applica alle imprese di assicurazione** che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- **incasso annuo di premi lordi contabilizzati** dell'impresa **non superiori a 15.000.000 di euro (lettera a)** del paragrafo 1);
- **totale delle riserve tecniche dell'impresa**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non superiore a 50.000.000 di euro (lettera b)** del paragrafo 1);
- ove l'impresa faccia parte di un gruppo, **totale delle riserve tecniche del gruppo**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non superiore a 50.000.000 di euro (lettera c)** del paragrafo 1).

Nello specifico, la citate **lettere a) e b)**, modificando i requisiti dimensionali di cui alle **lettere a), b) e c)** del citato l'**articolo 51-ter, comma 1**, del CAP, stabilisce che l'**impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale**, ai sensi del Capo II del Titolo IV, se **soddisfa congiuntamente** le seguenti **condizioni**:

- l'**incasso annuo dei premi lordi contabilizzati** dall'impresa **non sia superiore ad euro 15.000.000** (anziché euro 5.000.000) – **condizione** di cui alla **lettera a)** (oggetto di modifica ai sensi della **lettera a)** del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo *de quo*);
- il **totale delle riserve tecniche dell'impresa**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non sia superiore ad euro 50.000.000** (anziché euro 25.000.000) – **condizione** di cui alla **lettera b)** (**oggetto di modifica** ai sensi della **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo *de quo*);
- ove l'impresa faccia parte di un **gruppo**, il **totale delle riserve tecniche del gruppo**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non sia superiore ad euro 50.000.000** (anziché euro 25.000.000) – **condizione** di cui alla **lettera c)** (**oggetto di modifica** ai sensi della **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo *de quo*);
- nelle attività dell'impresa non rientrino attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori – condizione di cui alla lettera d);
- nelle attività dell'impresa non rientrino operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo – condizione di cui alla lettera e).

Come peraltro chiarito nella relazione illustrativa, l'aggiornamento delle soglie quantitative utilizzate, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per le imprese locali, determina un **ampliamento del perimetro applicativo** che ne permette un **adeguamento all'evoluzione del mercato assicurativo e al nuovo contesto regolamentare europeo**.

• **Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali**

Il Capo II del Titolo IV del decreto legislativo n. 209 del 2005 (c.d. “Codice delle assicurazioni private – CAP”) è dedicato al regime applicabile alle imprese di assicurazione locali.

In particolare, l'**articolo 51-ter** – oggetto del presente intervento normativo – definisce le imprese di assicurazione italiana che si qualificano come imprese di assicurazione locale, ai fini dell'applicazione del regime previsto dal medesimo Capo II.

Nello specifico, ai sensi della vigente formulazione del **comma 1**, un'**impresa di assicurazione italiana** si qualifica come **impresa di assicurazione locale se soddisfa congiuntamente** i seguenti requisiti:

- a) l'**incasso annuo dei premi lordi contabilizzati** dall'impresa **non sia superiore ad euro 5.000.000** (il decreto legislativo *de quo* propone di innalzare il requisito dimensionale a euro 15.000.000);
- b) il **totale delle riserve tecniche dell'impresa**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non sia superiore ad euro 25.000.000** (il decreto legislativo *de quo* propone di innalzare il requisito dimensionale a euro 50.000.000);
- c) ove l'impresa faccia parte di un **gruppo**, il **totale delle riserve tecniche del gruppo**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **non sia superiore ad euro 25.000.000** (il decreto legislativo *de quo* propone di innalzare il requisito dimensionale a euro 50.000.000);
- d) nelle attività dell'impresa **non rientrino attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione** a meno che non costituiscano rischi accessori;
- e) nelle attività dell'impresa **non rientrino operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, **ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche**, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

Il successivo **comma 2** stabilisce che, ancorché soddisfi tutte le condizioni di cui sopra, l'impresa **non è qualificata** come impresa di assicurazione locale quando si è in presenza di una delle seguenti casistiche:

- esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri;
- in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13;
- l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i 5 anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1.

L'articolo 51-*quater* disciplina il **regime applicabile alle imprese di assicurazione locale**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che l'IVASS individua **con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni** del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'articolo 51-*ter*. In ogni caso si applicano gli articoli 12 (operazioni vietate) e 14, comma 3 (non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13).

Il presente regime si applica altresì alle **imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i 3 esercizi consecutivi precedenti** - e verosimilmente non supereranno per ulteriori 5 esercizi consecutivi successivi - **gli importi di cui all'articolo 51-*ter***. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del suddetto regime (**comma 2**).

Il regime *de quo* **cessa** di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, laddove l'impresa abbia superato per 3 esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dell'articolo 51-*ter*. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-*ter* e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (**comma 3**).

Articolo 5
(Modifiche al Titolo V del CAP - Accesso all'attività di riassicurazione)

L'**articolo 5** inserisce delle disposizioni di coordinamento e di semplificazione nell'ambito della **procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività di riassicurazione, in termini sostanzialmente analoghi a quanto previsto dall'articolo 2** con riferimento all'attività di assicurazione. In particolare, si prevede che l'impresa richiedente debba dare **indicazione della domanda di autorizzazione** all'esercizio dell'attività assicurativa eventualmente **presentata in un altro Stato membro** che sia stata **respinta o revocata**, unitamente ai **motivi** di tale rifiuto o revoca.

Qualora la domanda di autorizzazione formi oggetto di **valutazione congiunta** da parte di IVASS con altre autorità di vigilanza, si precisa che il **provvedimento motivato di diniego** debba essere **comunicato** all'impresa interessata **entro 8 mesi** a decorrere dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

Si individuano le **disposizioni da applicare** qualora l'**impresa intenda essere classificata come piccola e non complessa**.

In tal senso, l'**articolo 5, comma 1, lettera a)**, introduce delle modifiche all'**articolo 59** del [decreto legislativo n. 209 del 2005](#) (c.d. "**Codice delle assicurazioni private – CAP**"), in materia di **autorizzazione all'esercizio dell'attività di riassicurazione**.

In tal modo, si è inteso **rafforzare il patrimonio informativo** disponibile all'autorità di vigilanza in sede di autorizzazione, nonché favorire una più efficace cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, punto 6), della [direttiva \(UE\) 2025/2](#).

L'articolo 1 della direttiva (UE) 2025/2 introduce delle modifiche alla [direttiva 2009/138/CE](#) (Solvency II).

In particolare, il punto 6) modifica l'**articolo 18**, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, concernente le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione per le l'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione. Tra i requisiti che lo Stato membro di origine deve esigere dalle imprese richiedenti l'autorizzazione viene inserito, alla **lettera i)** il seguente: "**indichino se una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di un'altra impresa**

regolamentata o di un distributore di prodotti assicurativi è stata respinta o revocata, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca”.

Nello specifico, la **lettera a), punto n. 1)**, modificando il **comma 1** del citato articolo 59 del CAP, stabilisce quanto segue tra le **condizioni** che devono ricorrere affinché l’IVASS rilasci l’autorizzazione:

- venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all’articolo 14-*bis*, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*; il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese cedenti (modifica alla **lettera d)** del **comma 1** dell’articolo 59 CAP disposta dal **punto n. 1.1)**);
- i titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 (in imprese di assicurazione e riassicurazione) siano in possesso dei requisiti di onorabilità **e soddisfino i criteri di competenza e correttezza** stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68 (modifica alla **lettera e)** del **comma 1** dell’articolo 59 CAP disposta dal **punto n. 1.2)**);
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti **e soddisfino i criteri** (vengono aggiunte le parole in neretto e conseguentemente **eliminate** le seguenti parole: “**di professionalità, onorabilità ed indipendenza**”) indicati dall’articolo 76 (modifica alla **lettera f)** del **comma 1** dell’articolo 59 CAP disposta dal **punto n. 1.3)**);
- **l’impresa indichi se è stata respinta o revocata una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l’accesso all’attività di altra impresa regolamentata o di distributore di prodotti assicurativi, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca (lettera g-bis)** inserita, quale nuova previsione informativa, al comma 1 del citato articolo 59 CAP dal **punto n. 1.5)**).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l’intervento di cui alla lettera *a)*, punti 1.1), 1.2), 1.3) hanno natura di coordinamento interno e funzionale ad adeguare i rinvii della disposizione alla nuova articolazione degli elementi informativi che l’impresa richiedente deve fornire nell’ambito della domanda di autorizzazione. In particolare, con riguardo al programma di attività conforme all’articolo 14-*bis* si rinvia alla relativa scheda relativa all’articolo 2 del presente *dossier* ove si commentano le relative modifiche apportate dal presente schema di decreto legislativo.

Con riferimento alla nuova previsione informativa da indicare nella domanda di autorizzazione ai sensi della nuova lettera *g-bis*), la relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione – inserita dalla lettera *a*) punto n. 1.5) – consente all’IVASS di disporre, sin dalla fase autorizzativa, di informazioni concernenti eventuali precedenti procedimentali rilevanti maturati in altri ordinamenti dell’Unione, rafforzando la capacità dell’autorità di valutare il profilo complessivo del soggetto richiedente e prevenendo fenomeni di arbitraggio regolamentare o forum shopping all’interno del mercato unico.

La **lettera a), punto n. 2)**, modifica il **comma 2** del citato articolo 59 del CAP, con riguardo al **diniego dell’autorizzazione** da parte dell’IVASS.

Più precisamente, con la modifica in commento, viene disciplinata l’ipotesi in cui la domanda di autorizzazione sia oggetto di una **valutazione congiunta ai sensi dell’articolo 203, comma 3-bis, primo periodo** (ossia valutazione congiunta della domanda di autorizzazione da parte dell’IVASS e delle altre autorità di vigilanza eventualmente consultate). In tal caso, il **provvedimento** di diniego, specificatamente e adeguatamente motivato, **deve essere comunicato all’impresa interessata entro 8 mesi a decorrere dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione**.

In base alla vigente formulazione dell’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, l’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti [lo schema di decreto legislativo propone l’aggiunta delle seguenti parole: “**o, in caso di valutazione congiunta ai sensi dell’articolo 203, comma 3-bis, primo periodo, entro 8 mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa**”].

L’articolo 203, comma 3-bis, del CAP è stato inserito ai sensi dell’articolo 8 del presente schema di decreto legislativo. In particolare, al primo periodo, stabilisce che “qualora l’IVASS abbia consultato una o più autorità ai sensi del comma 1 e l’autorità di vigilanza abbia chiesto all’IVASS, entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione, di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione, l’IVASS tiene conto delle conclusioni della valutazione congiunta al momento dell’adozione della propria decisione finale”. Per maggiori approfondimenti, si veda la scheda relativa all’articolo 8 del presente *dossier*.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la previsione recepisce il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione tra autorità previsto dalla direttiva (UE) 2025/2, assicurando al contempo certezza dei tempi procedimentali e adeguato coordinamento tra le autorità coinvolte nella valutazione.

La **lettera a), punto n. 3)**, inserendo il nuovo **comma 4-bis** al citato articolo 59 del CAP, stabilisce che qualora l’**impresa intenda essere**

classificata come piccola e non complessa si applicano le seguenti disposizioni concernenti:

- le **imprese piccole e non complesse** (di cui al nuovo **articolo 47-terdecies**); e
- la **procedura di classificazione come impresa piccola e non complessa** (di cui al nuovo **articolo 47-quaterdecies**).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione coordina la fase autorizzativa con il nuovo regime di proporzionalità introdotto nel Titolo III, consentendo di valutare sin dall'accesso all'attività la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di semplificazione previste per le imprese caratterizzate da minore dimensione e complessità. Per maggiori approfondimenti, si veda la scheda relativa all'articolo 3 del presente *dossier*.

La **lettera a), punto n. 4)**, inserendo il nuovo **comma 5-ter** al citato articolo 59 del CAP, stabilisce che l'**IVASS** è tenuta a **comunicare all'AEAP** (Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali) **ogni diniego di autorizzazione**, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto. Per espressa previsione normativa, tale obbligo di comunicazione è finalizzato a consentire all'AEAP l'inserimento di tali informazioni nella banca dati da essa tenuta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è funzionale alla creazione di un patrimonio informativo comune tra le autorità di vigilanza dell'Unione, idoneo a migliorare la convergenza delle prassi autorizzative e a consentire l'individuazione tempestiva di soggetti che abbiano già ricevuto provvedimenti negativi in altri Stati membri.

Infine, analogamente alla corrispondente disposizione contenuta all'articolo 2, la **lettera b) sopprime** le parole “**in giudizio e**” dal **comma 2 dell'articolo 60** (rubricato “Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro”) del decreto legislativo n. 209 del 2005” con riguardo ai poteri di cui è munito il **rappresentante generale della sede secondaria**.

Pertanto, in base alla nuova formulazione, il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa [si eliminano le parole “in giudizio e”] davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.

Articolo 6
(Modifiche al Titolo VI del CAP – Esercizio dell’attività di riassicurazione)

L’**articolo 6** inserisce delle disposizioni di coordinamento e di semplificazione informativa per il **nuovo regime delle imprese piccole e non complesse** nell’ambito delle disposizioni che disciplinano l’**esercizio dell’attività di riassicurazione (lettera a)** del comma 1).

Inoltre, vengono introdotte delle **semplificazioni informative** con riguardo alle **imprese di riassicurazione e di riassicurazione captive (lettera b)** del comma 1).

In tal senso, l’**articolo 6, comma 1, lettere a) e b)**, introduce delle modifiche agli **articoli 62 e 66-sexies.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005** (c.d. “**Codice delle assicurazioni private – CAP**”), in materia di **esercizio dell’attività di riassicurazione** per le **imprese piccole e non complesse**, nonché obblighi informativi per le **imprese di riassicurazione e di riassicurazione captive**.

In tal modo, si è inteso **rafforzare il principio di proporzionalità e revisione della disciplina dell’informativa prudenziale e pubblica**, in recepimento delle disposizioni di cui all’articolo 1, punti 12), 15) e 25) della [**direttiva \(UE\) 2025/2**](#).

L’articolo 1 della direttiva (UE) 2025/2 introduce delle modifiche alla [**direttiva 2009/138/CE**](#) (Solvency II).

In particolare, il **punto 12)** modifica l’**articolo 29**, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, concernente i principi generali di vigilanza. In particolare, in base al nuovo **paragrafo 3**, gli Stati membri garantiscono che **i requisiti stabiliti nella direttiva siano applicati in modo proporzionato** alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in particolare **per** quanto riguarda **le imprese classificate come imprese piccole e non complesse**.

Il **punto 15)** modifica l’**articolo 35** della direttiva 2009/138/CE, concernente le **informazioni da fornire a fini di vigilanza**. In particolare, in base al nuovo **paragrafo 5 bis**, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza una **relazione periodica a fini di vigilanza** contenente informazioni sull’attività e sulle prestazioni dell’impresa, sul sistema di *governance*, sul profilo di rischio, sulla valutazione per fini di solvibilità, nonché sulla gestione del capitale nel periodo oggetto della relazione. Per le **imprese piccole e non complesse** si precisa che la **frequenza di tale relazione** corrisponde ad **ogni 3 anni o, se consentito dall’autorità di vigilanza, fino a una volta ogni 5 anni**.

Il **punto 25)** sostituisce l'**articolo 51** della direttiva 2009/138/CE, concernente il **contenuto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria**. In particolare, il **paragrafo 4**, stabilisce che le **imprese di riassicurazione captive** non sono tenute a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le condizioni seguenti:

- a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche;
- b) i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi;
- c) i prestiti in essere con l'impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive; e
- d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici.

Il successivo **paragrafo 5** stabilisce che, in deroga al paragrafo 1, **le imprese di riassicurazione possono scegliere di non pubblicare la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari**.

Nello specifico, il comma 1, **lettera a)**, inserendo il nuovo **comma 2-bis** all'**articolo 62** (rubricato "**Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica**") del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce che **l'impresa piccola e non complessa applica le disposizioni del Titolo III, Capo IV-*quinquies* - Imprese piccole e non complesse**. Il Capo IV-*quinquies* reca, pertanto, il regime delle imprese piccole e non complesse, ed è stato inserito nel CAP dall'articolo 3 del presente schema di decreto legislativo (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda del *dossier*).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la modifica ha finalità di coordinamento sistematico e assicura che anche le imprese disciplinate dal Titolo VI, ossia le imprese di riassicurazione, possano beneficiare del nuovo regime di proporzionalità introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2.

La disposizione si raccorda con le innovazioni introdotte dalla revisione della direttiva *Solvency II* in materia di imprese piccole e non complesse e consente l'applicazione delle corrispondenti misure di semplificazione anche alle imprese di riassicurazione che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale.

La successiva **lettera b)** inserisce due commi aggiuntivi, **comma 1-bis e comma 1-ter**, all'[articolo 66-sexies.1](#) (rubricato “**Informativa e processo di controllo prudenziale**”) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare, il **comma 1-bis** stabilisce che, in deroga al comma 1, **l’impresa di riassicurazione possa scegliere di non pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.**

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 66-sexies.1, alle imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter del CAP, ovvero quelle concernenti l’informativa ed il processo di controllo prudenziale.

In tal modo, viene recepito il contenuto dell’articolo 51, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, sopra menzionato.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introduce una misura di semplificazione dell’informativa pubblica, coerente con le peculiarità dell’attività riassicurativa e con l’assenza, nel modello di *business* delle imprese di riassicurazione, del rapporto diretto con la generalità dei contraenti tipico dell’assicurazione diretta.

La modifica si inserisce nell’ambito delle misure di proporzionalità introdotte dalla revisione della direttiva Solvency II, volte a calibrare gli obblighi informativi in funzione della natura e della complessità dell’attività esercitata.

Il **comma 1-ter** introduce una disciplina specifica per **l’impresa di riassicurazione captive**.

Nello specifico, in base alla nuova disposizione, tale impresa:

- I. **non è obbligata alla pubblicazione della parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari;**
- II. **è tenuta soltanto ad includere**, nella parte destinata ai professionisti del mercato, **i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea**, purché siano verificate le seguenti **condizioni**:
 - **gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo** di cui fa parte l’impresa di riassicurazione *captive*, oppure **persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l’attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 per cento delle riserve tecniche** (condizione di cui alla **lettera a)** del presente comma 1-ter);
 - **i contratti di assicurazione sottostanti** gli impegni di riassicurazione dell’impresa *captive* **non riguardano un’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile**

nei confronti di terzi (condizione di cui alla **lettera b)** del presente comma 1-ter);

- **i prestiti in essere con l'impresa controllante o con qualsiasi impresa del gruppo**, compresa la tesoreria accentrata dei gruppi, **non superano il 20 per cento del totale delle attività** detenute dall'impresa di riassicurazione *captive* (condizione di cui alla **lettera c)** del presente comma 1-ter);
- la **perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde** può essere **valutata in modo deterministico** senza ricorrere a metodi stocastici (condizione di cui alla **lettera d)** del presente comma 1-ter).

In tal modo, viene recepito il contenuto dell'articolo 51, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, sopra menzionato.

Articolo 7

(Modifiche al Titolo VII del CAP – Assetti proprietari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione)

L'articolo 7 reca delle disposizioni che modificano la **nozione di influenza dominante** ai fini dell'individuazione dei rapporti di gruppo (dando rilievo, salvo prova contraria, anche alle situazioni in cui tale influenza sia **esercitata mediante un coordinamento centralizzato sulle decisioni dell'altra impresa**), nonché le informazioni che l'**impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'IVASS** nelle ipotesi di **sostituzione dei soggetti** che svolgono **funzioni di amministrazione, direzione e di controllo o sono titolari di funzioni fondamentali**.

In tal senso, l'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, introduce delle modifiche agli **articoli 72 e 76 del decreto legislativo n. 209 del 2005** (c.d. "**Codice delle assicurazioni private – CAP**"), in materia di **assetti proprietari**. Le modifiche riguardano specificatamente la nozione di **influenza dominante** rilevante ai fini dell'individuazione dei rapporti di gruppo, nonché i **requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza** degli **esponenti aziendali** e dei titolari delle funzioni fondamentali.

In tal modo, si è inteso **rafforzare il presidio sui requisiti soggettivi** applicabili agli **organi di amministrazione, direzione e controllo e ai titolari delle funzioni fondamentali**, in coerenza con l'obiettivo di migliorare la qualità della governance delle imprese di assicurazione e riassicurazione perseguito dalla [direttiva \(UE\) 2025/2](#).

Nello specifico, il comma 1, **lettera a)**, modificando **comma 2 dell'articolo 72** (rubricato "**Nozione di controllo**") del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce che il controllo si considera esistente, **salvo prova contraria, nelle forme dell'influenza dominante anche** quando tale influenza sia **esercitata mediante un coordinamento centralizzato sulle decisioni dell'altra impresa** (nella versione vigente si fa riferimento al controllo esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria).

Resta fermo che debbano, in ogni caso, ricorrere le seguenti situazioni:

- **esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-**

bis del codice civile (situazione di cui alla lettera *a*) del comma 2, articolo 72 del CAP);

- possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza (situazione di cui alla lettera *b*) del comma 2, articolo 72 del CAP);
- sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: (1) la trasmissione degli utili o delle perdite; (2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; (3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; (4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese (situazione di cui alla lettera *c*) del comma 2, articolo 72 del CAP);
- l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione (situazione di cui alla lettera *d*) del comma 2, articolo 72 del CAP).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la novella assume particolare rilievo sistematico perché consente di intercettare assetti nei quali l'influenza non si manifesta esclusivamente attraverso un tradizionale rapporto partecipativo o societario, ma mediante forme sostanziali di direzione unitaria o di coordinamento delle decisioni rilevanti. Tale intervento è coerente con le ulteriori modifiche apportate al Titolo XV in materia di vigilanza di gruppo, che valorizzano la possibilità di individuare gruppi assicurativi anche sulla base di elementi di coordinamento sostanziale.

La successiva **lettera b), punto n. 1)**, **inserisce** un comma aggiuntivo, **comma 1-bis**, all'[articolo 76](#) (rubricato “**Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali**”) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare, il **comma 1-bis** stabilisce che l'**impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'IVASS** tutte le seguenti informazioni:

- la **sostituzione** dei soggetti che svolgono **funzioni di amministrazione, direzione e di controllo** o sono titolari di funzioni fondamentali;
- i **motivi** della sostituzione; e
- tutte le informazioni necessarie per valutare l'**idoneità dei nuovi soggetti** ai sensi dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, se le

nuove persone soddisfano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 209 del 2005, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Ai sensi del successivo comma 1-*quater*, Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

- a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;
- c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
- d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Il comma 1-*quinquies* stabilisce che con il regolamento, di cui al comma 1-*quater*, sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Conseguentemente, il successivo **punto n. 2)** modifica la **rubrica** dell'articolo 76 con la seguente: “**Requisiti e criteri di idoneità**”.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la nuova disposizione rafforza il controllo reputazionale sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle funzioni fondamentali, introducendo un riferimento espresso a fattispecie penalmente rilevanti che possono compromettere l'affidabilità dei soggetti cui sono affidati compiti di governo, controllo e presidio prudenziale. Inoltre, prosegue la relazione illustrativa, la previsione rafforza il carattere continuativo del controllo dell'IVASS sugli assetti di governance, evitando che la verifica dei requisiti si esaurisca al momento della nomina e assicurando che ogni mutamento rilevante negli organi o nelle funzioni aziendali sia tempestivamente portato a conoscenza dell'Autorità.

Articolo 8 ***(Modifiche al Titolo XIV del CAP - vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione)***

L'**articolo 8** reca delle disposizioni che modificano la disciplina della **vigilanza prudenziale** delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, vengono introdotte delle disposizioni in materia: (i) di **gestione del rischio di liquidità; di poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali; misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale;** (ii) di **cooperazione tra l'IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro** (ospitante o di origine) per le **attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi rilevanti** (per il mercato italiano o dello Stato membro) svolte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

In tal senso, l'**articolo 8, comma 1, lettere da a) e l)**, introduce delle modifiche al **Titolo XIV del decreto legislativo n. 209 del 2005** (c.d. "**Codice delle assicurazioni private – CAP**"), in materia di **vigilanza sulle imprese e sugli intermediari**, al fine di **rafforzare i poteri dell'IVASS in materia di cooperazione e coordinamento con le altre autorità europee** ed ampliare gli obblighi informativi relativi alle attività svolte in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi e valorizza il ruolo dell'AEAP (EIOPA) quale soggetto di coordinamento e supporto alla convergenza della vigilanza.

In tal modo, si è inteso **assicurare una supervisione maggiormente integrata ed efficace delle imprese operanti su base transfrontaliera, rafforzando la tutela dei contraenti e il corretto funzionamento del mercato assicurativo europeo**, in coerenza con le modifiche apportate dalla **[direttiva \(UE\) 2025/2](#)** agli articoli 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies, 152-sexies, 152-septies, 152-octies, 155, 158, 162 e alle ulteriori disposizioni della direttiva 2009/138/CE.

Nello specifico, il comma 1, **lettera a)**, modificando **comma 2** dell'**[articolo 190](#)** (rubricato "**Obblighi di informativa**") del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce che l'IVASS possa esercitare i poteri di cui al comma 1 (ossia di richiesta documentale) anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, **nonché del soggetto incaricato della verifica di cui all'articolo 47-septies, comma 7** (revisore legale o società

di revisione che certifica la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria).

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, l'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

Inoltre, ai sensi della vigente formulazione del **comma 2**, i poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione [lo scheda di decreto legislativo *de quo* propone l'aggiunta delle seguenti parole **“nonché del soggetto incaricato della verifica di cui all'articolo 47-septies, comma 7”**]. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la citata modifica all'articolo 190 coordina la disciplina della revisione e dei controlli esterni con la nuova configurazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Accanto al revisore legale o alla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti, viene infatti richiamato anche il soggetto incaricato della verifica di cui all'articolo 47-septies, comma 7. La disposizione assicura coerenza tra il sistema dei controlli e le innovazioni introdotte in materia di informativa prudenziale pubblica.

La **lettera b)**, modificando il **comma 1** dell'[articolo 191](#) (rubricato **“Potere regolamentare”**) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce che l'IVASS, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle **norme contenute nel presente codice, delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, delle raccomandazioni, delle linee guida e di altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le materie ivi elencate.**

La **lettera c)** inserisce *ex-novo* il **Capo 1-bis - Strumenti macroprudenziali** composto dagli **articoli 191-bis (gestione del rischio di liquidità), 191-ter (poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali) e 191-quater (misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale).**

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'intervento costituisce una delle principali innovazioni della direttiva (UE) 2025/2 e mira a rafforzare la capacità dell'autorità di vigilanza di fronteggiare rischi di liquidità, vulnerabilità

finanziarie e shock eccezionali a livello settoriale che possano incidere sulla tutela dei contraenti o sulla stabilità del sistema finanziario.

Nello specifico, l'**articolo 191-bis** (rubricato "**Gestione del rischio di liquidità**"), al **comma 1**, disciplina la gestione del **rischio di liquidità**, di cui all'articolo 30-bis, comma 3, lettera *d*), da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, tali imprese gestiscono il rischio di liquidità **garantendo il mantenimento di una liquidità adeguata ad assolvere i propri impegni finanziari**, nei confronti dei **contraenti e altre controparti**, nel momento in cui diventano **esigibili**, anche in condizioni di stress.

A tal fine, il successivo **comma 2**, stabilisce che l'impresa – di assicurazione o di riassicurazione – debba **elaborare e aggiornare un piano di gestione del rischio di liquidità** comprendente:

- (i) un'**analisi della liquidità nel breve termine**;
- (ii) la **previsione di flussi di cassa in entrata e in uscita** in relazione alle attività e alle passività;
- (iii) estensione del piano di gestione del rischio di liquidità anche all'**analisi della liquidità di medio e lungo periodo**, su **richiesta dell'IVASS**;
- (iv) sviluppo e aggiornamento di una serie di **indicatori del rischio di liquidità** per individuare, monitorare e affrontare potenziali stress di liquidità.

Il **comma 3** stabilisce che il suddetto **piano di gestione del rischio di liquidità** debba essere presentato **nell'ambito delle informazioni che l'impresa** – di assicurazione o di riassicurazione – **trasmette all'IVASS**, ai fini del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quater*, comma 1.

Il successivo **comma 4** **esonera dall'obbligo** di predisporre il piano di gestione del rischio di liquidità l'**impresa piccola e non complessa** e l'impresa che ha ottenuto, ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies*, la previa approvazione dell'IVASS per le misure di proporzionalità.

Infine, il **comma 5** stabilisce che in caso di **aggiustamento di congruità** (*ex* articolo 36-*quinquies*) o di **aggiustamento per volatilità** (*ex* articolo 36-*septies*), **l'impresa può combinare il piano di gestione del rischio di liquidità con il piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti** (previsto dal comma 5 dell'articolo 30-*bis*).

Ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 5, del CAP, l'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-*quinquies* o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-*septies*, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.

L'articolo 191-ter (rubricato “**Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali**”), al **comma 1**, stabilisce che l'IVASS **monitora la liquidità dell'impresa** di assicurazione o di riassicurazione nell'ambito del processo di controllo prudenziale (*ex* articolo 47-quinquies). Comunica all'impresa l'eventuale riscontro di **rischi di liquidità rilevanti**, richiedendo informazioni sulle modalità con cui l'impresa stessa intende affrontare tali rischi.

Il **comma 2** stabilisce che, qualora sia comprovata l'**esistenza di rischi o carenze rilevanti e in assenza di rimedi efficaci** adottati dall'impresa, l'IVASS ha il potere di **imporre all'impresa di rafforzare la propria posizione di liquidità**.

Il successivo **comma 3** stabilisce che l'IVASS **riesamina**, con **cadenza almeno semestrale**, le misure adottate ai sensi del precedente comma 2. In caso di adozione da parte dell'impresa di rimedi efficaci, l'IVASS procede con la **revoca** tali misure.

In aggiunta, la norma dispone che l'IVASS condivide, se del caso, con l'AEAP le prove delle vulnerabilità sui rischi di liquidità.

Il **comma 4** stabilisce che, qualora i rischi di liquidità rappresentino una **minaccia imminente** per la **tutela dei contraenti o** per la **stabilità del sistema finanziario**, l'IVASS può adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese, ivi inclusi i seguenti provvedimenti specifici e temporanei di:

- **limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi** ad azionisti e a creditori subordinati (**lettera a**) del comma 4);
- **limitazione o sospensione di altri pagamenti** ad azionisti e ad altri creditori subordinati (**lettera b**) del comma 4);
- **limitazione o sospensione del riacquisto di azioni** e del rimborso o del riscatto di elementi dei fondi propri (**lettera c**) del comma 4);
- **limitazione o sospensione di distribuzione dei bonus** o di altre remunerazioni variabili (**lettera d**) del comma 4);
- **sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita** (**lettera e**) del comma 4).

Per espressa previsione normativa, restano fermi i poteri di interventi previsti dall'articolo 188 del CAP.

Il successivo **comma 5** pone dei **limiti all'esercizio del potere di sospensione** di cui alla **lettera e**) del comma 4, vale a dire:

- può essere esercitato **soltanto in circostanze eccezionali** che riguardano l'impresa, quale **misura di ultima istanza** da adottarsi a **tutela dell'interesse collettivo dei contraenti e dei beneficiari**;
- l'IVASS esercitata tale potere, **previa valutazione dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti e dei beneficiari**, anche in un contesto transfrontaliero;

- l'IVASS è tenuta a **rendere pubblici i motivi** dell'esercizio di tale potere.

Il **comma 6** definisce l'**effetto del provvedimento** di cui alla lettera e) del comma 4, nei termini che seguono: **sospensione dei diritti di riscatto per un periodo non superiore a 3 mesi**, prorogabile ove sussistano i motivi che ne hanno giustificato l'adozione. Tuttavia, ove non sussistano più le ragioni giustificative, il provvedimento deve essere revocato.

Il **comma 7** stabilisce le seguenti **limitazioni** in capo all'**impresa di assicurazione o di riassicurazione**, nelle more della **sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita e fino** all'adozione del provvedimento di **revoca** da parte dell'IVASS:

- **non effettua distribuzioni o altri pagamenti ad azionisti** o ad altri creditori subordinati (**lettera a)** del comma 7);
- **non procede al riacquisto di azioni** o al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri (**lettera b)** del comma 7);
- **non distribuisce bonus o altre remunerazioni variabili** a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo, ai titolari di funzioni fondamentali o all'alta direzione (**lettera c)** del comma 7).

Per espressa previsione normativa viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 191-*quater*, comma 7.

Il **comma 8** impone all'IVASS un **adeguato coordinamento con il Comitato per le Politiche Macroprudenziali**. Infatti, l'IVASS deve informare tempestivamente tale Comitato dell'intenzione di avvalersi dei poteri indicati ai precedenti commi 5, 6 e 7, nonché di valutare congiuntamente i potenziali effetti indesiderati previsti dal comma 6.

Il **comma 9** stabilisce che l'IVASS sia tenuta a **comunicare l'esercizio dei poteri**, di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, all'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni aziendali o professionali (**AEAP**) e al Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (**CERS**). Ciò al fine di affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.

Il **comma 10** impone all'IVASS, nell'esercizio dei **poteri** di cui al precedente **comma 4**, di tener conto dei **criteri di proporzionalità** (alla **natura**, alla **portata** e alla **complessità dei rischi inerenti all'attività** di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione) di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3.

Diversamente, il **comma 11** stabilisce che, nell'esercizio dei **poteri** di cui al precedente **comma 5**, l'IVASS debba tener conto delle **prove risultanti dal processo di controllo prudenziale e di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria** delle imprese interessate. Tale valutazione deve essere effettuata in linea con quanto disposto dall'articolo 30-*ter*, comma 2, lettere a) e b), ovverosia con riguardo al

fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa (tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa) e all'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali, nonché dei requisiti in materia di riserve tecniche.

Invero, con riguardo all'esercizio dei medesimi poteri di cui al comma 5, il **comma 12** prescrive all'IVASS di esercitarli nei confronti delle imprese qualora le circostanze eccezionali, richiamate in tale comma, riguardino la **totalità o una parte significativa del mercato assicurativo**.

Infine, il **comma 13** dispone che dell'esercizio dei poteri, di cui al precedente **comma 12**, l'IVASS sia tenuta a darne **comunicazione**:

- all'**AEAP** e;
- al **CERS**, qualora la misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.

Quanto al contenuto, la comunicazione deve comprendere: (i) la descrizione della misura adottata; (ii) la durata; (iii) i motivi dell'esercizio dei poteri di cui al comma 12, ivi incluse le ragioni a sostegno dell'efficacia e proporzionalità della stessa rispetto agli impatti negativi sui contraenti.

L'**articolo 191-quater** (rubricato "**Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale**"), al **comma 1**, stabilisce che l'IVASS possa **adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese** – di assicurazione o di riassicurazione – durante periodi in cui si manifestano **shock eccezionali a livello settoriale**. Tali misure possono essere adottate qualora tali eventi eccezionali possano minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 223-bis del CAP (misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione).

Il **comma 2** consente all'IVASS di imporre, durante i citati **periodi di shock eccezionali a livello settoriale**, all'impresa che abbia un **profilo di rischio** particolarmente **vulnerabile** l'adozione almeno delle seguenti misure:

- **limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi** ad azionisti e ad altri creditori subordinati (**lettera a**) del comma 2);
- **limitazione o sospensione di altri pagamenti** ad azionisti e ad altri creditori subordinati (**lettera b**) del comma 2);
- **limitazione o sospensione del riacquisto di azioni** e del rimborso o del riscatto di elementi dei fondi propri (**lettera c**) del comma 2);
- **limitazione o sospensione della distribuzione di bonus** o di altre remunerazioni variabili (**lettera d**) del comma 2).

Il **comma 3** impone all'IVASS un **adeguato coordinamento con il Comitato per le Politiche Macroprudenziali**. Infatti, l'IVASS deve informare tempestivamente tale Comitato dell'intenzione di avvalersi dei poteri indicati al presente articolo, nonché di valutare congiuntamente gli shock eccezionali a livello settoriale previsti dal comma 2.

Il **comma 4** impone all'IVASS, nell'esercizio del **potere** di cui al precedente **comma 2**, di tener conto dei **criteri di proporzionalità** (alla **natura**, alla **portata** e alla **complessità dei rischi inerenti all'attività** di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione) di cui all'articolo 3-bis, comma 3, nonché dell'esistenza di **limiti di tolleranza al rischio approvati dall'impresa** e di soglie nel relativo sistema di gestione dei rischi.

In aggiunta, il **comma 5** stabilisce che, nell'esercizio del medesimo **potere** di cui al **comma 2**, l'IVASS debba tener conto delle **prove risultanti dal processo di controllo prudenziale** e di una **valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria** dell'impresa interessata. Tale valutazione deve essere effettuata in linea con quanto disposto dall'articolo 30-ter, comma 2, lettere *a)* e *b)*, ovverosia con riguardo al fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa (tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa) e all'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali, nonché dei requisiti in materia di riserve tecniche.

Il successivo **comma 6** stabilisce che le misure, di cui al comma 2, debbano applicarsi **finché sussistono le ragioni** che ne hanno determinato l'adozione. Per tale motivo, la norma prescrive che tali misure siano **riesaminate** dall'IVASS, **con cadenza almeno trimestrale**, e siano da questa **revocate** qualora non sussistano più le ragioni giustificative.

Infine, il **comma 7** sancisce la **sospensione o limitazione delle operazioni infragruppo significative** (individuare ai sensi dell'articolo 216, commi 1, 2 e 3) **e delle distribuzioni di dividendi**, qualora tali operazioni costituiscano – ai fini del presente articolo – una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di almeno una delle imprese appartenenti al gruppo.

Inoltre, la norma impone all'IVASS la **preventiva consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo**, prima di procedere con la sospensione o limitazione delle operazioni con il resto del gruppo, qualora essa stessa sia l'autorità di vigilanza dell'impresa partecipata o controllata.

La **lettera d)**, punti n. 1) e n. 2), modificando l'[**articolo 192**](#) (rubricato “**Imprese di assicurazione italiane**”) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce con riferimento alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e soggette alla vigilanza prudenziale dell'IVASS con riguardo sia all'attività svolta in Italia, sia quella svolta in altri Stati membri UE, che:

- l'IVASS, **in conformità alle disposizioni dell'Unione europea**, esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Inoltre, nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza, la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici con cui le imprese forniscono la prestazione (modifiche – evidenziate in neretto – apportate dal **punto n. 1)** al **comma 2** del citato articolo 192);
- qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro *ex* articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti, **compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori**, derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante prestazione (modifiche – evidenziate in neretto – apportate dal **punto n. 2)** al **comma 4-*bis*** del citato articolo 192).

Il successivo **punto n. 3)** **inserisce** delle disposizioni aggiuntive ai **nuovi commi da 4-*ter* a 4-*septies***.

Nello specifico, ai sensi del nuovo **comma 4-*ter***, qualora l'**autorità dello Stato membro ospitante** ritenga che le **attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi** siano **rilevanti per il suo mercato**, ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), punto n. 2), del CAP, **l'IVASS viene informata** dalla medesima autorità.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in commento inserisce all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la nuova lettera *f-bis*) recante la definizione di “attività transfrontaliera significativa”: attività di assicurazione o di riassicurazione svolta in un determinato Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che soddisfi uno qualsiasi dei seguenti requisiti: (1) l'ammontare annuo totale di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa nello Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi è superiore a euro 15.000.000; (2) **le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera**

prestazione di servizi sono considerate rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1 del presente *dossier*.

Il **comma 4-quater** disciplina l'ipotesi in cui l'IVASS si trovi in **disaccordo sulla valutazione circa la rilevanza delle attività** svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi di cui al precedente comma 4-ter. In tal caso, l'IVASS deve informare, entro un mese, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, precisandone i motivi. La norma precisa che, in caso di disaccordo tra le due autorità di vigilanza, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne assistenza in conformità all'articolo 19 del [regolamento \(UE\) 1094/2010](#).

L'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010 disciplina la risoluzione di controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere.

Il **comma 4-quinquies** disciplina l'ipotesi in cui l'IVASS riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante una **richiesta di informazioni concernente l'attività di un'impresa di assicurazione** operante nel territorio di detto Stato membro. Ai sensi di tale disposizione, l'IVASS è tenuta a fornire tali informazioni **entro 20 giorni lavorativi** dalla data di ricezione della richiesta nella lingua ufficiale (o nelle lingue ufficiali) dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

Il **comma 4-sexies** riconosce una **proroga di ulteriori 20 giorni lavorativi** del termine per la fornitura delle suddette informazioni, qualora, in casi debitamente giustificati, le informazioni richieste **non siano prontamente a disposizione dell'IVASS**.

Infine, il **comma 4-septies** stabilisce che l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possa **rivolgere direttamente la richiesta all'impresa di assicurazione italiana**, qualora l'IVASS non adempia entro i termini previsti dai due commi precedenti (20 ovvero 40 giorni). Di tale richiesta l'IVASS viene informata dalla medesima autorità di vigilanza, mentre l'impresa interessata sarà tenuta a fornire tempestivamente le informazioni prevista al comma 4-quinquies.

La **lettera e)**, punti n. 1) e n. 2), modificando l'[articolo 193](#) (rubricato "**Imprese di assicurazione di altri Stati membri**") del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce con riferimento alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri e soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche con riguardo all'attività svolta – in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi – in Italia, che:

- qualora l'IVASS ritenga che le **attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi** siano

rilevanti per il mercato italiano, ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), punto n. 2), del CAP, l'**autorità dello Stato membro di origine viene informata** dalla medesima autorità italiana (**nuovo comma 1-quater**, inserito ai sensi del **punto n. 1**), nel citato articolo 193);

- nel caso in cui l'**autorità di vigilanza dello Stato membro di origine** si trovi in **disaccordo** sulla valutazione circa la rilevanza delle attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, **informa l'IVASS**. La norma precisa che, in caso di disaccordo tra le due autorità di vigilanza, l'IVASS **può rinviare la questione all'AEAP** e richiederne assistenza in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010 (**nuovo comma 1-quinquies**, inserito ai sensi del **punto n. 1**), nel citato articolo 193);
- qualora l'**autorità di vigilanza dello Stato membro di origine** dell'impresa di assicurazione **riceva dall'IVASS una richiesta di informazioni concernente l'attività dell'impresa** operante in Italia, la prima autorità è tenuta a fornire tali informazioni **entro 20 giorni lavorativi** dalla data di ricezione della richiesta in lingua italiana. Si riconosce altresì una **proroga di ulteriori 20 giorni lavorativi** del termine per la fornitura delle suddette informazioni, in casi debitamente giustificati (**nuovo comma 6-bis**, inserito ai sensi del **punto n. 2**), nel citato articolo 193);
- l'IVASS **può rivolgere direttamente la richiesta all'impresa di assicurazione**, qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisca le informazioni entro i termini previsti dal comma precedente (20 ovvero 40 giorni). Di tale richiesta l'IVASS informata l'altra autorità di vigilanza (prima di inoltrare la richiesta all'impresa), mentre l'impresa interessata sarà tenuta a fornire tempestivamente le informazioni prevista al comma 6-bis (**nuovo comma 6-ter**, inserito ai sensi del **punto n. 2**), nel citato articolo 193).

Conseguentemente, la **lettera f)**, punti n. 1) e n. 2), modificando l'[articolo 193](#) (rubricato "**Imprese di riassicurazione italiane**") del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilisce con riferimento alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e soggette alla vigilanza prudenziale dell'IVASS con riguardo sia all'attività svolta in Italia, sia quella svolta in altri Stati membri UE o in quello di Stati terzi, che:

- nei confronti delle imprese di riassicurazione, l'IVASS, l'IVASS, **in conformità alle disposizioni dell'Unione europea**, esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante

verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi (modifiche – evidenziate in neretto – apportate dal **punto n. 1)** al **comma 2** del citato articolo 195);

- alle imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3, 4, *4-bis*, **4-ter**, **4-quater**, **4-quinquies**, **4-sexies** e **4-septies**, previste per le imprese di assicurazione italiane (modifiche – evidenziate in neretto – apportate dal **punto n. 2)** al **comma 3** del citato articolo 195).

La relazione illustrativa chiarisce che le modifiche agli articoli 192 e 195 del CAP danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli della direttiva 2009/138/CE concernenti la cooperazione tra autorità competenti e la vigilanza sulle attività esercitate in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi. In particolare, le disposizioni precisano che l'esercizio dei poteri dell'IVASS avviene in conformità al quadro normativo dell'Unione europea e ai meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva Solvency II. La novella, pur avendo prevalentemente natura di coordinamento sistematico, rafforza il raccordo tra i poteri nazionali di vigilanza e il sistema europeo di supervisione assicurativa, assicurando una maggiore coerenza nell'esercizio delle competenze dell'IVASS nei confronti delle imprese operanti su base transfrontaliera. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della cooperazione tra autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante perseguito dalla direttiva (UE) 2025/2, volto a migliorare la tutela dei contraenti e la tempestiva individuazione di situazioni di rischio nelle attività transfrontaliere significative.

Allo stesso modo, la **lettera g)** modifica l'[articolo 195-bis](#) (rubricato “**Imprese di riassicurazione di altri Stati membri**”) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, con riguardo alle imprese di riassicurazione con sede legale in altri Stati membri che sono soggetti alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro di origina anche con riguardo all'attività svolta – in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi – in Italia.

Nello specifico, inserendo il **nuovo comma 1-ter** al citato articolo 195 del CAP, stabilisce che **a tali imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 1-quater, 1-quinquies, 6-bis e 6-ter**, previste per le imprese di assicurazione di altri Stati membri.

La **lettera h)** modifica l'[articolo 203](#) (rubricato “**Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa**”) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente le casistiche in cui l'IVASS consulta, in via preliminare, le autorità competenti degli Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni (comma 1):

- sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro (lettera *a*) del comma 1);
- sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro (lettera *b*) del comma 1;
- sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro (lettera *c*) del comma 1).

Nello specifico, mediante inserimento del **nuovo comma 3-bis** al citato articolo 203 del CAP, si stabilisce che, qualora l'IVASS abbia consultato una o più autorità e l'autorità di vigilanza consultata le abbia chiesto, entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione, di **valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione**, l'IVASS tiene conto delle **conclusioni della valutazione congiunta** al momento dell'adozione della propria decisione finale.

Allo stesso modo, qualora l'IVASS sia stata consultata dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa, **può chiedere** alla stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazione, **di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione**.

La **lettera i)** inserisce due nuovi articoli al decreto legislativo n. 209 del 2005:

- **articolo 205-quater** (rubricato “**Cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative**”); e
- **articolo 205-quinquies** (rubricato “**Cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine in relazione ad attività transfrontaliere significative**”).

In particolare, il nuovo **articolo 205-quater**, al **comma 1**, stabilisce nei casi di **attività transfrontaliere significative**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), del CAP, l'IVASS debba **collaborare con le autorità degli altri Stati membri**. Ciò al fine di **valutare se l'impresa abbia una**

comprensione chiara e una sana gestione dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante.

Il **comma 2** stabilisce che la **cooperazione** tra le autorità di vigilanza deve essere **commisurata ai rischi** connessi alle attività transfrontaliere significative, nonché individua i seguenti **aspetti minimi** che deve riguardare:

- **sistema di governo societario**, compresi la capacità dell'organo di amministrazione, direzione e controllo di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, gli strumenti di gestione dei rischi, i controlli interni in atto e le procedure di conformità per l'attività transfrontaliera (**lettera a**) del comma 2);
- **esternalizzazione e accordi di distribuzione** (**lettera b**) del comma 2);
- **strategia aziendale e gestione dei sinistri** (**lettera c**) del comma 2);
- **protezione dei consumatori** (**lettera d**) del comma 2).

Il **comma 3** disciplina **gli obblighi informativi** in capo all'IVASS.

Più precisamente, l'IVASS è tenuta ad **informare tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante** qualora, all'esito del processo di controllo prudenziale concernente le attività transfrontaliere significative, **siano state individuate**:

- **problematiche potenziali di conformità** rispetto alle disposizioni (legislative e amministrative) applicabili nello Stato membro ospitante o di origine; ovvero
- **problematiche sostanziali** relative agli aspetti, di cui al precedente comma 2, che incidono o potrebbero incidere sull'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante.

Il **comma 4** individua le **informazioni** che l'IVASS è tenuta a **fornire all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante** in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative **almeno una volta all'anno**, o più frequentemente qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato lo richieda, nei termini che seguono;

- a) il **Requisito Patrimoniale di Solvibilità** e il **Requisito Patrimoniale Minimo** comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

Secondo le disposizioni del Codice delle assicurazioni private il **Requisito Patrimoniale di Solvibilità** corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno e copre almeno i seguenti rischi:

- a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
- b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

- c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
- d) il rischio di mercato;
- e) il rischio di credito;
- f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

- a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base;
- b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo;
- c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

L'impresa dispone di **fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.**

Il **Requisito Patrimoniale Minimo** è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:

- a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
- b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività;
- c) la funzione lineare, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno;
- d) il livello minimo assoluto è pari a: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000 euro; 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 3) 6.200.000 euro per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.

L'impresa detiene **fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.**

- b) gli **importi dei fondi propri ammissibili a copertura**, rispettivamente, **del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo** comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- c) un'**indicazione delle potenziali preoccupazioni** con riguardo al **calcolo**, da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, delle **riserve tecniche**, nonché agli elementi di cui alle lettere a) e b) precedenti.

Il **comma 5** stabilisce che l'IVASS sia tenuta ad **informare tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante** in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative, qualora individui un **deterioramento delle condizioni finanziarie o un rischio di inosservanza** del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo, **entro i 3 mesi successivi**.

Il **comma 6** dispone che l'IVASS sia tenuta a **fornire tempestivamente informazioni**, diverse da quelle di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, qualora riceva dall'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative una richiesta motivata. In ogni caso, si deve trattare di **informazioni afferenti alla solvibilità, il sistema di governo societario o il modello aziendale di tale impresa**.

Il successivo **comma 7** dispone che, qualora l'IVASS non fornisca tempestivamente le informazioni, di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato **può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza** in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010.

Il **comma 8** disciplina l'ipotesi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative **non rispetta (o vi è il rischio che non rispetterà)** il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo. In tal caso, la norma stabilisce che, nei 3 mesi successivi, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante (in cui tale impresa svolge attività transfrontaliere significative) può chiedere all'IVASS di effettuare un'**ispezione congiunta presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione**, illustrando i motivi di tale richiesta. L'IVASS può accogliere o respingere la richiesta di ispezione congiunta entro 1 mese dalla sua ricezione.

Il successivo **comma 9** stabilisce che, nel caso in cui l'IVASS **accolga l'ispezione congiunta**, questa debba invitare l'AEAP a parteciparvi. La norma precisa che l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata devono giungere a conclusioni congiunte, entro il termine di 2 mesi dalla conclusione dell'ispezione congiunta, includendovi le risposte di vigilanza più adeguate. In tal caso, l'IVASS deve tener conto di tali conclusioni congiunte nel decidere le adeguate risposte di vigilanza.

Il **comma 10** **consente a ciascuna delle due autorità** (l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata) **di rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza**, in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro 2 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9 (quindi 4 mesi, dal termine dell'ispezione congiunta), **qualora non si pervenga a conclusioni congiunte** in esito all'ispezione congiunta. Sono fatte salve le misure ed i poteri di vigilanza spettanti all'IVASS per far fronte

all'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o all'inosservanza o probabile inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

Per espressa previsione normativa, la questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di 2 mesi o dopo che l'IVASS e l'autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al comma 9.

Il **comma 11** stabilisce che in caso di rinvio della questione all'AEAP, ai sensi entro il termine di cui al precedente comma 10, l'IVASS è tenuta a **posticipare l'adozione delle conclusioni finali dell'ispezione congiunta** in attesa di una decisione dell'AEAP, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 1094/2010, **e adegua le proprie conclusioni** alla decisione dell'AEAP. Sia l'IVASS, sia l'altra autorità di vigilanza interessata riconoscono le conclusioni dell'AEAP come determinanti.

Infine, il **comma 12** disciplina l'ipotesi in cui l'IVASS **rifiuti di effettuare un'ispezione congiunta**. In tal caso, l'IVASS è tenuta a spiegare i **motivi** di tale rifiuto per iscritto all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. Qualora l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata siano in disaccordo con i motivi di tale rifiuto, la norma consente all'IVASS di rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza, in conformità al citato articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto da parte dell'IVASS stessa.

Il nuovo **articolo 205-quinquies**, al **comma 1**, stabilisce che l'IVASS possa presentare all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine una **richiesta motivata di informazioni**, diverse da quelle di cui all'articolo 205-quater, commi 3, 4 e 5, con riguardo a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative nel territorio italiano. In tal caso, la norma prescrive che le informazioni oggetto di richiesta debbano riguardare la solvibilità, il sistema di governo societario o il modello aziendale di tale impresa.

Il **comma 2** consente all'IVASS di **rinviare la questione all'AEAP** e richiederne l'assistenza in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, qualora non riceva tempestivamente le informazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina la richiesta da parte dell'IVASS di un'**ispezione congiunta presso l'impresa** – di assicurazione o di riassicurazione – con l'autorità dello Stato membro di origine, indicandone i motivi di tale richiesta. L'ispezione congiunta può essere richiesta, nei 3 mesi successivi, qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative nel territorio della Repubblica non rispetta, o vi è il rischio che non rispetterà, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo.

Il **comma 4** consente a ciascuna delle due autorità (l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata) di rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza, in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro 2 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205-*quater*, comma 9 (quindi 4 mesi, dal termine dell'ispezione congiunta), **qualora non si pervenga a conclusioni congiunte** in esito all'ispezione congiunta.

Per espressa previsione normativa, la questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di 2 mesi o dopo che l'IVASS e l'autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al citato articolo 205-*quater* comma 9.

Infine, il **comma 5** disciplina l'ipotesi in cui l'**autorità dello Stato membro di origine rifiuti di effettuare l'ispezione congiunta** ai sensi del comma 3. In caso di disaccordo con i motivi del rifiuto, la norma consente all'IVASS, di rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro il termine di un mese dalla comunicazione di rifiuto.

La relazione illustrativa chiarisce che le modifiche agli articoli 193, 195-*bis*, 203, 205-*quater* e 205-*quinquies* recepiscono le innovazioni introdotte dalla direttiva volte a rafforzare il monitoraggio delle attività transfrontaliere significative, a rendere più tempestiva la cooperazione tra autorità e ad ampliare i flussi informativi tra l'autorità dello Stato membro di origine, l'autorità dello Stato membro ospitante e l'AEAP (EIOPA), in particolare nei casi in cui emergano rischi per gli assicurati o per la stabilità del mercato.

La **lettera l)**, punti n. 1) e n. 2), modifica l'[articolo 208-*quater*](#) (rubricato “**Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP**”) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nei termini che seguono:

- l'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP o di un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP (modifiche – evidenziate in neretto – apportate dal **punto n. 1)** al **comma 1** del citato articolo 208-*quater*);
- **le disposizioni sul rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante di cui agli articoli 205-*quater* e 205-*quinquies* si applicano anche alle autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione sin dall'istituzione di tale piattaforma di collaborazione e indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolga attività transfrontaliere significative. L'IVASS condivide le**

informazioni con l'AEAP quando sono create piattaforme di collaborazione ai sensi dei commi 1 e 2 (nuovo comma 2-bis inserito, dal punto n. 2), al citato articolo 208-*quater*);

Ai sensi dell'articolo 208-*quater*, comma 2, del CAP, l'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.

- **qualora l'IVASS sia in disaccordo con le altre autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure in merito all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti, può chiedere assistenza all'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1094/2010 (nuovo comma 2-*ter* inserito, dal punto n. 2), al citato articolo 208-*quater*);**
- **qualora l'AEAP abbia chiesto all'IVASS di effettuare un'ispezione presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS avvia tempestivamente l'ispezione e invita l'AEAP e le altre autorità di vigilanza interessate a parteciparvi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205-*quater*, commi 9, 10 e 11 (nuovo comma 2-*quater* inserito, dal punto n. 2), al citato articolo 208-*quater*);**
- **qualora l'IVASS sia in disaccordo con un'altra autorità partecipante a una piattaforma di collaborazione in merito alla condivisione delle informazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere assistenza all'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1094/2010 (nuovo comma 2-*quinquies* inserito, dal punto n. 2), al citato articolo 208-*quater*).**

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica dell'articolo 208-*quater* dà attuazione alle disposizioni europee che valorizzano il ruolo dell'AEAP (EIOPA) nell'ambito della cooperazione tra autorità competenti, del coordinamento delle attività di vigilanza e della promozione della convergenza delle prassi di supervisione nell'Unione europea; l'intervento si inserisce nel più ampio processo di revisione della vigilanza transfrontaliera perseguito dalla direttiva (UE) 2025/2, volto ad assicurare una supervisione maggiormente integrata delle imprese operanti nel mercato unico europeo, una più efficace tutela dei contraenti e una più elevata convergenza delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri.

Articolo 9

(Modifiche al Titolo XV del CAP - Vigilanza sui gruppi assicurativi)

L'**articolo 9** modifica la disciplina in materia di **vigilanza sul gruppo** contenuta nel titolo XV del codice delle assicurazioni private.

Le modifiche riguardano: l'inclusione nell'ambito di applicazione della vigilanza sul gruppo delle imprese che siano sottoposte a **direzione unitaria**, secondo il giudizio dell'IVASS basato su specifici parametri; l'introduzione di disposizioni relative alle **misure di proporzionalità a livello di gruppo** e agli **ostacoli o impedimenti all'esercizio della vigilanza di gruppo**; l'**area di vigilanza di gruppo** e i relativi casi di esclusione da essa; l'introduzione di una disciplina sugli **strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo**; i requisiti richiesti alla **governance del gruppo** ai fini della vigilanza; la vigilanza in relazione al **rischio e alla solvibilità** del gruppo e i relativi **obblighi di comunicazione all'IVASS**, nonché le **metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo**; taluni **obblighi informativi nei confronti dell'IVASS** ai fini del rispetto degli adempimenti inerenti alla vigilanza sul gruppo; la disciplina concernente i **sottogruppi nazionali con società controllante di Stato membro** oppure di **Stato terzo**; le **misure correttive sul gruppo**, ove siano rilevate carenze nel rispetto degli obblighi dettati dalle norme sulla vigilanza.

L'**articolo 9, comma 1**, composto dalle **lettere da a) a aa)**, reca modifiche al titolo XV del [codice delle assicurazioni private](#) (CAP) concernente la **vigilanza sul gruppo**.

Le modifiche in esame danno attuazione alle disposizioni contenute in vari articoli, modificati dalla [direttiva 2025/2/UE](#), compresi nel Titolo III della [direttiva 2009/138/CE](#) (c.d. *Solvency II*) relativo alla "Vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo".

Modifiche al capo I, "Vigilanza sul gruppo" (lettere a)-d))

Si ricorda preliminarmente che l'art. 210 (compreso nel Capo I del titolo XV CAP) individua l'**ambito di applicazione della vigilanza di gruppo**.

Si riporta di seguito l'**elenco delle tipologie di imprese** (di cui al comma 1 dell'art. 210) alle quali si applica la disciplina della vigilanza di gruppo:

- a) imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno

- un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
- b) imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;
 - c) imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
 - d) imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista;
 - e) imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale;
 - f) imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria.

Il comma 2 del medesimo art. 210 stabilisce che l'**IVASS eserciti la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana**, avente sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata. Tale nozione di ultima controllante italiana contenuta è più volte richiamata nelle disposizioni modificate dal presente **articolo 9**.

Riguardo alla vigilanza di gruppo, si veda anche il [Regolamento IVASS n. 22/2016](#).

La **lettera a)** aggiunge tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater) all'art. 210 del codice, prevedendo che l'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) consideri come “gruppo” anche le imprese che siano, a suo giudizio, sottoposte a “direzione unitaria”**.

Qualora le suddette imprese **non abbiano tutte sede in Italia**, l'IVASS può decidere che esse fanno parte di un gruppo sottoposto alla propria vigilanza previa **consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate**.

Sono quindi esplicitati **i fattori** che, in tali casi, devono essere considerati dall'IVASS per giustificare l'attribuzione dello *status* di “gruppo”. Tali fattori comprendono: il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di **influenzare** le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'altra impresa; la **marcata dipendenza** di un'impresa da un'altra impresa o da una persona giuridica o fisica in ragione di transazioni o operazioni rilevanti, anche non finanziarie, comprese l'esternalizzazione e la condivisione del personale; le prove del **coordinamento tra imprese** in merito a decisioni finanziarie o di investimento, compresi investimenti congiunti in imprese controllate o partecipate; le prove relative a **strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti**, anche con riferimento ai canali

distributivi, ai prodotti o ai marchi assicurativi, alla comunicazione o alla commercializzazione.

La **novella** pone in capo all'IVASS l'onere di **motivare dettagliatamente all'impresa controllante a alle autorità interessate** le ragioni poste a base dell'individuazione del gruppo in base ai suddetti fattori.

Ulteriori novelle all'art. 210 hanno carattere formale o di coordinamento.

La **lettera b)** introduce nel codice due nuovi articoli, 210.1 e 210.2, concernenti, rispettivamente, le **misure di proporzionalità a livello di gruppo** e gli **ostacoli alla vigilanza di gruppo**.

Le nuove disposizioni in materia di **proporzionalità** introducono una disciplina per l'**individuazione di gruppi piccoli e non complessi**, sulla base dei criteri **qualitativi e quantitativi** specificati dall'art. 210.1 qui introdotto.

Per quanto concerne la disciplina inerente agli **ostacoli** alla vigilanza, l'articolo 210.2, al comma 1, stabilisce che l'IVASS possa esercitare i poteri di vigilanza, anche diretta, sulle **società di partecipazione assicurativa** o sulle **società di partecipazione finanziaria mista**. Quando le suddette società - aventi sede nel territorio italiano o in un altro Stato membro - controllano imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio italiano (è l'ipotesi prevista dall'art. 210, comma 1, lett. *b*) sopra riportato), le stesse sono chiamate a garantire che:

- a) **gli indirizzi, le procedure e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo siano adeguati al rispetto delle disposizioni sulla vigilanza**, dettate dal titolo XV in oggetto, con riguardo al coordinamento delle imprese all'interno del gruppo, alla prevenzione dei conflitti infragruppo e al rispetto delle politiche adottate nell'ambito del gruppo medesimo;
- b) **la struttura organizzativa del gruppo non ostacoli la vigilanza**, con riguardo alla posizione dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista nella struttura del gruppo, la struttura azionaria e il ruolo svolto da tali soggetti all'interno del gruppo.

Ove non sia rispettata la condizione di cui alla:

- lettera *a*), l'IVASS ha il potere di imporre la **modifica degli indirizzi, delle procedure e della distribuzione dei compiti** tra le imprese del gruppo.
- lettera *b*), l'IVASS adotta misure nei confronti delle suddette società controllanti che mirino ad **assicurare o ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto dei relativi obblighi fissati**. In tale quadro, l'IVASS ha altresì il potere di imporre una **ristrutturazione del gruppo in vista di un'efficace la vigilanza di gruppo**, potere da esercitare comunque in

circostanze eccezionali e previa consultazione dell'AEAP - Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate, motivando tali decisioni notificandole alle imprese controllanti.

Quando si verificano i casi previsti dall'art. 210, comma 1, lettere *a)* e *b)* (v. *supra* l'elenco delle tipologie di imprese sottoposte alla vigilanza di gruppo) e la struttura organizzativa di gruppo impedisca le attività di vigilanza o comunque impedisca il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza da parte del gruppo medesimo, l'IVASS applica le misure atte a ripristinare il rispetto di quanto previsto dal titolo XV in oggetto. A tal fine si prevede che l'IVASS possa esigere la costituzione nell'Unione europea di un'impresa di partecipazione assicurativa o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista o la costituzione nell'Unione europea di un'impresa **cui viene attribuita la responsabilità delle norme sulla vigilanza**, potendo tale impresa esercitare, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, comprese le decisioni finanziarie, nell'ambito del gruppo.

La **lettera c)** contiene una modifica di coordinamento all'art. 210-ter CAP.

La **lettera d)** reca modifiche all'art. 210-quater. Si propone, per tale articolo, la seguente **nuova rubrica**: “**Area di vigilanza di gruppo**” (in luogo della rubrica vigente “Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo”).

Tale articolo 210-quater prevede, al comma 2, che l'IVASS possa escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza quando essa presenti un **interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo** oppure quando sia inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.

La **novella di cui al n. 1) della lettera d)** in esame stabilisce che nella valutazione della condizione dell'interesse trascurabile l'IVASS assicuri il rispetto delle seguenti condizioni: a) la **dimensione dell'impresa**, in termini di attivi totali e di riserve tecniche, è **esigua** rispetto a quella di altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso; b) l'esclusione dell'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo **non avrebbe un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo**; c) i **rischi qualitativi e quantitativi**, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, che l'impresa pone o può porre per il gruppo nel suo complesso **sono irrilevanti**.

Il **n. 2 della lettera d)** in esame introduce commi aggiuntivi nel medesimo art. 210-quater.

Si prevede (commi 5-bis e 5-ter) che in caso di **esonero di imprese dalla vigilanza di gruppo** (in conformità ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo) l'IVASS consulti l'AEAP e le altre autorità interessate. Si prevede, altresì,

che l'esonero si determini solo in casi **eccezionali** e debba essere **debitamente motivato** nei confronti di AEAP e delle altre autorità interessate. La decisione sull'esclusione è **valutata periodicamente, con cadenza almeno annuale**. Ove, anche a seguito di tale valutazione, talune imprese siano nuovamente incluse nell'ambito della vigilanza di gruppo, l'IVASS ne dà comunicazione all'AEAP e alle altre autorità interessate. Inoltre, l'IVASS: consulta l'AEAP e le altre autorità interessate prima di escludere l'ultima società controllante dalla vigilanza di gruppo quando essa presenti un interesse trascurabile; valuta l'impatto dell'esercizio della vigilanza di gruppo sulla solvibilità del gruppo. Non è applicabile l'esclusione dalla vigilanza quando essa comporti un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.

Il comma 5-*quater*, di cui si propone l'introduzione, specifica che l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, come disciplinato dall'art. 210, comma 1, è individuato in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *r-bis*), contenente la **definizione di gruppo**; si tratta di lettera modificata dall'**articolo 1 del presente schema di decreto**.

Il medesimo comma 5-*quater* prevede, inoltre, che quando un gruppo - individuato in base alla nozione di direzione unitaria (art. 210, comma 1-*bis* introdotto dal **presente articolo dello schema**) o di influenza dominante (art. 72, comma 2, come modificato dall'**art. 7, comma 1, del presente schema**) – sia **collegato ad altro gruppo** – mediante una controllante o una controllata comune – tale gruppo collegato è **incluso nell'ambito della vigilanza di gruppo**.

Si specifica, infine, che l'IVASS possa applicare l'art. 210, comma 1-*bis* (sulla “direzione unitaria”) per estendere l'ambito di un gruppo.

I commi da 5-*quinquies* a 5-*novies* dispongono circa la **designazione della società controllante** nell'ambito di un gruppo individuato sulla base della nozione di direzione unitaria, ai sensi della disciplina contenuta nel più volte richiamato art. 210, comma 1-*bis*.

Si prevede che il gruppo così individuato **designi una società controllante** responsabile dell'osservanza di quanto previsto dal titolo XV. Se tale designazione comporti **ostacoli alla vigilanza o alla capacità del gruppo di ottemperare a quanto previsto dal titolo XV medesimo**, l'IVASS può richiedere, previa consultazione con le autorità interessate, una **designazione alternativa con richiesta motivata**. Tale richiesta è comunicata alle suddette autorità e al gruppo. Qualora il gruppo non attemperi alla designazione, l'IVASS stessa, sempre previa consultazione con le autorità interessate, **designa la società controllante**. Le altre società del gruppo saranno conseguentemente considerate controllate. Ai fini della designazione, l'IVASS tiene conto dell'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa, dei premi lordi annuali contabilizzati e del numero di imprese di assicurazione o riassicurazione controllate o partecipate da

ciascuna impresa. La **decisione sulla designazione è valutata con cadenza almeno annuale**; se tale valutazione periodica evidenzia l'inadeguatezza della designazione, l'IVASS procede alla designazione di un'altra società controllante, sempre previa consultazione delle altre autorità interessate.

Introduzione del Capo II-bis, “Strumenti macroprudenziali a livello di gruppo” (lettera e))

La **lettera e)** introduce nel Titolo XV del CAP un nuovo Capo II-bis, dopo il Capo II rubricato “Poteri dell'IVASS” (non modificato dallo schema in esema).

Il nuovo Capo II-bis si compone degli articoli 214-*quater*, 214- *quinquies* e 214 *sexies* ed è dedicato agli **strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo**. Si prevede che l'ultima società controllante italiana elabori un **piano di gestione del rischio di liquidità** comprensivo dell'analisi della liquidità a breve termine e, se richiesto dall'IVASS, a medio e lungo termine. Il piano deve essere aggiornato. Le controllate sono esentate dall'elaborazione del piano quando il piano predisposto dalla controllante includa la gestione e il fabbisogno di liquidità delle controllate. Le controllate esentate presentano comunque all'IVASS la parte del piano riferita alla propria situazione, oltre a quella del gruppo nel suo complesso. L'IVASS può comunque richiedere ad una controllata di elaborare ed aggiornare un piano quando **sia rilevata una vulnerabilità specifica o quando il piano della controllante si riveli carente**. Le ulteriori disposizioni del Capo II-bis riguardano i poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità di gruppo sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali e le misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria del gruppo durante shock eccezionali a livello settoriale. In tali casi si applicano all'**ultima controllante italiana**, rispettivamente, gli articoli 191-*ter* (“Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali”) e 191-*quater* (“Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale”), introdotti dall'**articolo 8 del presente schema di decreto** (alla cui scheda si rinvia).

Modifiche al Capo III, “Strumenti di vigilanza sul gruppo (lettere f)-u))

La **lettera f)** modifica l'art. 215-*bis* CAP.

Con l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*:

- **si estende l'ambito soggettivo di applicazione del sistema di governance di gruppo** includendo le imprese controllanti, le società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista e le

imprese controllate o partecipate incluse nella vigilanza di gruppo, nonché le imprese gestite congiuntamente con soggetti esterni al gruppo

- si prevede che i **sistemi di gestione dei rischi, di controllo interno e le procedure di segnalazione siano attuati in modo coerente all'interno del gruppo.**
- si dispone circa l'ambito di applicazione del **sistema di gestione dei rischi**, comprendente sia le attività assicurative e riassicurative sia le attività non assicurative significative.

Novellando il comma 2 del medesimo art. 215-*bis*, si pone in capo al consiglio di amministrazione dell'ultima società controllante italiana o di quella designata secondo le procedure introdotte dalla **lettera d)**, la **responsabilità dell'attuazione delle disposizioni in materia di governo societario di gruppo.**

I nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*, di cui si propone l'introduzione, recano taluni **requisiti organizzativi**, prevedendo l'adozione di strutture organizzative chiare, l'individuazione delle figure responsabili e delle funzioni fondamentali a livello di gruppo, stabilendo altresì la separazione i compiti svolti a livello di gruppo e quelli a livello delle singole imprese.

Con l'introduzione dei nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* si prevedono specifici obblighi di **monitoraggio** delle attività delle imprese controllate e partecipate, comprese le imprese non regolamentate e quelle appartenenti ad altri settori finanziari, nonché l'adozione di politiche scritte a livello di gruppo e il loro coerente recepimento da parte delle imprese regolamentate appartenenti al gruppo.

La **lettera g)** inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 215-*ter* concernente la **valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo**: la disposizione aggiuntiva stabilisce che tale valutazione, comunque soggetta al riesame dell'IVASS, debba coprire tutte le attività assicurative e riassicurative svolte all'interno del gruppo, le attività non assicurative significative, i rischi effettivi e potenziali cui il gruppo è esposto e le relative interdipendenze.

La **lettera h)** modifica l'art. 215-*quater*. La novella include nella **vigilanza sulla concentrazione di rischi** il riferimento ai fondi propri ammissibili, nonché a criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio o a una combinazione di tali elementi, in aggiunta al riferimento alle riserve tecniche previsto nel testo vigente.

La **lettera i)** modifica l'art. 215-*quater* assoggettando alla disciplina sulla vigilanza le **società nel gruppo appartenenti ad altri settori finanziari.**

La **lettera l)** modifica l'art. 216 concernente le **comunicazioni periodiche all'IVASS di operazioni infragruppo rilevanti.** Oltre ad aggiungere taluni riferimenti interni a disposizioni introdotte dallo schema in esame, la novella

prevede che l'IVASS possa richiedere la segnalazione di operazioni infragruppo che coinvolgano soggetti diversi dalle imprese o società a cui si applicano le norme sulla vigilanza di gruppo in oggetto.

La **lettera m)** modifica l'art. 216-ter concernente la **vigilanza sulla solvibilità di gruppo**. Analogamente ad altre modifiche sopra considerate, si prevede che anche ai fini del calcolo di solvibilità sono incluse società controllate o partecipate di altri settori finanziari. Ulteriore modifica limita il campo di applicazione del **metodo della deduzione e aggregazione** applicato dall'IVASS alle imprese di assicurazione o riassicurazione, alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di partecipazione assicurativa e finanziaria mista e alle imprese di partecipazione in imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi.

Si segnala che sul metodo della deduzione e dell'aggregazione detta specifica disciplina la **lettera o)** (v. *infra*).

La **lettera n)** interviene sull'art. 216-quinquies concernente il **Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato**, introducendo alcune modifiche alle tipologie di elementi che devono essere considerati ai fini del calcolo di tale requisito e disciplinando i casi in cui un gruppo rispetti il suddetto requisito ma non siano rispettati altri parametri.

L'art. 216-ter in oggetto, nel testo vigente, stabilisce che il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'**ultima società controllante italiana** (art. 210, comma 2) sulla base del **bilancio consolidato**, quale differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati. Nel sistema dettato dalla direttiva *Solvency II*, il requisito SCR corrisponde al capitale che una compagnia di assicurazione o riassicurazione deve detenere per assorbire perdite impreviste e garantire la continuità aziendale con una probabilità del 99,5% su un orizzonte temporale di un anno. In alternativa ai metodi basati sui dati consolidati, l'IVASS, previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate e del gruppo, **può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione**. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati; b) il valore della partecipazione dell'impresa controllante o partecipante nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato.

Per approfondimenti sulla solvibilità di gruppo, cfr. il [Regolamento IVASS n. 17/2016](#). Sulle modalità di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato in oggetto si rinvia, in particolare, al documento IVASS [Allegato esemplificativo 1](#) al suddetto regolamento n. 17/2016.

La **lettera o)** introduce gli articoli 216-*quinquies*.1, 216-*quinquies*.2 e 216-*quinquies*.3, recanti la disciplina delle **metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo**.

L'art. 216-*quinquies*.1 disciplina, al comma 1, il **calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo della deduzione e dell'aggregazione**, basato sulle nozioni di **fondi propri ammissibili** (disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo) e di **Requisito Patrimoniale di Solvibilità** (di cui al comma 3). Disciplina, altresì, il trattamento delle partecipazioni detenute in imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate e nelle società appartenenti ad altri settori finanziari. La disposizione regola, inoltre, il trattamento delle partecipazioni indirette, l'utilizzo dei modelli interni, la valutazione dell'adeguatezza del requisito patrimoniale rispetto al profilo di rischio di gruppo e la possibilità per l'IVASS di imporre maggiorazioni del requisito patrimoniale nei casi di scostamento significativo rispetto alle ipotesi sottese al calcolo. L'art. 216-*quinquies*.2 dispone circa la **combinazione dei metodi** basati sul bilancio consolidato e quelli della deduzione e dell'aggregazione. L'art. 216-*quinquies*.3 dispone in merito agli **strumenti di capitale detenuti a lungo termine**.

La **lettera p)** modifica l'art. 216-*sexies*. Il comma 1 di tale articolo demanda all'IVASS la regolamentazione di taluni **criteri e modalità del calcolo della solvibilità di gruppo**. La **novella amplia il novero di tali criteri e modalità demandate ai regolamenti IVASS**, includendo, tra l'altro, le società di gestione di OICVM, i gestori di fondi di investimento alternativi, le imprese di investimento, gli enti pensionistici aziendali o professionali e le imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie rilevanti tra i soggetti appartenenti ad altri settori finanziari rilevanti ai fini della vigilanza di gruppo (oltre agli enti creditizi e agli enti finanziari già annoverati a legislazione vigente). Si demanda altresì all'IVASS la definizione dell'utilizzo di **calcoli semplificati** - nell'ambito dei metodi basati sui bilanci consolidati - applicabili alle **partecipazioni irrilevanti**.

La **lettera q)** introduce l'art. 216-*sexies*.1 relativo ai **criteri di inclusione della quota proporzionale nel calcolo della solvibilità di gruppo**, chiarendo la nozione di quota proporzionale e disciplinando i casi in cui si debba tenere conto del *deficit* di solvibilità di una controllata, quando quest'ultima non rispetti il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

La **lettera r)** novella l'art. 216-*septies* (rubricato "Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato") ampliando il novero delle circostanze (elencate all'art. 47-*sexies* CAP, dedicato alla maggiorazione di capitale) di cui l'IVASS deve tenere conto al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo.

La **lettera s)** novella l'art. 216-*octies* recante la disciplina sulle **informazioni da rendere all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo**. Con l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* si prevede che l'ultima società controllante italiana (art. 210, comma 2) trasmetta all'IVASS le informazioni da presentare con frequenza annuale **entro ventidue settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa** e le informazioni richieste con frequenza trimestrale **entro undici settimane dalla fine di ciascun trimestre**.

Modificando l'art. 216-*novies*, la **lettera t)** prevede che l'ultima società controllante italiana (art. 210, comma 2) pubblichi la relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo **entro, secondo la novella, ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa**.

La **lettera u)** inserisce gli articoli 216-*novies*.1 e 216-*novies*.2 sugli **obblighi di informativa e di revisione a livello di gruppo**.

L'art. 216-*novies*.1 pone in capo all'ultima società controllante italiana l'obbligo di presentare una **relazione periodica ai fini della vigilanza di gruppo, da trasmettere all'IVASS con cadenza almeno annuale ed entro ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio**. Si dispone, inoltre, sulla possibilità di inviare una **relazione unica** comprendente anche le informazioni delle controllate e sulle forme di coordinamento tra l'IVASS e altre autorità interessate.

L'art. 216-*novies*.2 prevede un obbligo di **verifica da parte del revisore legale o della società di revisione** della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo. Viene altresì disciplinato il caso della presentazione della relazione unica.

Modifiche ai capi IV-*bis* e IV-*ter* concernenti sottogruppi nazionali con società controllante di Stato membro o di Stato terzo (lettere v) e z))

La **lettera v)** interviene sulla disciplina inerente ai **sottogruppi nazionali con società controllante di Stato membro**. Essa novella l'art. 220-*bis* (del capo IV-*bis*) che si applica quando l'ultima società controllante italiana (art. 210, comma 2) è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro. In tali l'IVASS applica le norme sulla vigilanza di gruppo contenute nel codice al **sottogruppo nazionale** con a capo livello l'ultima società controllante italiana.

La **novella in esame** chiarisce che è **facoltà dell'IVASS** applicare le norme suddetta, comunque **previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa controllante a livello dell'Unione europea**.

La **lettera z)** interviene sulla disciplina inerente ai **sottogruppi nazionali con società controllante di Stato terzo**. Essa novella l'art. 220-*octies* del capo IV-*ter*) sopprimendo la disposizione che consentiva all'IVASS di richiedere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o finanziaria mista ai fini dell'applicazione della vigilanza di gruppo. La novella dispone, inoltre, circa le **finalità degli strumenti ulteriori di vigilanza**, quali la prevenzione della creazione artificiale di capitale infragruppo finanziato mediante indebitamento e il monitoraggio dei rischi di contagio derivanti da imprese appartenenti al gruppo aventi sede all'interno o all'esterno dell'Unione. Interviene sugli **obblighi informativi** posti in capo all'IVASS nei confronti delle altre autorità di vigilanza interessate, dell'AEAP e della Commissione europea. Il nuovo comma 5-bis, di cui si propone l'introduzione nel corpo del citato art. 220-*octies*, attribuisce all'IVASS ulteriori poteri, quali il potere di designare soggetti responsabili degli obblighi di gruppo, richiedere la costituzione di società di partecipazione, imporre misure rafforzate di vigilanza sui sottogruppi dell'Unione europea, limitare operazioni infragruppo potenzialmente pregiudizievoli e richiedere informazioni relative alla situazione patrimoniale, finanziaria e di rischio delle imprese controllanti di Stati terzi.

Modifiche al capo IV-*quater*, “Misure correttive” (lettera aa))

La **lettera aa)** inserisce i nuovi commi da 3-bis a 3-*quater* nell'articolo 220-*novies* concernente le **misure correttive sul gruppo**. Il comma 3-*bis* prevede che l'IVASS, accertate talune carenze che compromettano l'applicazione delle misure previste dal Titolo XV in oggetto, possa adottare misure volte a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo. Il comma 3-*ter* dispone circa una serie di **misure di vigilanza** che l'IVASS può adottare, tra cui la sospensione dei diritti di voto, l'adozione di provvedimenti nei confronti degli organi aziendali, la limitazione delle distribuzioni agli azionisti, l'imposizione della cessione di partecipazioni, la designazione temporanea di un soggetto responsabile degli obblighi di gruppo e la richiesta di un piano per il ritorno alla conformità. Il comma 3-*quater* pone in capo all'IVASS taluni **obblighi di consultazione preventiva** delle altre autorità di vigilanza interessate e dell'AEAP qualora le misure riguardino **gruppi operanti in più Stati membri**.

Articolo 10
(Modifiche al titolo XVI del CAP - Salvaguardia della stabilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione)

L'**articolo 10** interviene sul Codice delle assicurazioni private, in particolare al Titolo XVI, che regola la salvaguardia della stabilità, la vigilanza preventiva e i provvedimenti risanatori/straordinari sulle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'**articolo 10** interviene sul [Codice delle assicurazioni private](#), in particolare al Titolo XVI, concernente le misure correttive e gli interventi dell'autorità di vigilanza nelle situazioni di deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Tali modifiche risultano necessarie al fine di recepire la [direttiva \(UE\) 2025/2](#) agli articoli 36, 36-bis, 37, 138, 139, 141 e alle altre disposizioni della direttiva 2009/138/CE concernenti il processo di controllo prudenziale, l'intervento precoce dell'autorità di vigilanza e le misure correttive applicabili in caso di deterioramento della solvibilità.

La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento si inserisce nel più ampio rafforzamento della supervisione prudenziale perseguito dalla revisione Solvency II, volto ad anticipare l'azione dell'autorità competente nelle situazioni di vulnerabilità e a consentire l'adozione tempestiva di misure correttive a tutela degli assicurati, della stabilità delle imprese e del corretto funzionamento del mercato assicurativo. Le disposizioni recepiscono le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 nell'ambito del rafforzamento degli strumenti di vigilanza preventiva e di intervento tempestivo attribuiti alle autorità competenti, in coerenza con l'obiettivo di accrescere la resilienza del settore assicurativo europeo e di consentire l'adozione anticipata di misure correttive prima che le situazioni di crisi producano effetti pregiudizievoli per gli assicurati e per la stabilità del mercato. L'intervento si inserisce nel quadro dei criteri di delega di cui all'[articolo 13 della legge di delegazione europea 2024](#), che richiedono l'adeguamento del sistema di vigilanza prudenziale nazionale alle innovazioni introdotte dalla revisione del regime Solvency II.

Il **comma 1, lettera a)** introduce il nuovo articolo 220-undecies, disciplinando gli interventi dell'IVASS (*early intervention*) nei casi di deterioramento della solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. La disposizione attribuisce all'Autorità un insieme di

strumenti di intervento graduati e proporzionati alla gravità della situazione riscontrata, tra cui l'aggiornamento e l'attuazione del piano preventivo di risanamento, l'individuazione di misure correttive in presenza di inosservanza o rischio di inosservanza degli obblighi prudenziali e la limitazione delle distribuzioni, dei *bonus* e delle altre forme di remunerazione variabile. La novella recepisce le disposizioni europee volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti di intervento precoce, consentendo all'autorità di vigilanza di intervenire in una fase antecedente rispetto all'apertura di procedure di risanamento o liquidazione.

Le **lettere b), c) e d)** intervengono sugli articoli 222, comma 2-*quater*, 222-*bis* e 223-*bis* del Codice e recepiscono gli articoli 138, 139 e 141 della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti rispettivamente l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) e le misure applicabili nei casi di progressivo deterioramento della solvibilità dell'impresa. L'MCR rappresenta la soglia di capitale al di sotto della quale scatta il massimo livello di intervento della vigilanza.

In particolare, le modifiche rafforzano gli obblighi di comunicazione gravanti sulle imprese, ampliano i poteri di intervento dell'IVASS nei casi di rischio di inosservanza dei requisiti prudenziali e chiariscono il coordinamento tra le diverse misure correttive previste dal Codice. La novella recepisce le innovazioni introdotte dalla revisione Solvency II volte a rendere più tempestiva ed efficace l'azione di vigilanza, consentendo all'autorità competente di intervenire in una fase antecedente rispetto all'insorgere di situazioni di crisi irreversibile.

Le modifiche agli articoli 222 e 223-*bis* sono finalizzate a coordinare in modo più efficace il sistema degli interventi di vigilanza progressivi previsti dal Codice, chiarendo il rapporto tra le misure adottabili in presenza di deterioramento della solvibilità e quelle applicabili nei casi di violazione dei requisiti patrimoniali. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 223-*bis* evidenzia che le misure più incisive previste dalla disposizione possono essere adottate qualora gli strumenti di intervento già esercitati ai sensi degli articoli 220-*undecies*, 222 e 222-*bis* risultino inefficaci o insufficienti a fronteggiare il deterioramento della situazione dell'impresa.

Articolo 11
***(Modifiche al Titolo XVIII del CAP - sanzioni amministrative,
procedimenti e destinazione dei proventi)***

L'**articolo 11** apporta modifiche al Titolo XVIII del CAP, nella sezione relativa al sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative, procedimenti e destinazione dei proventi).

L'**articolo 11** modifica il [Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private](#) al fine di adeguare il sistema sanzionatorio alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2. Le disposizioni danno attuazione alle modifiche apportate alla direttiva 2009/138/CE in materia di *governance*, requisiti prudenziali, vigilanza individuale e di gruppo, obblighi informativi e reporting prudenziale, assicurando che il nuovo quadro regolamentare sia assistito da un sistema di responsabilità e di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Il comma 1, lettera a) aggiorna l'articolo 310, ampliamento le fattispecie sanzionabili che si applicano alle imprese di assicurazione e riassicurazione per la violazione di specifiche norme del CAP. La modifica attua il principio, previsto dalla direttiva Solvency II, secondo cui l'efficacia delle nuove regole prudenziali deve essere assicurata mediante strumenti sanzionatori adeguati, proporzionati e dissuasivi.

Il comma 1, lettere b) e c) adeguano gli articoli 311-*sexies* e 311-*septies* al fine di estendere il regime di responsabilità amministrativa e le relative misure sanzionatorie all'ultima società controllante italiana soggetta alla vigilanza di gruppo. La potestà sanzionatoria dell'IVASS e le relative procedure amministrativo-sanzionatorie non si applicano più soltanto alle singole imprese operative di assicurazione/riassicurazione, ma possono colpire direttamente l'ultima società controllante con sede in Italia a capo del gruppo assicurativo.

Il comma 1, lettera d) modifica l'articolo 328 chiarendo la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII. In tal senso, si chiarisce in modo inequivocabile la **destinazione contabile** degli incassi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS all'erario statale.

Articolo 12, comma unico
(Modifiche al Titolo XIX del CAP – Misure transitorie)

L'articolo 12 dello schema di decreto in esame novella il **Codice delle assicurazioni private**, abrogandone taluni articoli e modificandone altri. Le novità riguardano misure transitorie applicabili alle riserve tecniche, ai tassi di interesse privi di rischio, alle garanzie di lungo termine e agli obblighi di informativa nei confronti del mercato, nonché l'autorità di vigilanza IVASS.

L'articolo 12 dello schema di decreto n. 443 all'esame del Parlamento interviene sulle misure transitorie e finali recate dal testo vigente del **Titolo XIX del Codice delle assicurazioni private**, ovvero del [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#). Gli obiettivi sono il rafforzamento della trasparenza nei confronti degli assicurati e del mercato, e il miglioramento della rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Le nuove disposizioni favoriscono il superamento delle misure transitorie attualmente in vigore. Le disposizioni contenute nell'**articolo 12 in oggetto** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 è composto da un **unico comma, suddiviso in lettere, che vanno dalla a) alla g)**.

Con la **lettera a)** si **abrogano gli articoli 344-bis e 344-quater del Codice delle assicurazioni private**. Si tratta di due articoli che, con il tempo, sono divenuti obsoleti. L'**articolo 344-bis** del Codice il delinea un regime di applicazione immediata, a decorrere dal 1° aprile 2015, dei poteri decisionali dell'istituto di vigilanza del settore, l'IVASS, sulle autorizzazioni in materia di fondi propri accessori, parametri dell'impresa, strutturazione interna, stabilimento sul territorio italiano di società veicolo, rischio azionario, tassi di interesse privi di rischio, riserve tecniche. **L'altro articolo che si intende abrogare, il 344-quater**, contiene disposizioni transitorie inerenti all'informativa e al processo di controllo prudenziale, destinate a valere fino al 31 dicembre 2019.

La **lettera b)** cambia completamente il testo del **comma 1 dell'articolo 344-sexies del Codice**. Il comma interamente da sostituire stabilisce una serie di regole per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Ai sensi della **nuova versione del comma 1 dell'articolo 344-sexies del Codice**, i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di *spread* in relazione a esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri sostenute prima del 1° gennaio 2023 denominate e finanziate in valuta nazionale di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, saranno

identici a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale. L'intervento, quindi, mira a semplificare e ottenere maggiore uniformità a livello europeo.

La **lettera c) dell'unico comma dell'articolo 12 dell'Atto del Governo** in commento interessa le disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo, di cui all'**articolo 344-octies del Codice**. In tal modo, si ridefinisce il trattamento prudenziale transitorio applicabile a determinate esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri. In linea con le indicazioni dell'Unione Europea, l'obiettivo è di accompagnare la progressiva convergenza verso un regime prudenziale definitivo. A tali fini, la suddetta **lettera c) modifica il comma 2 dell'articolo 344-octies del Codice, introduce due nuovi commi, 2-bis e 2-ter** nell'articolo stesso, e ne **abroga i commi 3 e 4. I commi da abrogare**, essendo finalizzati a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017, sono ormai obsoleti.

La **lettera d) dell'unico comma dell'articolo 12 dell'Atto del Governo** novella l'**articolo 344-novies del Codice delle assicurazioni private**, che riguarda i tassi di interesse privi di rischio. **Nell'articolo da novellare** viene inserito **un nuovo comma, numerato 2-bis e viene modificato il suo comma 7, lettera c)**. Le nuove disposizioni disciplinano dettagliatamente i poteri di intervento dell'IVASS. Innanzi tutto, vengono precisati i casi in cui l'Istituto, a partire dal 30 gennaio 2027, autorizza aggiustamenti transitori della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Inoltre, si prescrive che l'impresa di assicurazione o riassicurazione, nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato, renda pubblico il fatto che si applica l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la quantificazione dell'impatto determinato dalla mancata applicazione sulla loro situazione finanziaria, le conseguenze della mancata applicazione ai fini del rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, spieghi i motivi dell'applicazione, valuti la dipendenza dell'impresa dalle misure transitorie ed eventualmente fornisca una descrizione delle misure adottate o previste allo scopo di ridurre o eliminare la dipendenza. Nell'insieme, si tratta quindi di disposizioni atte a fronteggiare situazioni di rappresentazione inadeguata della situazione effettiva di solvibilità del gruppo, le quali vengono proposte al fine di migliorare la trasparenza.

Per mezzo della **lettera e) dell'unico comma dell'articolo 12 dell'Atto del Governo n. 443**, si aggiunge **un nuovo comma, numerato 2-bis all'articolo 344-decies del Codice delle assicurazioni private**. L'**articolo da modificare** reca una misura sulle riserve tecniche, che permette alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche stesse, a livello dei gruppi di rischi omogenei.

Ferma restando tale facoltà per le imprese, il **nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 344-decies del Codice** limita i casi in cui l'IVASS potrà autorizzare la suddetta deduzione dopo il 30 gennaio 2027. Inoltre, **il nuovo comma** amplia e definisce in maniera particolareggiata gli obblighi di informativa pubblica connessi all'applicazione della suddetta deduzione transitoria, ovvero alle conseguenze sulla posizione finanziaria dell'impresa che potrebbero derivare dalla mancata applicazione della deduzione.

Con la sua **lettera f) l'articolo 12 dell'Atto del Governo n. 443** interviene sull'**articolo 344-undecies del Codice**. Rispetto al **testo vigente di tale articolo 344-undecies**, si modifica il suo **comma 1** e si crea **all'interno dell'articolo un comma nuovo, il 6-bis**. L'**articolo 344-undecies** riguarda il Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche. La finalità del duplice intervento è rafforzare gli obblighi di trasparenza. Attualmente, **il comma 1** contiene alcuni riferimenti normativi per tali misure transitorie, applicabili dalle imprese che altrimenti non potrebbero rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità. La norma, inoltre, obbliga queste imprese a informarne immediatamente l'IVASS. Per effetto delle modifiche apportate dalla **lettera f)** in commento, ai riferimenti normativi esistenti se ne aggiungono altri due. Il primo di essi è **all'articolo 36-quater, comma 5-ter, del Codice delle assicurazioni private**; pertanto, rientrerà tra le misure transitorie disciplinate dall'**articolo 344-undecies** pure l'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio. Il secondo riferimento normativo aggiuntivo è **all'articolo 111, paragrafo 2-bis, della [Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009](#)** in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. *Si segnala che il riferimento normativo non è presente nella versione vigente della Direttiva, consolidata nel 2025 mentre è previsto che una nuova versione della Direttiva, contenente un paragrafo numerato 2-bis, entri in vigore dal 30 gennaio 2027.* Presumendo che lo **schema di decreto n. 443** intendesse riferirsi alla disposizione europea non ancora vigente, si fa presente che, ai sensi di quest'ultima, se la Commissione Europea adotterà i necessari atti delegati specificando i metodi, le ipotesi e i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse, con l'obiettivo di migliorare la sensibilità dei requisiti patrimoniali in linea con l'evoluzione dei tassi di interesse, modifiche del sottomodulo del rischio di tasso di interesse possono essere introdotte gradualmente su un periodo transitorio non superiore a cinque anni. Tale introduzione graduale è obbligatoria e si applica a tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione. Il **nuovo comma 6-bis dell'articolo 344-undecies** verte sugli obblighi informativi nei confronti dei professionisti del mercato. L'impresa di assicurazione o riassicurazione renderà pubblico l'impatto sulla sua situazione finanziaria

legato all'eventuale mancata applicazione dell'introduzione graduale e delle misure transitorie di cui sopra.

Anche nel nuovo comma 6-bis, tra i riferimenti normativi, figura il non ancora vigente paragrafo 2-bis dell'articolo 111 della Direttiva 2009/138/CE.

La lettera g) dell'unico comma dell'articolo 12 dell'Atto del Governo n. 443, modifica il comma 1, lettera b), dell'articolo 346 del Codice. L'articolo sul quale si interviene si occupa di attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative; il suo **comma 1, lettera b)**, stabilisce che non costituiscono esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza le attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che tali attività si limitino a determinate prestazioni indicate in altre parti dell'articolo stesso. **La novella** amplia l'area geografica interessata dalla disposizione, poiché affianca un esplicito riferimento agli Stati confinanti accanto al riferimento al medesimo territorio. In questo modo, si tiene conto del fatto che l'operatività assicurativa tende sempre più ad avere una dimensione transfrontaliera.

Articolo 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 13** reca una clausola di **invarianza finanziaria**.

L'articolo specifica che le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a **legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

L'articolo 14 stabilisce che il decreto legislativo entri in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione stabilisce che l'entrata in vigore del presente decreto legislativo avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, in luogo dei quindici giorni ordinari di *vacatio legis* dalla pubblicazione.

APPENDICE- Testo a fronte delle modifiche al Codice delle assicurazioni private

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
TITOLO I (Disposizioni generali)	TITOLO I (idem)
Capo I (Definizioni e classificazioni generali)	Capo I (idem)
Art. 1 (Definizioni)	Art. 1 (idem)
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attività riassicurativa: 1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato	1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attività riassicurativa: 1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio; f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio; g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP o EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e	membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio; f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio; f-bis) attività transfrontaliera significativa: attività di assicurazione o di riassicurazione svolta in un determinato Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che soddisfi uno qualsiasi dei seguenti requisiti: 1) l'ammontare annuo totale di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa nello Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi è superiore a euro 15.000.000; 2) le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi sono considerate rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.»; g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP o EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE o EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM o ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;	professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE o EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM o ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
<i>l-bis)</i> collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo; <i>l-bis.1)</i> compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa; (45) <i>l-ter)</i> concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; <i>m)</i> CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; <i>m-bis)</i> controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento; <i>m-ter)</i> consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione; <i>n)</i> credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2,	<i>l-bis)</i> collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo; <i>l-bis.1)</i> compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa; (45) <i>l-ter)</i> concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; <i>m)</i> CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; <i>m-bis)</i> controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento; <i>m-ter)</i> consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione; <i>m-quater)</i> cripto-attività: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; <i>n)</i> credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2,

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni; n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione; n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento; n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività	commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni; n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione; n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento; n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);	assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa; n-quinquies.1) fattori di sostenibilità: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; r-bis) gruppo: un gruppo 1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero	2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 3.1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore a euro .6.600.000; 3.2) ricavi netti delle vendite o delle prestazioni come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pari a euro 13.600.000; 3.3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;»; r-bis) gruppo: un gruppo che alternativamente è 1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione e le imprese gestite dalla società controllante o partecipante o dalle sue società controllate, congiuntamente a una o più società che non fanno parte del gruppo, nonché da società

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che: 2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate; s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;	legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; e le loro imprese partecipate; 2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che: 2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate; 3) costituito dalla combinazione dei numeri 1) e 2); r-ter) gruppo piccolo e non complesso: un gruppo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 210.1 ed è stato classificato come tale dall'Autorità di vigilanza del gruppo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 210.1; s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; s-bis) impresa piccola e non complessa: un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47-terdecies ed è stata classificata come tale conformemente all'articolo 47-quaterdecies;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive; v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di	t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive; v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);	1) l'impresa è una società controllante; 2) l'impresa non è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o un ente pensionistico aziendale o professionale; 3) l'impresa non è un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) o una impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013; 4) almeno una delle sue imprese controllate è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; 5) nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale dell'impresa è una delle seguenti: 5.1) acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione; 5.2) prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; 5.3) esercitare una o più attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), e al titolo V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o esercitare uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione B, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I,

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria,	sezione C, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998; 6) oltre il cinquanta per cento (50 %) di almeno uno dei seguenti indicatori è associato, su base costante, a società controllate che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi o imprese che forniscono servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, nonché ad attività svolte dall'impresa stessa che non sono connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in imprese controllate che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, o imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione: 6.1) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 6.2) gli attivi dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 6.3) le entrate dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 6.4) il personale dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 6.5) altri indicatori considerati pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza;» bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle	extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; bb-ter) impresa di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi: un'impresa controllante che non sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi delle lettere aa) e bb-bis), la cui attività principale consiste nell'acquisire e nel detenere partecipazioni in imprese controllate, se queste ultime sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che	imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 18) e 26) del regolamento (UE) 575/2013; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); cc-quater.1) impresa regolamentata: un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 o un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016; cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa; cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale; dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;	avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa; cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale; dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74; hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74; ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione; ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica; ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o	gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74; hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74; ii) mercato regolamentato: un mercato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione; ii-ter) misura di proporzionalità: qualsiasi misura prevista dagli articoli 30, 30-ter, commi 2-quater, 6, 6-bis e 6-ter, 30-ter.1, comma 5, 30-sexies.1, comma 2, 36-ter, comma 11-quater, 47-quater, comma 2-bis e 47-septies, commi 6-ter e 7, 191-bis, comma 4, o qualsiasi misura prevista dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, applicabile alle imprese piccole e non complesse in conformità all'articolo 47-quinquiesdecies; ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica; ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di uno Stato terzo, un'impresa di partecipazione assicurativa o

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società; mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; oo) <i>Lettera abrogata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21;</i> pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede	un'impresa di partecipazione finanziaria mista si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società; mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56. rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2; ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;	stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56. rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2; ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera	5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; ss-ter) primo punto di lisciatura: la scadenza a partire dalla quale, con riferimento alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, individuata ai sensi dell'articolo 36-quater, inizia l'estrapolazione dai tassi di mercato osservabili verso il tasso a termine finale; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato; vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza; vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari; vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;	durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato; vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza; vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari; vv-bis.3.1) rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività; vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi; vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione; vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione; vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;	vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi; vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o una società designata ai sensi dell'articolo 210-quater, commi 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-novies; vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o una società di cui all'articolo 210-quater, commi 5-quinquies, 5-septies e 5-novies, diversa dalla società designata; vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione oppure la società soggetta a direzione unitaria di cui all'articolo 96, comma 3; vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione oppure una società soggetta a direzione unitaria diversa da quella di cui all'articolo 96, comma 3; vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
vv-<i>quater</i>) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;	vv-<i>quater</i>) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.	fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale; (45) ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo	ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale; (45) ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L' IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;	soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L' IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli; qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in <i>Italy</i> e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.	ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli; qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in <i>Italy</i> e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art. 2 (Classificazione per ramo)	Art. 2 (idem)
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità; V. le operazioni di capitalizzazione; VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.	<i>Identico</i>
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;	<i>Identico</i>
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;	<i>Identico</i>
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;	<i>Identico</i>
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;	<i>Identico</i>
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;	<i>Identico</i>
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;	<i>Identico</i>
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;	<i>Identico</i>
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);	<i>Identico</i>
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);	<i>Identico</i>
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;	<i>Identico</i>
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;	<i>Identico</i>
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;	<i>Identico</i>
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;	<i>Identico</i>
17. Tutela legale: tutela legale;	<i>Identico</i>
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà. 4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata: a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia"; b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto"; c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti";	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche"; e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni"; f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile"; g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione"; h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni". 5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi: a) sono connessi con il rischio principale; b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione. 6. L'((IVASS)) adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Capo II (Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa)	Capo II (idem)
Art. 3 (Finalità della vigilanza)	Art. 3 (idem)
1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.	Identico
Art. 3-bis (Principi generali della vigilanza)	Art. 3-bis (idem)
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.	Identico
2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.	Identico
3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.	3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in particolare per quanto riguarda le imprese piccole e non complesse.
4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attività dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.	<i>Identico</i>
Dall'Art.4 all'Art.9-bis Omissis	<i>Identici</i>
Capo III (Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti)	Capo III (idem)
Art. 10 (Segreto d'ufficio)	Art. 10 (idem)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.	<i>Identico</i>
2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.	<i>Identico</i>
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.	<i>Identico</i>
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.	
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.	<i>Identico</i>
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.	<i>Identico</i>
7. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.	<i>Identico</i>
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.	
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.	<i>Identico</i>
9. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.	9. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane. Tali informazioni, se provengono da altro Stato membro, sono scambiate solo con l'esplicito accordo dell'autorità da cui provengono.
	9-bis. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che l'IVASS pubblichi i risultati degli stress test effettuati conformemente all'articolo 47-quinquies, comma 5, o all'articolo 32 del regolamento 1094/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, o trasmetta tali risultati all'AEAP.
Art.10-bis e 10-ter Omissis	<i>Identici</i>
Capo III-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione)	Capo III-bis (idem)
Art.10-quater e 10-quinquies Omissis	<i>Identici</i>
TITOLO II (Accesso all'attività assicurativa)	TITOLO II (idem)
Capo I (Disposizioni generali)	Capo I (idem)
Art.11 e 12 Omissis	<i>Identici</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Capo II (Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica)	Capo II (idem)
Art. 13 (Autorizzazione)	Art. 13 (idem)
1. L'IVASS alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.	<i>Identico</i>
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.	<i>Identico</i>
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.	<i>Identico</i>
Art. 14 (Requisiti e procedura)	Art. 14 (idem)
1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea ((e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003));	1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea ((e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003));

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro; 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1. c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2; e) i titolari di partecipazioni ((qualificate)) siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il	b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro; 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1. c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2; e) i titolari di partecipazioni ((qualificate)) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e soddisfino i criteri di competenza e correttezza stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76; g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.	per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti e soddisfino i criteri di idoneità indicati dall'articolo 76; g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore; h-bis) l'impresa indichi se è stata respinta o revocata una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di altra impresa regolamentata o di distributore di prodotti assicurativi, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.
1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che: a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo; b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.	
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.	2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti o, in caso di valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-bis, primo periodo, entro otto mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.	<i>Identico</i>
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.	<i>Identico</i>
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata; b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.	
	5-ter. L'IVASS comunica all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto ai fini dell'inserimento nella banca dati da essa tenuta.
Art. 14-bis (Programma di attività)	Art. 14-bis (idem)
1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti: a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire; b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti; c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione; d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo; e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.	<i>Identico</i>
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali: a) le previsioni di bilancio; b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis,	2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali: a) le previsioni di bilancio; b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis,

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-<i>bis</i>, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione I; e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta: 1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; 2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri; f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.	Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-<i>bis</i>, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione I; e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta: 1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; 2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri; e-bis) gli Stati membri, gli Stati terzi e, qualora siano concesse autorizzazioni per svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione e per il suo esercizio a livello di aree geografiche all'interno di Stati terzi, le aree geografiche pertinenti di tali Stati terzi in cui l'impresa interessata intende operare. f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.
2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito	
Art. 15 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 16 (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)	Art. 16 (idem)
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.	<i>Identico</i>
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.	<i>Identico</i>
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.	3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
Art. 17 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 18 (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)	Art. 18 (idem)
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.	
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'IVASS.	<i>Identico</i>
Art. 19 <i>(Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi)</i>	Art. 19 <i>(idem)</i>
1. L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.	<i>Identico</i>
2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l'IVASS adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1	<i>Identico</i>
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.	<i>Identico</i>
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.	<i>Identico</i>
	4-bis. In caso di modifica dell'attività svolta dall'impresa, che incida in maniera rilevante sul suo profilo di rischio o influenzi in maniera

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	rilevante le attività assicurative in uno o più Stati membri ospitanti, l'impresa informa immediatamente l'IVASS che ne dà tempestivamente comunicazione alle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.
Dall' Art.20 all' Art.22 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo III (<i>Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro</i>)	Capo III (<i>idem</i>)
Art. 23 (<i>Attività in regime di stabilimento</i>)	Art. 23 (<i>idem</i>)
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.	<i>Identico</i>
1-bis. È considerato esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.	<i>Identico</i>
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare	2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.	l'impresa davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'IVASS indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.	<i>Identico</i>
4. L'impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.	<i>Identico</i>
Dall'Art.24 all'Art.27 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo IV <i>(Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo)</i>	Capo IV <i>(idem)</i>
Art. 28 <i>(Attività in regime di stabilimento)</i>	Art. 28 <i>(idem)</i>
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.	<i>Identico</i>
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.	
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.	<i>Identico</i>
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.	4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare il criterio di correttezza previsti dall'articolo 76.
5. L'IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.	<i>Identico</i>
6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.	
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.	<i>Identico</i>
Art.29 Omissis	<i>Identico</i>
TITOLO III (Esercizio dell'attività assicurativa)	TITOLO III (idem)
Capo I (Disposizioni generali)	Capo I (idem)
Sezione I (Responsabilità del consiglio di amministrazione)	Capo I (idem)
Art. 29-bis (Responsabilità del consiglio di amministrazione)	Art. 29-bis (idem)
1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.	<i>Identico</i>
Sezione II (Sistema di governo societario))	Sezione II (idem)
Art. 30 (Sistema di governo societario dell'impresa)	Art. 30 (idem)
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno: a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa; b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni; c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76; d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo; e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.	<i>Identico</i>
3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.	3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale. La revisione di cui al primo periodo comprende una valutazione dell'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e del governo interno degli organi sociali, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-<i>quater</i> e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-<i>septies</i>, 47-<i>octies</i> e 47-<i>novies</i> e garantisce che ad esse sia data attuazione.	5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna, alla remunerazione e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-<i>quater</i>, 47-<i>quater</i>.1 e 47-<i>quater</i>.2 e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-<i>septies</i>, 47-<i>octies</i> e 47-<i>novies</i> e garantisce che ad esse sia data attuazione. L'impresa adotta altresì una politica che promuove la diversità in senso agli organi sociali, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.	6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario. L'impresa piccola e non complessa può effettuare il riesame di cui al secondo periodo con minore frequenza, almeno ogni cinque anni, fatto salvo il caso in cui l'IVASS, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, ritenga necessario un riesame più frequente.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.	<i>Identico</i>
Art. 30-<i>bis</i> (Sistema di gestione dei rischi)	Art. 30-<i>bis</i> (<i>idem</i>)
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.	
2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.	<i>Identico</i>
3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree: a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche; b) gestione integrata delle attività e delle passività (<i>asset-liability management</i>); c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili; d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e) gestione dei rischi operativi; f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.	3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree: a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche; b) gestione integrata delle attività e delle passività (<i>asset-liability management</i>); c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili; d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e) gestione dei rischi operativi, compresa la cibersicurezza come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019; f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	4-bis. L'impresa che ricorre all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies ne tiene conto nei piani di liquidità e valuta se possono sorgere vincoli di liquidità non coerenti con il ricorso all'aggiustamento per la volatilità.
	4-ter. L'impresa tiene conto dell'orizzonte a breve, medio e lungo termine nel valutare i rischi di sostenibilità.
	4-quater. Ai fini della valutazione di cui al comma 4-ter, l'IVASS chiede all'impresa, nel quadro della gestione del rischio, di dotarsi di strategie, di politiche, di processi e di sistemi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.	<i>Identico</i>
6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente: a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater; b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies: 1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i	6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente: a) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater; b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies: 1) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili; 2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato; 3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità; c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies: 1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi; 2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.	2) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato; 3) <i>Abrogato</i> c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili a variazioni delle condizioni economiche che inciderebbero sullo spread corretto per il rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1-undecies.
7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.	<i>Identico</i>
8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.	8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, tiene conto di detto aggiustamento.
	8-bis. L'impresa elabora specifici piani per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, nel breve, medio e lungo termine, da

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	fattori di sostenibilità e ne monitora l'attuazione. I piani di cui al primo periodo includono obiettivi quantificabili e processi volti a monitorare e a gestire tali rischi, inclusi quelli connessi al processo di adeguamento e alle dinamiche di transizione verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi in materia di sostenibilità stabiliti dalla normativa nazionale e dall'Unione europea, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.
	8-ter. Gli obiettivi quantificabili e i processi per affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al comma 8-bis prendono in considerazione le ultime relazioni e le misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea. Ove l'impresa fornisca informazioni su questioni di sostenibilità conformemente al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i piani di cui al comma 8-bis sono coerenti con i piani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3), o all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), del medesimo decreto legislativo n. 125 del 2024 e, in particolare, includono azioni relative al modello e alla strategia aziendale dell'impresa che siano coerenti tra i due piani. Le metodologie e le ipotesi alla base degli obiettivi, degli impegni e delle decisioni strategiche comunicati dall'impresa al pubblico sono coerenti con le metodologie e le ipotesi incluse nei piani di cui al comma 8-bis.
	8-quater. Gli obiettivi, i processi e le azioni volti ad affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al comma 8-bis sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di sostenibilità del modello aziendale

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	dell'impresa, conformemente all'articolo 3-bis, comma 3.
	8-quinquies. L'impresa comunica annualmente gli obiettivi quantificabili inclusi nei piani di cui ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-sexies.
	8-sexies. Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea è tenuta a elaborare un piano a livello di gruppo conformemente ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate, incluse in tale piano e rientranti nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), sono esentate dall'elaborazione di un piano a livello individuale.
9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.	
10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.	
11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.	
12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.	
13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.	
14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-<i>bis</i> e 46-<i>ter</i>, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti: a) costruire e applicare il modello interno; b) testare e validare il modello interno; c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate; d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata; e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.	
Art.30-<i>ter</i> (Valutazione interna del rischio e della solvibilità)	Art.30-<i>ter</i> (<i>idem</i>)
1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-<i>bis</i> l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.	<i>Identico</i>
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:	2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa; b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II; c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione III.	a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa; b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II; c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione III;
	c-bis) la considerazione e l'analisi della situazione macroeconomica e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari; c-ter) su richiesta motivata dell'IVASS, la considerazione e l'analisi: 1) delle preoccupazioni macroprudenziali che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e del fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa di cui alla lettera a); 2) delle attività dell'impresa che possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e possono trasformarsi in fonti di rischio sistemico; c-quater) la capacità complessiva dell'impresa di assolvere i propri impegni finanziari nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2-bis. Ai fini del comma 2, lettere <i>c-bis</i>) e <i>c-ter</i>), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno i seguenti aspetti: a) il livello dei tassi di interesse e dello spread; b) il livello di indici dei mercati finanziari; c) il tasso di inflazione; d) l'interconnessione con altri partecipanti ai mercati finanziari; e) i cambiamenti climatici, le pandemie, altri eventi di massa e altre catastrofi che possono interessare l'impresa.
	2-ter. Ai fini del comma 2, lettera <i>c-ter</i>), numero 1), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, almeno, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti gregari in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale.
	2-ter. Ai fini del comma 2, lettera <i>c-ter</i>), numero 1), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, almeno, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti gregari in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale.
	2-quater. L'analisi di cui al comma 2, lettera <i>c-bis</i>), è commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa. L'impresa piccola e non complessa e l'impresa che ha ottenuto l'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 47-<i>sexiesdecies</i> non sono tenute a svolgere le analisi di cui al comma 2, lettera <i>c-ter</i>).»;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.	<i>Identico</i>
4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36- <i>quinquies</i> , l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36- <i>septies</i> , o le misure transitorie di cui agli articoli 344- <i>novies</i> e 344- <i>decies</i> , valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra .	4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36- <i>quinquies</i> , l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36- <i>septies</i> , o le misure transitorie di cui agli articoli 36-<i>quater</i>, comma 5-<i>ter</i>, 344-<i>novies</i> e 344-<i>decies</i>, o, ove pertinente, all'articolo 111, paragrafo 2-<i>bis</i>, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo conto, sia non tenendo conto degli aggiustamenti di cui agli articoli 36-<i>quinquies</i> e 36-<i>septies</i> e delle misure transitorie di cui agli articoli 36-<i>quater</i>, comma 5-<i>ter</i>, 344-<i>novies</i>, 344-<i>decies</i> e all'articolo 111, paragrafo 2-<i>bis</i>, direttiva 2009/138/CE .
	4-bis. In deroga al comma 4, l'obbligo di valutazione per il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 36-<i>quater</i> non si applica a una valuta per la quale si applica una delle seguenti condizioni: a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il cinque per cento (5 %); b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il dieci per cento (10 %).
	4-ter. Quando l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la valutazione di cui ai commi 1 e 2 comprende, altresì, la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.	<i>Identico</i>
6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.	6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.
	6-bis. In deroga al comma 6 l'impresa può effettuare la valutazione almeno ogni due anni e tempestivamente dopo qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'IVASS, sulla base delle circostanze specifiche dell'impresa, ritenga necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa o ha ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'IVASS, ai sensi dell'articolo 47-sexiesdecies; b) l'impresa è un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che soddisfa tutti i seguenti criteri:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	1) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive o persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche; 2) gli impegni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni, gli impegni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi. Resta salvo il potere dell'IVASS di richiedere una valutazione più frequente, in presenza di specifiche circostanze dell'impresa.
	6-ter. L'esenzione dalla valutazione annuale non impedisce all'impresa di individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare i rischi su base continua.
7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-<i>quater</i>.	<i>Identico</i>
8. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-<i>sexies</i>, 207-<i>octies</i>, 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettera b), 216-<i>septies</i>, 217-<i>quater</i>.	<i>Identico</i>
	8-bis. Ai fini del comma 2, lettere c-<i>bis</i>) e c-<i>ter</i>), l'IVASS condivide le conclusioni delle valutazioni macroprudenziali, delle valutazioni interne del rischio e della solvibilità dell'impresa

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	con il Comitato per le politiche macroprudenziali e coopera con esso al fine di analizzare i risultati e, ove pertinente, individuare eventuali preoccupazioni macroprudenziali sulle modalità con cui l'attività dell'impresa può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari.
	8-ter L'IVASS condivide con l'impresa interessata eventuali preoccupazioni macroprudenziali e i criteri utilizzati per la loro valutazione.
	8-quater. Nel decidere se richiedere una delle analisi di cui al comma 2, lettera c-ter), a un'impresa che è un'impresa controllata inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), l'IVASS valuta se una di tali analisi sia effettuata a livello di gruppo dalla società controllante o partecipante, dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea e tenga conto delle specificità di tale impresa controllata.
	8-quinquies L'IVASS notifica annualmente all'AEAP e al CERS l'elenco delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'elenco dei gruppi per i quali richiede le misure macroprudenziali aggiuntive.
	Art. 30-ter.1 <i>(Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici)</i>
	1. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 30-ter, comma 3, l'impresa valuta, altresì, se è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici. L'impresa dimostra la rilevanza della propria esposizione ai rischi di cambiamenti climatici

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	nella valutazione di cui all'articolo 30-ter, commi 1 e 2.
	2. Quando è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici, l'impresa specifica almeno due scenari di cambiamenti climatici a lungo termine, compresi i seguenti: a) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale rimane inferiore a due gradi Celsius; b) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale è significativamente superiore a due gradi Celsius.
	3. A intervalli regolari la valutazione di cui all'articolo 30-ter, commi 1 e 2, contiene un'analisi dell'impatto sull'attività dell'impresa degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine previsti dal comma 2. Gli intervalli di cui al primo periodo, commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di cambiamenti climatici inerenti all'attività dell'impresa, non superano i tre anni.
	4. Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine di cui al comma 2 sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario. Nel riesaminare gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine, l'impresa tiene conto delle prestazioni degli strumenti e dei principi utilizzati nei precedenti scenari dei cambiamenti climatici al fine di migliorarne l'efficacia.
	5. In deroga ai commi 2, 3 e 4, l'impresa piccola e non complessa non è tenuta a specificare gli scenari dei cambiamenti climatici né a valutarne l'impatto sull'attività.
Art.30-quater e Art. 30-quinquies Omissis	Identici

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.30-sexies (Funzione attuariale)	Art. 30-sexies (idem)
1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale: a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza; e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies; g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale; h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione; i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.	<i>Identico</i>
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di: a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.	
	Art. 30 <i>sexies</i>.1 (Separazione delle funzioni fondamentali)
	1. L'impresa individua persone diverse per svolgere le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale, di verifica della conformità e di revisione interna e assicura che ciascuna di tali funzioni sia esercitata in modo indipendente dalle altre per evitare conflitti di interessi.
	2. Quando un'impresa è stata classificata come piccola e non complessa, ai sensi dell'articolo 47- <i>quaterdecies</i> o quando un'impresa ha ottenuto l'approvazione preventiva dell'IVASS ai sensi dell'articolo 47- <i>sexiesdecies</i> , i titolari delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale e di verifica della conformità possono svolgere altresì qualsiasi altra funzione fondamentale diversa dalla revisione interna, qualsiasi altra funzione, o essere membri del consiglio di amministrazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i potenziali conflitti di interessi sono gestiti adeguatamente; b) la combinazione di funzioni o la combinazione di una funzione con la condizione di membro del consiglio di amministrazione, non compromette la capacità della persona in questione di esercitare le proprie responsabilità.
Dall'Art.30- <i>septies</i> all'Art. 35- <i>ter</i> <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo I-bis (Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità)	Capo I-bis (<i>idem</i>)
Art. 35- <i>quater</i>	<i>Omissis</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Capo II (Calcolo delle riserve tecniche)	Capo II (idem)
Art.36 e 36-bis Omissis	Identici
Art.36-ter (Calcolo delle riserve tecniche)	Art.36-ter (idem)
1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.	Identico
2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.	Identico
3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.	Identico
4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.	Identico
5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.	Identico
6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.	Identico
7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.	<i>Identico</i>
9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.	9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità adeguato tenendo conto del fattore temporale necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata. L'adeguamento del Requisito Patrimoniale di Solvibilità consiste in un elemento esponenziale e dipendente dal tempo.
10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.	<i>Identico</i>
11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.	<i>Identico</i>
	11-bis. Si presume che il tasso del costo del capitale di cui al comma 11 sia pari al quattro

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	virgola settantacinque per cento (4,75%) a decorrere dal 30 gennaio 2027.
	11-ter. Quando i contratti di assicurazione e di riassicurazione comprendono opzioni e garanzie finanziarie, i metodi utilizzati per calcolare la migliore stima tengono adeguatamente conto del fatto che il valore attuale dei flussi di cassa derivanti da tali contratti può dipendere tanto dall'esito atteso di eventi e sviluppi futuri quanto da potenziali deviazioni dell'esito effettivo rispetto a quello atteso in determinati scenari.
	11-quater. In deroga al comma 11-ter, l'impresa classificata come piccola e non complessa e l'impresa che ha ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexiesdecies può utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per gli impegni di assicurazione del ramo vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.
Art.36-quater (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio)	Art.36-quater (idem)
1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.	Identico
2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.	2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti che sono considerati idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi.
	3. Per le durate oltre il primo punto di lisciatura, il pertinente tasso di interesse privo di rischio è estrapolato conformemente al comma 5. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	durata più lunga per la quale sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i mercati degli strumenti finanziari di tale durata sono da considerare idonei per spessore, liquidità e trasparenza; b) la percentuale di titoli obbligazionari in circolazione aventi tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari in circolazione denominati in tale valuta è sufficientemente elevata.
3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.	
4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.	
5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi <i>forward</i>), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso <i>forward</i> finale» - <i>Ultimate Forward Rate</i>), definiti a partire da uno o un insieme di tassi <i>forward</i> relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3.	4. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi <i>forward</i>), convergenti gradualmente dal tasso a termine applicabile al primo punto di lisciatura a un tasso a termine finale atteso (tasso <i>forward</i> finale – <i>Ultimate Forward Rate</i>).
	5. Il tasso a termine estrapolato è pari alla media ponderata di un tasso a termine liquido e del tasso finale atteso. Il tasso a termine liquido si basa su un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe dello strumento finanziario in questione osservabile

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	in un mercato idoneo per spessore, liquidità e trasparenza. Per le durate di almeno quaranta anni dopo il primo [punto di lisciatura], la ponderazione del tasso finale atteso è pari ad almeno il settantasette virgola cinque per cento (77,5 %).»;
	5-bis. La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari quando i mercati per tali strumenti finanziari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza.
	5-ter. L'impresa può applicare, previa autorizzazione dell'IVASS, il meccanismo di introduzione graduale costituito dai seguenti elementi: a) il 30 gennaio 2027, i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione sono stabiliti in modo tale che la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sia sufficientemente simile a quella esistente in tale data determinata in linea con le previsioni per l'estrapolazione applicabili il 29 gennaio 2027; b) i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso finale atteso dell'estrapolazione sono diminuiti linearmente all'inizio di ogni anno civile, in modo che i parametri finali dell'estrapolazione siano applicati a partire dal 1° gennaio 2032.
	5-quater. Il meccanismo di introduzione graduale di cui al comma 5-ter non incide sulla determinazione dello spessore, della liquidità e della trasparenza dei mercati finanziari né sul primo [punto di lisciatura] di cui al comma 3.
	5-quinquies. L'impresa che applica il comma 5-ter rende pubblici, nella parte della propria

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato il fatto che esse applicano il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione e la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale meccanismo di introduzione graduale sulla loro situazione finanziaria.
	5-sexies. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, il 28 gennaio 2025 il primo [punto di lisciatura] per l'euro è fissato alla scadenza di 20 anni.
Art.36-quinquies (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)	Art.36-quinquies (idem)
1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità (« <i>matching adjustment</i> ») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.	Identico
2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa; c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità; d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri; e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità; f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6; g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-<i>quater</i> destinati alla copertura degli impegni di	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto; h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi; i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.	
3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.	<i>Identico</i>
4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).	<i>Identico</i>
	4-bis. Ai fini del comma 2, lettera i), un contratto di assicurazione sulla vita collettivo è considerato un contratto unico.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.	<i>Identico</i>
6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.	
7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.	<i>Identico</i>
8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.	<i>Identico</i>
<i>Art.36-sexies Omissis</i>	<i>Identico</i>
<i>Art.36-septies (Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)</i>	<i>Art.36-septies (idem)</i>
1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (<i>volatility adjustment</i>) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.	1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (<i>volatility adjustment</i>) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5 previa autorizzazione dell'IVASS, qualora soddisfi le seguenti condizioni: a) l'aggiustamento per la volatilità per una determinata valuta è applicato nel calcolo della migliore stima di tutti gli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa denominate in tale valuta, qualora la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di tali impegni non includa un

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies; b) l'impresa dimostra di disporre di processi adeguati per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità; c) il profilo di rischio dell'impresa è coerente con le ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.
	1-bis. L'IVASS stabilisce con proprio regolamento, i criteri e le modalità per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nel rispetto del principio di proporzionalità.
	1-ter. In deroga al comma 1, l'impresa che ha applicato un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, prima del 29 gennaio 2026 può, senza previa autorizzazione dell'IVASS, continuare ad applicare un aggiustamento per la volatilità a condizione che a decorrere dal 30 gennaio 2027 rispetti le condizioni per la previa autorizzazione di cui al comma 1. Ove le condizioni di cui al primo periodo non siano più rispettate, l'IVASS dispone la cessazione dell'applicazione dell'aggiustamento, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-<i>quater</i>.
	1-quater. Se l'impresa non soddisfa più le condizioni di cui al comma 1, l'IVASS revoca l'autorizzazione e l'impresa cessa di applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 1. Quando l'impresa ripristina la conformità rispetto alle condizioni di cui al comma 1, può richiedere la previa autorizzazione all'IVASS per applicare nuovamente l'aggiustamento per la volatilità

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
	1-quinquies. L'impresa può applicare, previa autorizzazione dell'IVASS, un aggiustamento specifico dell'impresa allo spread corretto per il rischio di una determinata valuta, se: a) lo spread corretto per il rischio ha superato lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per i quattro periodi trimestrali di riferimento precedenti; e b) le informazioni inerenti alle attività pertinenti dell'impresa e comunicate da quest'ultima conformemente agli articoli 47-<i>quater</i> e 190, commi 1, 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>, sono di qualità sufficiente per consentire un calcolo solido e affidabile di tale aggiustamento.
	1-sexies. L'aggiustamento di cui al comma 1-<i>quinquies</i>, corrisponde all'importo più basso tra il centocinque per cento (105%) e il rapporto tra lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito e lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di riferimento per la valuta pertinente. Lo spread corretto per il rischio basato sul portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito è calcolato allo stesso modo dello spread corretto per il rischio basato sul portafoglio di riferimento per la valuta pertinente, ma utilizzando dati specifici dell'impresa sui fattori di ponderazione e sulla durata media delle sottoclassi pertinenti all'interno del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per la valuta pertinente.
	1-septies. Se è applicato l'aggiustamento di cui al comma 1-<i>quinquies</i>, l'aggiustamento per la volatilità non è aumentato mediante il

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	macroaggiustamento per la volatilità di cui al comma 1- <i>quinqüesdecies</i> .
	1- <i>octies</i> . L'impresa cessa immediatamente di applicare l'aggiustamento di cui al comma 1- <i>quinqües</i> quando esso aumenta lo spread corretto per il rischio di una determinata valuta per due periodi trimestrali di riferimento consecutivi.
	1- <i>novies</i> . Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile da un portafoglio di riferimento di investimenti in titoli di debito per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.
	1- <i>decies</i> . Il portafoglio di riferimento degli investimenti in titoli di debito per una valuta è rappresentativo delle attività che sono denominate nella valuta in questione e nelle quali le imprese investono per coprire la migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
	1-<i>undecies</i>. L'importo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per una determinata valuta è calcolato come segue: $V_{Acu} = 85 \% \cdot CSSR_{cu} \cdot RCS_{cu}$ dove: a) V_{Acu} è l'aggiustamento per la volatilità per una valuta cu; b) $CSSR_{cu}$ è il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la valuta cu;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	c) RCScu è lo spread corretto per il rischio per la valuta cu.
	1-duodecies. Il Vacu si applica ai tassi d'interesse privi di rischio pertinenti della struttura per scadenza non ottenuti per estrapolazione ai sensi dell'articolo 36-quater. Se la parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto di informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari di cui all'articolo 36-quater, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, il VAcu si applica anche ai tassi d'interesse privi di rischio ottenuti da tali strumenti finanziari. L'extrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati. Il CSSRcu non è negativo e non è superiore a uno. Esso assume valori inferiori a uno quando la sensitività delle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in una valuta rispetto a variazioni degli spread di credito è inferiore alla sensitività delle riserve tecniche di tale impresa in tale valuta a variazioni dei tassi di interesse. L' RCScu è calcolato come differenza tra lo spread di cui ai commi 1-novies e 1-decies e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività. La quota dello spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di qualsiasi altro rischio è calcolata come una percentuale degli spread. La percentuale di cui al settimo periodo diminuisce all'aumentare degli spread e permette di distinguere almeno i tre casi seguenti: a) quando gli spread non superano la loro media a lungo termine;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	b) quando gli spread superano la loro media a lungo termine, ma non superano il doppio di tale media; c) quando gli spread superano il doppio della loro media a lungo termine.
	1-terdecies. La correzione per il rischio non supera mai una percentuale adeguata degli spread medi a lungo termine.
	1-quaterdecies. In deroga al comma 1-undecies, le imprese aventi sede in uno Stato membro con una valuta ancorata all'euro che soddisfa i criteri dettagliati per gli aggiustamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario, come previsto dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per la valuta ancorata e dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per l'euro sono autorizzate a calcolare un unico CSSRcu sia per la valuta locale che per l'euro, tenendo conto contestualmente delle attività e passività denominate in euro e nella valuta locale.
	1-quinquiesdecies. Fatti salvi i commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, l'aggiustamento per la volatilità per l'euro è aumentato mediante un macroaggiustamento per la volatilità. Tale macroaggiustamento per la volatilità è calcolato come segue: $VAEuro,macro = 85\% \cdot CSSREuro \cdot \max(RCSco-1,3 \cdot RCSEuro; 0) \cdot \omega_{co}$, dove: a) VAEuro, macro è il macroaggiustamento per la volatilità per un paese co;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	b) CSSREuro è il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro; c) RCSCO è lo spread corretto per il rischio per il paese co; d) RCSEuro è lo spread corretto per il rischio per l'euro; e) ω_{co} è il fattore di aggiustamento per paese per il paese co.
	<i>1-sexiesdecies.</i> Il CSSREuro è calcolato come il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro, conformemente ai commi <i>1-undecies</i>, <i>1-duodecies</i> e <i>1-terdecies</i>. L'RCSCO è calcolato in maniera analoga allo spread corretto per il rischio per l'euro ai sensi dei commi <i>1-undecies</i>, <i>1-duodecies</i> e <i>1-terdecies</i>, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione e denominati in euro. L'RCSEuro è calcolato come lo spread corretto per il rischio per l'euro in conformità ai commi <i>1-undecies</i>, <i>1-duodecies</i> e <i>1-terdecies</i>. Il fattore di aggiustamento per paese di cui al comma <i>1-quinquiesdecies</i>, lettera e), è calcolato come segue: $\omega_{co} = \max(\min(((RCSCO^* - 0.6\%) / 0.3\%); 1); 0)$, dove $RCSCO^*$ è lo spread corretto per il rischio per il paese co di cui al comma <i>1-quinquiesdecies</i>, lettera c), moltiplicato per la percentuale di investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese co.
	<i>1-septiesdecies.</i> Ai fini del calcolo dello spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità, per

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	ciascuna valuta e per ciascun paese, lo spread di cui ai commi 1-novies, 1-decies, 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies è pari alla somma ponderata del valore dello spread valutario medio sui titoli di Stato e dello spread valutario medio sui titoli obbligazionari diversi da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni. Ai fini di tale calcolo i rispettivi fattori di ponderazione sono il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento, e il rapporto tra il valore dei titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, dai prestiti e dalle cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento
2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.	<i>Abrogato</i>
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.	<i>Abrogato</i>
4. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (<i>currency spread</i>) corretto per il rischio.	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.	<i>Abrogato</i>
6. L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.	<i>Abrogato</i>
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.	<i>Abrogato</i>
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (<i>country spread</i>) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.	<i>Abrogato</i>
9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.	<i>Abrogato</i>
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.	<i>Abrogato</i>
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.	
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-<i>quinquies</i>.	<i>Identico</i>
13. In deroga all'articolo 45-<i>ter</i>, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.	<i>Identico</i>
Art.36-<i>octies</i> (Informazioni tecniche)	Art.36-<i>octies</i> (<i>idem</i>)
1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da: a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-<i>ter</i>, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;	1. L'impresa, in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-<i>ter</i>, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-<i>sexies</i> e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-<i>septies</i>, utilizza le informazioni tecniche prodotte e pubblicate dall'AEAP, laddove adottate dalla Commissione europea, e costituite da: a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-<i>ter</i>, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità; a-bis) ai fini della pubblicazione ai sensi dell'articolo 47-<i>septies</i>, comma 6-<i>quater</i>, una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio senza alcun aggiustamento di congruità o aggiustamento

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b); c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies.	per la volatilità e determinata senza applicare il meccanismo di introduzione graduale per l'extrapolazione di cui all'articolo 36-quater, comma 5-ter; a-ter) l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita ai sensi dell'articolo 36-ter, comma 11-quater; b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b); c) lo spread corretto per il rischio ai sensi dell'articolo 36-septies, commi 1-undecies, 1-duodecies, 1-terdecies, 1-quaterdecies, 1-quinquiesdecies, 1-sexiesdecies per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato e per ciascuna valuta pertinente; c-bis) per ciascuno Stato membro interessato, la percentuale degli investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che applicano i criteri di calcolo del macroaggiustamento per la volatilità dell'euro ai sensi dell'articolo 36-septies, commi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;
	c-ter) per ciascuna valuta pertinente e per ciascuna durata per la quale i mercati degli strumenti finanziari o dei titoli obbligazionari pertinenti sono da considerare idonei per spessore, liquidità e trasparenza, la percentuale

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	di titoli obbligazionari aventi una tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta di cui all'articolo 36-quater, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis.
2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.	2. Per quanto concerne le valute per le quali lo spread corretto per il rischio di cui al comma 1, lettera c), non è indicato negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, non è applicato alcun aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima. Per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e in cui lo spread corretto per il rischio di cui al comma 1, lettera c), e la percentuale di cui al comma 1, lettera c-bis), non sono indicati negli atti di esecuzione, all'aggiustamento per la volatilità non viene aggiunto alcun macroaggiustamento per la volatilità.
Dall'Art.36-novies all'Art.37-bis Omissis	<i>Identici</i>
Capo II-bis (Principi generali in materia di investimenti)))	Capo II-bis (idem)
Art.37-ter (Principio della persona prudente)	Art.37-ter (idem)
1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.	<i>Identico</i>
2. L'impresa investe tutti gli attivi: a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso; c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.	
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che: a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio; b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali; c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme; d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.	<i>Identico</i>
	3-bis. L'impresa, in merito alla strategia di investimento, tiene conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari, nonché dell'impatto dei rischi di sostenibilità sui suoi investimenti e del potenziale impatto a lungo termine delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
	3-ter. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa tiene conto delle preoccupazioni macroprudenziali al momento di decidere in merito alla sua strategia di investimento, valuta la misura in cui la sua strategia di investimento può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e avere il potenziale di trasformarsi in

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	fonti di rischio sistemico, e incorpora tali considerazioni nel contesto delle decisioni di investimento.
	3-quater. Ai fini dei commi 3-bis e 3-ter, gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e le preoccupazioni macroprudenziali hanno lo stesso significato di cui all'articolo 30-ter.
	3-quinquies. L'IVASS, nel decidere se presentare la richiesta di cui al comma 3-ter a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa controllata inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), considera se la valutazione di cui al comma 3-ter è effettuata a livello di gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea e se tiene conto delle specificità di tale impresa controllata.
Capo III (Attivi a copertura delle riserve tecniche)	Capo III (idem)
Dall'Art.38 all'Art.43 Omissis	Identici
Capo IV (Fondi propri)	Capo IV (idem)
Art.44 e 44-bis Omissis	Identici
Sezione I (Determinazione dei fondi propri)	Sezione I (idem)
Art.44-ter (Fondi propri)	Art.44-ter (idem)
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44- <i>quinquies</i> .	
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o <i>ring fenced funds</i>).	<i>Identico</i>
	2-bis. Fatte salve le deduzioni delle partecipazioni dai fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità come specificato dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, ai fini della determinazione dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-<i>quater</i>, l'IVASS può consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di non dedurre il valore della sua partecipazione in un ente creditizio o finanziario, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'impresa si trova in una delle circostanze seguenti: 1) l'ente creditizio o finanziario e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartengono allo stesso gruppo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera r-<i>bis</i>), al quale si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), e l'ente creditizio o finanziario partecipato non è soggetto alla deduzione a livello di gruppo; o 2) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'ente creditizio o finanziario sono soggetti alla medesima vigilanza supplementare, a cui si applicano metodi tecnici di calcolo conformemente al paragrafo

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	1 dell'Allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; b) l'IVASS è soddisfatta del livello integrato di gestione, di gestione dei rischi e di controllo interno delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui alla lettera a), numero 1), o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare di cui alla lettera a), numero 2); c) la partecipazione nell'ente creditizio o finanziario è un investimento in strumenti di capitale di natura strategica come specificato negli atti delegati di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.»;
3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.	3. Per le finalità del presente articolo, le partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi includono: a) le partecipazioni che l'impresa detiene in: 1) enti creditizi e enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punti 1) e 26), del regolamento (UE) 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 2) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 575/2013 e gli strumenti di classe 2 di cui all'articolo 63 del medesimo regolamento (UE) 575/2013, nonché gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che l'impresa detiene con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) in cui detengono una partecipazione.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Dall'Art.44-quater all'Art.44-sexies Omissis	<i>Identici</i>
Sezione II (Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri)	Sezione II (idem)
Dall'Art.44-septies all'Art.45 Omissis	<i>Identici</i>
Capo IV-bis (Requisiti patrimoniali di solvibilità)	Capo IV-bis (idem)
Sezione I (Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)	Sezione I (idem)
Art.45-bis Omissis	<i>Identico</i>
Art.45-ter (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)	Art.45-ter (idem)
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.	<i>Identico</i>
2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.	<i>Identico</i>
3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.	<i>Identico</i>
4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno.	<i>Identico</i>
5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi: a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; d) il rischio di mercato; e) il rischio di credito; f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.	
6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.	<i>Identico</i>
<i>Art.45-quater Omissis</i>	<i>Identico</i>
Sezione II (Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)	Sezione II (idem)
<i>Art.45-quinquies e Art.45-sexies Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art.45-septies (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)	Art.45-septies (idem)
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.	<i>Identico</i>
2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-<i>quinquies</i>, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri; b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.	<i>Identico</i>
3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-<i>quinquies</i>, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri; b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.	
5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-<i>quinquies</i>, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative; b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative; c) rischio di invalidità - morbidità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbidità; d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze; g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.	
6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.	<i>Identico</i>
7. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi: a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve; c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.	
8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (<i>duration</i>).	<i>Identico</i>
9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-<i>quinquies</i>, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse; b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale; c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili; d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio; e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari	9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-<i>quinquies</i>, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tasso di interesse: la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse; b) rischio azionario: la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale; c) rischio immobiliare: la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili; d) rischio di spread: la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio; e) rischio valutario: la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute; f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.	a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute; f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.	<i>Identico</i>
11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.	<i>Identico</i>
	11-bis. L'impresa che applica l'introduzione graduale di cui agli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2-bis, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, pubblica, nella parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, comma 2-ter, entrambe le seguenti informazioni:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	a) la circostanza relativa all'applicazione dell'introduzione graduale; b) la quantificazione sulla propria situazione finanziaria dell'impatto della mancata applicazione dell'introduzione graduale.
	Art.45-septies.1 <i>(Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale)</i>
	1. In deroga all'articolo 45-ter, comma 4, e nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera b), l'impresa che soddisfa le condizioni di cui al comma 2 applica a un sottoinsieme specifico di investimenti in strumenti di capitale detenuti in una prospettiva a lungo termine un requisito patrimoniale in conformità al comma 8.
	2. Ai fini del comma 1, un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa dimostra all'IVASS che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è chiaramente definito e gestito separatamente dalle altre attività dell'impresa; b) per ciascun portafoglio di strumenti di capitale a lungo termine è definita una politica di gestione degli investimenti a lungo termine che rispecchia l'impegno dell'impresa a detenere l'esposizione complessiva in strumenti di capitale rientranti nel sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo superiore in media a cinque anni. L'organo di amministrazione dell'impresa approva le politiche di gestione degli investimenti e tali politiche sono riesaminate nel continuo rispetto alla gestione

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	effettiva dei portafogli e sono comunicate nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 30-ter; c) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è costituito unicamente da strumenti di capitale quotati in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o appartenenti all'OCSE o da strumenti di capitale non quotati di società aventi sede in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o appartenenti all'OCSE; d) a titolo permanente e in condizioni di stress, l'impresa è in grado di evitare la vendita forzata degli investimenti in strumenti di capitale rientranti nel sottoinsieme per cinque anni; e) le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio, di gestione delle attività e passività e di investimento rispecchiano l'intenzione dell'impresa di detenere il sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo compatibile con il requisito di cui alla lettera b) e la capacità dell'impresa di soddisfare il requisito di cui alla lettera d); f) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è adeguatamente diversificato in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare emittente o gruppo di imprese e un'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale nel suo insieme con lo stesso profilo di rischio; g) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale non comprende partecipazioni.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	3. Qualora gli strumenti di capitale siano detenuti all'interno di fondi di investimento europei a lungo termine o di determinati tipi di organismi di investimento collettivo, compresi i fondi di investimento alternativi, individuati nelle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea come aventi un profilo di rischio inferiore, le condizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere valutate a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute all'interno di tali fondi.
	4. L'impresa che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale in conformità ai commi 1 e 2 non può tornare a un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.
	5. Se un'impresa che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non soddisfa più le condizioni di cui ai commi 1 e 2, ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità.
	6. Entro un mese dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni necessarie e le azioni che l'impresa deve adottare per conseguire, entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, il ripristino della conformità a tali condizioni.
	7. Se non è in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, l'impresa cessa di classificare qualsiasi investimento in strumenti di capitale come investimento a lungo termine in strumenti

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	di capitale ai sensi del presente articolo per un periodo di due anni e mezzo o fino a quando la conformità alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 non è ripristinata, a seconda di quale periodo sia più lungo.
	8. Il requisito patrimoniale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale è pari alla perdita di fondi propri di base che risulterebbe da una diminuzione istantanea pari al ventidue per cento (22 %) del valore degli investimenti trattati come strumenti di capitale a lungo termine.
Art.45-octies (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)	Art.45-octies (idem)
1. Il sottomodulo del rischio azionario (<i>equity risk charge</i>) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende: a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4; b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.	Identico
2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (<i>equity risk charge</i>), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).	2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (<i>equity risk charge</i>), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di tredici (13) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.45-novies (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)	Art.45-novies (idem)
1. L'IVASS può autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami vita, che fornisca: a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.	
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell'impresa e non siano trasferibili; 2) le attività dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica; 3) la durata relativa (<i>duration</i>) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall'impresa superi i dodici anni.	
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).	
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.	
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.	
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.	
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS.	
	7-bis. A decorrere dal 30 gennaio 2027, le imprese di assicurazione vita possono continuare ad applicare il metodo di cui al comma 3 soltanto in relazione alle attività e alle passività per le quali l'IVASS ha approvato l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata prima del 30 gennaio 2027.
Art.45-decies e Art.45-undecies Omissis	Identici

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.45-duodecies (Semplificazioni della formula standard)	Art.45-duodecies (idem)
1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4).	1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la natura, la portata e la complessità dei rischi cui è esposta giustificano il ricorso a un calcolo semplificato; b) imporre l'applicazione del calcolo standardizzato sarebbe sproporzionato; c) l'errore rispetto al calcolo standardizzato non comporta un'inesattezza rilevante del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tranne nei casi in cui il calcolo semplificato porti a un Requisito Patrimoniale di Solvibilità superiore al Requisito Patrimoniale di Solvibilità risultante dal calcolo standardizzato.
	1-bis. In deroga al comma 1, l'impresa piccola e non complessa può utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico, se può dimostrare all'IVASS, almeno ogni cinque anni, che sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) ogni singolo modulo di rischio o sottomodulo di rischio per il quale si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del due per cento (2%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base; b) la somma di tutti i moduli di rischio o sottomoduli di rischio per i quali si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del dieci per cento (10%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	1-ter. Ai fini dei commi 1 e 1-bis, i calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
	1-quater. Fatti salvi i commi 1, 1-bis e 1-ter e l'articolo 45-quater, commi 1 e 4, quando un'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e un modulo di rischio o sottomodulo di rischio non rappresenta una quota superiore al cinque per cento (5%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo di rischio o sottomodulo di rischio per un periodo non superiore a tre anni dopo tale calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
	1-quinquies. Ai fini del comma 1-quater, la somma delle quote, relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base, di ciascun modulo di rischio o sottomodulo di rischio cui si applicano i calcoli semplificati ai sensi di tale comma non supera il dieci per cento (10%).
	1-sexies. La quota di un modulo di rischio o sottomodulo di rischio rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui al comma 1-quinquies è quella quota risultante dall'ultimo calcolo effettuato senza la semplificazione del calcolo del modulo di rischio o sottomodulo di rischio di cui al comma 1-quater.»;
Art.45-terdecies e Art.46 Omissis	Identici
Sezione III (Modelli interni completi o parziali)	Sezione III (idem)
Art.46-bis (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali)	Art.46-bis (idem)
1. L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.	
2. L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi: a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies; b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies; c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.	<i>Identico</i>
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.	<i>Identico</i>
4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.	<i>Identico</i>
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.	<i>Identico</i>
5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda	<i>Identico</i>
6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.	
7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.	<i>Identico</i>
8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.	8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'impresa fornisce all'IVASS ogni due anni una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo. L'IVASS può richiedere, con decisione motivata, stime più frequenti.
Dall'Art.46-ter all'Art.46-decies Omissis	<i>Identici</i>
Art.46-undecies (Standard di calibrazione)	Art.46-undecies (idem)
1. L'impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45-ter.	<i>Identico</i>
2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-ter, comma 4.	<i>Identico</i>
3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS può	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45-ter.	
4. L'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.	<i>Identico</i>
	4-bis L'impresa può tener conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 36-septies nel modello interno soltanto quando: a) il metodo per tener conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità per una valuta non tiene conto dell'aggiustamento specifico per l'impresa dello spread corretto per il rischio ai sensi dell'articolo 36-septies, comma 1-quinquies, né, nel caso dell'euro, di un possibile aumento dell'aggiustamento per la volatilità mediante un macroaggiustamento per la volatilità all'articolo 36-septies, commi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è inferiore a nessuno dei dati seguenti: 1) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato come il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, fatta eccezione per il fatto che l'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità è preso in considerazione conformemente alla metodologia utilizzata dall'AEAP ai fini della pubblicazione delle

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	informazioni tecniche ai sensi dell'articolo 36-octies, comma 1, lettera c); 2) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato conformemente al numero 1), fatto salvo il caso in cui il portafoglio rappresentativo per una valuta di cui all'articolo 36-septies, comma 1-decies, sia determinato sulla base delle attività in cui l'impresa investe anziché delle attività di tutte le imprese aventi impegni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta.
	4-ter. Ai fini del comma 4-bis, lettera b), l'individuazione del portafoglio rappresentativo per una determinata valuta è basata sulle attività dell'impresa denominate in tale valuta e utilizzate per coprire la migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominate in tale valuta.
Dall'Art.46-duodecies all'Art.47 Omissis	Identici
Sezione IV (Requisito patrimoniale minimo)	Sezione IV (idem)
Dall'Art.47-bis all'Art.47-ter Omissis	Identici
Capo IV ter (Informativa e processo di controllo prudenziale)	Capo IV ter (idem)
Art.47-quater (Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)	Art.47-quater (idem)
1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse	1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3, 3-bis e 5, e in particolare del principio di proporzionalità, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.	a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.	<i>Identico</i>
	2-bis. L'impresa presenta all'IVASS una relazione periodica a fini di vigilanza contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni dell'impresa, sul sistema di governo societario, sul profilo di rischio, sulla valutazione per fini di solvibilità, nonché sulla gestione del capitale nel periodo oggetto della relazione, con frequenza: a) triennale per le imprese piccole e non complesse o, se consentito dall'IVASS, fino a una volta ogni cinque anni; b) triennale per le imprese diverse da quelle piccole e non complesse, a meno che l'IVASS non ritenga necessaria una maggiore frequenza.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS può limitare le informazioni se: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.	
4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.	<i>Abrogato</i>
5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.	<i>Abrogato</i>
6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.	<i>Abrogato</i>
7. L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa; c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.	<i>Abrogato</i>
9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.	<i>Abrogato</i>
10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.	<i>Abrogato</i>
11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa; b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa; c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; d) il livello delle concentrazioni di rischi; e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa;	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria; g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5; h) l'idoneità dei sistemi di governo societario dell'impresa; i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.	
	Art. 47-quater.1 <i>(Esenzioni e limitazioni in relazione alle informazioni quantitative periodiche a fini di vigilanza)</i>
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter commi 5, 6, 7, quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 47-quater, comma 2, sono inferiori a un anno, l'IVASS può limitare le informazioni periodiche a fini di vigilanza se: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno. 2. Le limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza di cui al comma 1 sono concesse solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del venti per cento (20%) del mercato assicurativo e riassicurativo italiano rispettivamente vita e danni, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota danni sui premi lordi contabilizzati. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare delle limitazioni di cui al comma 1,

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	l'IVASS dà la priorità alle imprese piccole e non complesse. 3. L'IVASS può limitare l'obbligo di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerare l'impresa da tale obbligo su base analitica quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa; c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione europea; d) l'impresa è in grado di fornire le informazioni su richiesta. 4. Gli esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del venti per cento (20%) del mercato assicurativo e riassicurativo italiano rispettivamente vita e danni, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota danni sui premi lordi contabilizzati. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni, l'IVASS dà la priorità alle imprese piccole e non complesse. 5. Le imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive sono esentate dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 47-<i>quater</i>, comma 2, sono inferiori a un anno, purché soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	1) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive; 2) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al cinque per cento (5%) delle riserve tecniche; b) gli impegni e i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi. 6. Ai fini dei commi 1, 2, 3 e 4, nel contesto del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-<i>quinquies</i>, nel caso di imprese classificate come piccole e non complesse, l'IVASS valuta se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; b) il livello delle concentrazioni di rischi; c) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria; d) i sistemi e le strutture dell'impresa preposti alla trasmissione delle informazioni a fini di vigilanza e la politica scritta di cui all'articolo 30, comma 5. 7. Ai fini dei commi 1, 2, 3 e 4, nel contesto del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-<i>quinquies</i>, nel caso di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse, l'IVASS valuta se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno di quanto previsto dal comma 6, lettere a), b), c) e d), e dei seguenti elementi: a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa; b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa; c) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa; d) l'idoneità del sistema di governo societario dell'impresa; e) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; f) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.
	Art. 47-quater.2 <i>(Termini per la presentazione delle informazioni all'IVASS)</i>
	1. L'impresa presenta all'IVASS le informazioni di cui all'articolo 47-quater, commi 1 e 2, su base annuale o con frequenza minore, entro sedici settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa. 2. Se le informazioni sono dovute su base trimestrale, l'impresa le trasmette entro cinque settimane dalla chiusura di ciascun trimestre. 3. La relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 47-quater, comma 2-bis, è trasmessa entro diciotto settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art. 47- <i>quinquies</i> (Processo di controllo prudenziale)	Art. 47- <i>quinquies</i> (<i>idem</i>)
1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell'impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività.	<i>Identico</i>
2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative: a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II; b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II; c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis; d) agli investimenti di cui agli articoli 37-<i>ter</i>, 38 e 41; e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV; f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione III.	2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative: a) al sistema di governo societario, inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II; b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II; c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis; d) agli investimenti di cui agli articoli 37-<i>ter</i>, 38 e 41; e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV; f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-<i>bis</i>, Sezione III.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.	
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.	<i>Identico</i>
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.	<i>Identico</i>
6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.	<i>Identico</i>
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza: a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.	<i>Identico</i>
8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare; b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.	
Art. 47-sexies (Maggiorazione del capitale)	Art. 47-sexies (idem)
1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-<i>quinquies</i> l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e: 1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-<i>octies</i> è inadeguato o è risultato inefficace; oppure 2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-<i>octies</i> è in via di predisposizione; b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS; c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali	1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-<i>quinquies</i> l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e: 1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-<i>octies</i> è inadeguato o è risultato inefficace; oppure 2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-<i>octies</i> è in via di predisposizione; b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS; c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
difficoltà impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate. d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-<i>quinquies</i>, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-<i>septies</i> o le misure transitorie di cui agli articoli 344-<i>novies</i> e 344-<i>decies</i> e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.	difficoltà impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate. d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-<i>quinquies</i>, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-<i>septies</i> o le misure transitorie di cui agli articoli 344-<i>novies</i> e 344-<i>decies</i> e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie; d-bis) l'impresa applica una delle misure transitorie di cui agli articoli 344-<i>novies</i> e 344-<i>decies</i> e ricorrono le seguenti condizioni: 1) l'impresa non rispetterebbe il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in assenza dell'applicazione della misura transitoria; 2) l'impresa non ha presentato all'IVASS il piano iniziale di transizione entro il termine prescritto di cui all'articolo 344-<i>undecies</i>, comma 3, o la relazione annuale richiesta di cui al comma 5, del medesimo articolo 344-<i>undecies</i>.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-<i>ter</i>, commi 3 e 4.	<i>Identico</i>
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.	<i>Identico</i>
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.	4. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) e d-bis), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali derivanti rispettivamente dagli

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	scostamenti e dall'inosservanza di quanto prescritto dal medesimo comma 1, lettere d) e d-bis).
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.	<i>Identico</i>
6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.	<i>Identico</i>
7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.	<i>Identico</i>
8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).	<i>Identico</i>
9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.	<i>Identico</i>
Art. 47-septies (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)	Art. 47-septies (idem)
1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.	1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente, entro diciotto settimane dalla chiusura dell'esercizio , una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.
2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o	2. La relazione di cui al comma 1 si compone di due parti individuate chiaramente e comunicate

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti: a) la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa; b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa; c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività; d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio; e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno: 1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonché la loro qualità; 2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; 3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-<i>novies</i> utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo	congiuntamente. La prima parte della relazione di cui al primo periodo è costituita da informazioni destinate specificamente a contraenti e beneficiari, la seconda parte è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.	
	2-bis. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate a contraenti e beneficiari contiene le informazioni seguenti: a) una breve descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa; b) una breve descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio dell'impresa, anche in relazione ai rischi di sostenibilità; c) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3), o all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
	2-ter. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, che è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato, contiene, in forma integrale o mediante rinvio a informazioni equivalenti, per natura e per portata, pubblicate ai sensi di altri obblighi di legge o regolamentari, le seguenti informazioni: a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa; b) una descrizione del sistema di governo societario;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	c) una descrizione, separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione; d) una descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio che includa almeno quanto segue: 1) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità; 2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo; 3) per le imprese rilevanti per la stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, informazioni sulla sensibilità ai rischi; 4) l'opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 5) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 6) l'importo corrispondente a qualsiasi inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o qualsiasi grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolta, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio; e) un'indicazione che precisi se l'impresa è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici a seguito della valutazione della rilevanza di cui all'articolo

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	30-ter.1, comma 1, e se del caso, se ha posto in essere eventuali azioni; f) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3), o all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legislativo n. 125 del 2024; g) gli elementi di cui all'articolo 30-bis, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-sexies.
3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-<i>quinquies</i>, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-<i>sexies</i> e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.	3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-<i>quinquies</i>, la descrizione di cui al comma 2-<i>ter</i>, lettere c) e d), numeri 1) e 2), riguarda, oltre all'aggiustamento di congruità, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2-<i>ter</i>, lettere c) e d), numeri 1) e 2), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-<i>septies</i> e, qualora vi ricorra, fornisce le informazioni seguenti: a) una quantificazione dell'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa; b) per ciascuna valuta pertinente o, se del caso, per ciascun Paese, l'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 36-<i>septies</i> e le migliori stime corrispondenti per gli impegni di assicurazione o di riassicurazione.
4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di	4. La descrizione di cui al comma 2-<i>ter</i>, lettera d), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.	tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.
5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e), numero 2) , sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.	5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2-ter, lettera d), numero 2) , sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.
6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte dell'IVASS.	<i>Identico</i>
	6-bis. L'impresa di assicurazione captive non è tenuta a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari ed è tenuta soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea, purché soddisfi le seguenti condizioni: a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche; b) gli impegni di assicurazione dell'impresa captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	6-ter. In deroga al comma 2-ter, l'impresa piccola e non complessa può pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri professionisti del mercato, purché pubblici ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste dal presente articolo.
	6-quater. Nel contesto della relazione di cui comma 1, l'impresa è tenuta a pubblicare l'impatto dell'utilizzo, ai fini della determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-ter, della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio determinata senza l'applicazione della disposizione transitoria per l'estrapolazione di cui all'articolo 36-octies, comma 1, lettera a-bis), anziché della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
	6-quinquies. In deroga al comma 6-quater, l'obbligo di comunicazione non si applica a una valuta per la quale ricorra una delle condizioni seguenti: a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il cinque per cento (5%); b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati agli

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	impegni i di assicurazione o di riassicurazione non supera il dieci per cento (10%).
7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.	7. La relazione di cui al comma 1 o la relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies, comma 2, predisposta dall'impresa, ivi inclusa l'impresa piccola e non complessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), e dall'impresa di assicurazione captive, è oggetto di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
Art. 47-octies (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)	Art. 47-octies (idem)
1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.	<i>Identico</i>
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.	<i>Identico</i>
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).	4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, commi 2-bis, lettera b) e 2-ter, lettere d) ed e).
5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.	
Dall'Art.47-novies all'Art.47 decies Omissis	<i>Identici</i>
Art.47-undecies (Informativa all'AEAP)	Art.47-undecies (idem)
1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita; 3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni; 4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni; 5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione; b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c); c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro	1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita; 3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni; 4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni; 5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione; b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c); c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, unitamente al volume dei loro requisiti

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica; d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.	patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica; d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210. d-bis) il numero totale di imprese di assicurazione o di riassicurazione, suddivise tra imprese piccole e non complesse e altre, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di imprese che utilizzano misure di proporzionalità specifiche; d-ter) il numero di gruppi, suddivisi tra gruppi piccoli e non complessi e altri, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di gruppi che utilizzano misure di proporzionalità specifiche.
Capo IV-quater (Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali)	Capo IV-quater (idem)
Art.47-duodecies Omissis	Identico
	Capo IV-quinquies (Imprese piccole e non complesse)
	Art.47-terdecies (Imprese piccole e non complesse)
	1. L'impresa è classificata come piccola e non complessa, in conformità alla procedura di cui all'articolo 47-quaterdecies, se, per i due esercizi

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	consecutivi immediatamente precedenti a tale classificazione, ricorrono le seguenti condizioni: a) per le imprese che esercitano i rami vita e per le imprese che esercitano contemporaneamente i rami vita e danni, le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il venti per cento (20%) delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo all'assicurazione danni rappresenta meno del quaranta per cento (40%) dei premi totali lordi annuali contabilizzati, sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: 1) il sotto-modulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera a), non supera il cinque per cento (5%) delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo; 2) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dal territorio della Repubblica è inferiore a una delle soglie seguenti: 2.1) 20.000.000 di euro; 2.2) il dieci per cento (10%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati; 3) le riserve tecniche delle attività nel settore vita di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1.000.000.000 di euro; 4) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20%) degli investimenti totali:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	4.1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8; 4.2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10 che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; 4.3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; 5) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il cinquanta per cento (50%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati; 6) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è rispettato; b) per le imprese che esercitano attività nei rami danni e per le imprese che esercitano contemporaneamente i rami vita e i rami danni il cui ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo ai rami danni rappresenta almeno il quaranta per cento (40 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati e le cui riserve tecniche relative ai rami vita rappresentano meno del venti per cento (20%) delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 36-bis al lordo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti: 1) il rapporto combinato (<i>combined ratio</i>) medio per le attività nei rami danni al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al cento per cento (100%);

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dal territorio della Repubblica è inferiore a una delle soglie seguenti: 2.1) 20.000.000 di euro; 2.2) il dieci per cento (10%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati; 3) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo alle attività nei rami danni non supera i 100.000.000 di euro; 4) la somma dei premi lordi annui contabilizzati nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 non supera il trenta per cento (30%) del totale dei premi lordi annui contabilizzati delle attività nei rami danni; 5) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20%) degli investimenti totali: 5.1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8; 5.2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; 5.3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; 6) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il cinquanta per cento (50%)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati; 7) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è rispettato; c) per le imprese che esercitano contemporaneamente i rami vita e danni le cui riserve tecniche relative alle attività nei rami vita rappresentano almeno il venti per cento (20 %) delle loro riserve tecniche totali di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo alle attività nei rami danni rappresenta almeno il quaranta per cento (40 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri: 1) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera a), non supera il cinque per cento (5%) delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo; 2) il rapporto combinato medio per le attività nei rami danni al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al cento per cento (100%); 3) le riserve tecniche delle attività nei rami vita di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1.000.000.000 di euro; 4) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo ai rami danni non supera i 100.000.000 di euro; 5) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dal territorio della

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	Repubblica è inferiore a una delle soglie seguenti: 5.1) 20.000.000 di euro; 5.2) il dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati; 6) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 non supera il trenta per cento (30%) del totale dei premi annui contabilizzati delle attività nei rami danni; 7) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20%) degli investimenti totali: 7.1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 9; 7.2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10; 8) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il cinquanta per cento (50%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati; 9) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è rispettato.
	2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), numeri 2) e 5), b), numeri 2) e 6), e c), numeri 5) e 8), non si applicano alle imprese di assicurazione <i>captive</i> o alle imprese di riassicurazione <i>captive</i>.
	3. In deroga al comma 1, le imprese di assicurazione <i>captive</i> e le imprese di riassicurazione <i>captive</i> sono classificate come imprese piccole e non complesse, anche se non soddisfano i criteri di cui al comma 1, a condizione che soddisfino entrambi i seguenti criteri:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti: 1) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione <i>captive</i>; 2) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche; b) gli impegni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti agli impegni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione <i>captive</i> o dell'impresa di riassicurazione <i>captive</i> non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.
	4. Il rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 da parte di un'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 negli ultimi due esercizi è valutato in riferimento all'ultimo esercizio antecedente la classificazione o, se l'autorizzazione è stata ottenuta negli ultimi 12 mesi, al programma di attività di cui all'articolo 14-bis.
	5. Non sono classificate piccole e non complesse le imprese che: a) utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente ai requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al titolo III, capo IV-bis, sezione 3; b) sono imprese controllanti di un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, o di un gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis), alle

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), fatto salvo il caso in cui il gruppo sia classificato come gruppo piccolo e non complesso; c) sono l'impresa controllante di un'impresa di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); d) gestiscono fondi pensione collettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero VI, quando il valore delle attività dei fondi pensione collettivi supera 1.000.000.000 di euro.
	Art.47-quaterdecies. <i>(Procedura di classificazione come impresa piccola e non complessa)</i>
	1. L'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 47-terdecies ne dà comunicazione all'IVASS, al fine di essere classificata come impresa piccola e non complessa.
	2. La comunicazione di cui al comma 1 comprende: a) la documentazione a dimostrazione del rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 47-terdecies; b) la dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che porterebbe al mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 47-terdecies nei successivi tre anni; c) l'indicazione delle misure di proporzionalità che l'impresa prevede di attuare, in particolare se intende ricorrere alla semplificazione della migliore stima e all'utilizzo del metodo semplificato per il calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-ter, comma 11-quater.
	3. L'IVASS, ove ravvisi la sussistenza degli elementi ostativi di cui alle lettere a), b) e c), ne dà comunicazione all'impresa entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	comma 1, completa degli elementi di cui al comma 2: a) l'inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 47-terdecies; b) l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, valutata senza il ricorso ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 36-quater, comma 5-ter, all'articolo 344-novies, all'articolo 344-decies o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 2-bis, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; c) l'impresa rappresenta più del cinque per cento (5 %) del mercato italiano vita o, ove applicabile, del mercato italiano danni conformemente all'articolo 47-quater.1, comma 2.
	4. L'IVASS, con provvedimento motivato, comunica all'impresa la decisione in merito alla insussistenza delle condizioni per la classificazione della stessa come impresa piccola e non complessa. In mancanza del provvedimento di cui al primo periodo, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a partire dalla scadenza dei due mesi di cui al comma 3. Nel caso in cui l'IVASS adotti il provvedimento che conferma il rispetto delle condizioni prima della scadenza di cui al comma 3, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a decorrere dalla data del provvedimento.
	5. Per quanto concerne le richieste ricevute dall'IVASS entro i primi sei mesi che decorrono dal 30 gennaio 2027, il periodo di cui al comma 3 è esteso a quattro mesi. 6. L'impresa cessa di essere classificata come piccola e non complessa se:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	a) non soddisfa più una delle condizioni di cui all'articolo 47-terdecies, commi 1, 2 e 3 e tale circostanza persiste continuativamente per due anni consecutivi; b) ricorre uno dei criteri di esclusione di cui all'articolo 47-terdecies, comma 5. 7. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS il verificarsi della circostanza di cui al comma 6, lettera a), sia al verificarsi della stessa, sia al persistere di essa per due anni consecutivi e di cui al comma 6, lettera b). La classificazione come impresa piccola e non complessa cessa a partire dall'esercizio successivo.
	Art.47-quinquiesdecies. <i>(Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese classificate come piccole e non complesse)</i>
	1. L'impresa classificata come piccola e non complessa può avvalersi di tutte le misure di proporzionalità.
	2. In deroga al comma 1, l'IVASS richiede all'impresa di astenersi dall'applicazione di una o più misure di proporzionalità qualora, avuto riguardo al profilo di rischio dell'impresa, accerti che ricorre una delle seguenti condizioni: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi, in base a una valutazione che esclude il ricorso a ciascuna delle misure transitorie di cui all'articolo 36-quater, comma 5-ter, all'articolo 344-novies, all'articolo 344-decies o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 2-bis, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; b) il sistema di governo societario dell'impresa non è efficace ai sensi dell'articolo 30;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	c) variazioni sostanziali nel profilo di rischio dell'impresa potrebbero determinare un'inosservanza significativa di una delle condizioni di cui all'articolo 47-terdecies, commi 1, 2 e 3.
	Art.47-sexdecies. <i>(Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse)</i>
	1. L'impresa, non classificata come impresa piccola e non complessa, può avvalersi, previa approvazione dell'IVASS, delle misure di proporzionalità previste dagli articoli 30, 30-ter, commi 2-quater e 6-bis, 30-sexies.1, comma 2, 36-ter, comma 11-quater 47-quater, comma 2-bis e 191-bis, comma 4, nonché delle misure di proporzionalità previste dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, che sono esplicitamente applicabili alle imprese piccole e non complesse conformemente all'articolo 47-quinquiesdecies e individuate ai fini del presente articolo. Per le finalità di cui al primo periodo l'impresa presenta una richiesta scritta di approvazione all'IVASS che include le seguenti informazioni: a) un elenco delle misure di proporzionalità di cui intende avvalersi e le ragioni per cui il ricorso alle stesse è giustificato in relazione alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività; b) qualsiasi altra informazione rilevante circa il profilo di rischio; c) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che inciderebbe sul suo profilo di rischio nei successivi tre anni.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'IVASS comunica all'impresa l'accoglimento o il diniego della stessa, nonché le misure di proporzionalità di cui è stata approvata l'adozione. Qualora l'IVASS approvi il ricorso a misure di proporzionalità subordinandolo al rispetto di termini o condizioni specifiche o neghi il ricorso a una o più misure di proporzionalità sulla base della valutazione del profilo di rischio dell'impresa, ne dà motivazione nel provvedimento.
	3. L'IVASS può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione di cui al comma 2. Il termine di due mesi di cui al comma 2 è sospeso per il periodo compreso tra la data della prima richiesta di informazioni da parte dell'IVASS e la ricezione del relativo riscontro da parte dell'impresa. Eventuali ulteriori richieste da parte dell'IVASS non comportano la sospensione del periodo di valutazione.
	4. Per quanto concerne le richieste di cui al comma 1 ricevute dall'IVASS prima del 31 luglio 2027, il termine di cui al comma 2 è di quattro mesi.
	5. L'approvazione del ricorso a misure di proporzionalità può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, qualora il profilo di rischio dell'impresa cambi, con provvedimento motivato dell'IVASS che ne dà comunicazione all'impresa.
	<i>Art.47-septiesdecies. (Monitoraggio del ricorso a misure di proporzionalità)</i>
	1. Entro un anno dalla classificazione come impresa piccola e non complessa, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni sulle misure di proporzionalità utilizzate nell'ambito

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	dell'informativa di cui all'articolo 47- <i>quater</i> . L'impresa, qualora intenda modificare l'elenco delle misure di proporzionalità a cui ricorrere, informa tempestivamente l'IVASS.
	2. L'impresa che ricorre all'utilizzo di misure di proporzionalità ai sensi dell'articolo 47- <i>sexiesdecies</i> , informa l'IVASS della cessazione.
	3. L'impresa che, alla data del 28 gennaio 2025, già si avvaleva delle misure che corrispondono alle misure di proporzionalità può continuare ad avvalersi di tali misure in deroga agli articoli 47- <i>quaterdecies</i> , 47- <i>quinquiesdecies</i> e 47- <i>sexiesdecies</i> , per un periodo non superiore a quattro esercizi.
Capo V (Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo)	Capo V (<i>idem</i>)
Dall'Art.48 all'Art.51 Omissis	Identici
TITOLO IV (Imprese locali e particolari mutue assicuratrici)	TITOLO IV (<i>idem</i>)
Capo I (Disposizioni generali)	Capo I (<i>idem</i>)
Art.51-bis (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)	Art.51-bis (<i>idem</i>)
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 51-ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter; b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52.	Identico
2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private.	
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private».	<i>Identico</i>
4. L'IVASS dà pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.	<i>Identico</i>
Capo II (Imprese di assicurazione locali)	Capo II (idem)
Art.51-ter (Nozione di impresa di assicurazione locale)	Art.51-ter (idem)
1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi	1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 15.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 50.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 50.000.000; d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.	contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.
2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.	<i>Identico</i>
<i>Art.51-quater Omissis</i>	<i>Identico</i>
Capo III <i>(Particolari mutue assicuratrici)</i>	Capo III <i>(idem)</i>
<i>Dall'Art.52 all'Art.56 Omissis</i>	<i>Identici</i>
TITOLO V <i>(Accesso all'attività di riassicurazione)</i>	TITOLO V <i>(idem)</i>
Capo I <i>(Disposizioni generali)</i>	Capo I <i>(idem)</i>
<i>Art.57 e Art.57-bis Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo II <i>(Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica)</i>	Capo II <i>(idem)</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.58 (Autorizzazione)	Art.58 (idem)
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.	<i>Identico</i>
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.	<i>Identico</i>
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.	<i>Identico</i>
Art.59 (Requisiti e procedura)	Art.59 (idem)
1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali	1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000; c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti; e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.	il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000; c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e) e f); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti; e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità e soddisfino i criteri di competenza e correttezza stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti e soddisfino i criteri indicati dall'articolo 76; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; g-bis) l'impresa indichi se è stata respinta o revocata una domanda di autorizzazione

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di altra impresa regolamentata o di distributore di prodotti assicurativi, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.	2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti o, in caso di valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-bis, primo periodo, entro otto mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.
2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito	<i>Identico</i>
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	4-bis. Qualora l'impresa intenda essere classificata come piccola e non complessa si applicano gli articoli 47-terdecies e 47-quaterdecies.
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.	<i>Identico</i>
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: 1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata; 2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.	<i>Identico</i>
	5-ter. L'VASS comunica all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto ai fini dell'inserimento nella banca dati da essa tenuta.
Dall'Art.59-bis all'Art.59-quinquies Omissis	<i>Identici</i>
Capo III (Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo)	Capo III (idem)
Art.60 (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro)	Art.60 (idem)
1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.	<i>Identico</i>
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente	2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.	espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'IVASS della comunicazione di cui al comma 1.	<i>Identico</i>
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'IVASS, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.	<i>Identico</i>
TITOLO VI <i>(Esercizio dell'attività di riassicurazione)</i>	TITOLO VI <i>(idem)</i>
Capo I <i>(Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica)</i>	Capo I <i>(idem)</i>
Art.62 <i>(Esercizio dell'attività di riassicurazione)</i>	Art.62 <i>(idem)</i>
1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.	<i>Identico</i>
	2-bis. L'impresa piccola e non complessa applica le disposizioni di cui al titolo III, capo IV <i>quinquies</i>.
Dall'Art.63 all'Art.66-sexies <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art.66-sexies.1 (<i>Informativa e processo di controllo prudenziale</i>)	Art. 66-sexies.1 (<i>idem</i>)
1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all'impresa di riassicurazione)	<i>Identico</i>
	1-bis. In deroga al comma 1, l'impresa può scegliere di non pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.
	1-ter. L'impresa di riassicurazione captive non è tenuta a pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari ed è tenuta soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea, purché soddisfi le seguenti condizioni: a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al cinque per cento (5%) delle riserve tecniche; b) i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni di riassicurazione dell'impresa captive

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi; c) i prestiti in essere con l'impresa controllante o con qualsiasi impresa del gruppo, compresa la tesoreria accentrata dei gruppi, non superano il venti per cento (20%) del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive; d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici
Art.66-septies Omissis	Identico
Capo II (Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo)	Capo II (idem)
Art.67 Omissis	Identico
TITOLO VII (Assetti proprietari)	TITOLO VII (idem)
Capo I (Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione)	Capo I (idem)
Dall'Art.68 all'Art.71 Omissis	Identici
Art.72 (Nozione di controllo)	Art.72 (idem)
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.	Identico
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:	2. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, nelle forme dell'influenza dominante anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato sulle decisioni dell'altra impresa , allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.	a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Dall' Art.73 all' Art.75 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo II (<i>Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza</i>)	Capo II (<i>idem</i>)
Art.76 (<i>Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali</i>)	Art.76 (<i>Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali</i>)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.	<i>Identico</i>
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.	<i>Identico</i>
	1-bis.1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'IVASS la sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e di controllo o sono titolari di funzioni fondamentali, unitamente ai motivi della sostituzione e a tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei nuovi soggetti ai sensi dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, se le nuove persone soddisfano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.	<i>Identico</i>
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto; c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.	
1-<i>quinques</i>. Con il regolamento di cui al comma 1-<i>quater</i> sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.	<i>Identico</i>
1-<i>sexies</i>. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-<i>quater</i>, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS.	<i>Identico</i>
2-bis. L'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	<i>Identico</i>
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2 e 2-bis.	<i>Identico</i>
4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.	<i>Identico</i>
Dall'Art. 77 all' Art. 78 Omissis	<i>Identici</i>
Capo III (Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione)	Capo III (idem)
Dall'Art. 79 all' Art. 81 Omissis	<i>Identici</i>
Capo IV (Gruppo assicurativo (CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))	
Dall'Art. 82 all' Art. 87 bis Omissis	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Dal TITOLO VIII al TITOLO XIII <i>Omissis</i>	<i>idem</i>
TITOLO XIV (<i>Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari</i>)	TITOLO XIV (<i>idem</i>)
Capo I (<i>Disposizioni generali</i>)	Capo I (<i>idem</i>)
Dall'Art. 187 <i>bis</i> all'Art. 189 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 190 (<i>Obblighi di informativa</i>)	Art. 190 (<i>idem</i>)
1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.	<i>Identico</i>
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.	<i>Identico</i>
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.	<i>Identico</i>
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.	2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché del soggetto incaricato della verifica di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.	cui all'articolo 47-septies, comma 7. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4	<i>Identico</i>
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.	<i>Identico</i>
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio ((, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.	<i>Identico</i>
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.	<i>Identico</i>
5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'IVASS: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.	<i>Identico</i>
5-ter. L'IVASS stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.	<i>Identico</i>
Art. 190 bis (Informazioni statistiche)	Art. 190 bis (idem)
1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.	
2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.	<i>Identico</i>
3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.	<i>Identico</i>
Art.191 (Potere regolamentare)	Art. 191 (idem)
1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare	1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;	riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, delle raccomandazioni, delle linee guida e di altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;	d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.	o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.	<i>Identico</i>
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.	<i>Identico</i>
5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.	<i>Identico</i>
6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.	<i>Identico</i>
	Capo I-bis (Strumenti macroprudenziali)
	Art.191-bis (Gestione del rischio di liquidità)
	1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione gestisce il rischio di liquidità di cui all'articolo 30-bis, comma 3, lettera d), garantendo il mantenimento di una liquidità adeguata ad assolvere i propri impegni finanziari nei confronti dei contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.
	2. Ai fini del comma 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione elabora e aggiorna un piano di gestione del rischio di liquidità che comprende un'analisi della liquidità nel breve termine, prevedendo i flussi

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	di cassa in entrata e in uscita in relazione alle attività e alle passività. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o riassicurazione estende il piano di gestione del rischio di liquidità anche all'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione sviluppa e aggiorna una serie di indicatori del rischio di liquidità per individuare, monitorare e affrontare potenziali stress di liquidità.
	3. L'impresa di assicurazione o riassicurazione presenta all'IVASS il piano di gestione del rischio di liquidità nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 47- <i>quater</i> , comma 1.
	4. L'impresa piccola e non complessa e l'impresa che ha ottenuto la previa approvazione dell'IVASS ai sensi dell'articolo 47- <i>sexiesdecies</i> non sono tenute a elaborare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al comma 2.
	5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36- <i>quinquies</i> o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36- <i>septies</i> può combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al comma 2 con il piano di cui all'articolo 30- <i>bis</i> , comma 5.
	Art.191-ter <i>(Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali)</i>
	1. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47- <i>quinquies</i> , l'IVASS monitora la liquidità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e ove individui rischi di liquidità rilevanti, ne dà comunicazione alla stessa, richiedendo informazioni sulle modalità con cui l'impresa intende affrontare tali rischi.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2. L'IVASS può imporre all'impresa di rafforzare la propria posizione di liquidità ove individui rischi o carenze rilevanti. L'IVASS esercita i poteri di cui al primo periodo quando è comprovata l'esistenza di rischi o carenze rilevanti e in assenza di rimedi efficaci adottati dall'impresa.
	3. L'IVASS riesamina almeno ogni sei mesi le misure adottate ai sensi del comma 2 e le revoca in caso di adozione da parte dell'impresa di rimedi efficaci. Se del caso, l'IVASS condivide con l'AEAP le prove della vulnerabilità sui rischi di liquidità.
	4. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 188, l'IVASS, può adottare misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di cui al comma 1 quando i rischi di liquidità rappresentano una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o per la stabilità del sistema finanziario, ivi inclusi provvedimenti specifici e temporanei di: a) limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi ad azionisti e a creditori subordinati; b) limitazione o sospensione di altri pagamenti ad azionisti e ad altri creditori subordinati; c) limitazione o sospensione del riacquisto di azioni e del rimborso o del riscatto di elementi dei fondi propri; d) limitazione o sospensione di distribuzione dei bonus o di altre remunerazioni variabili; e) sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita.
	5. Il potere di sospendere i diritti di riscatto di cui al comma 4, lettera e), è esercitato soltanto in circostanze eccezionali che riguardano l'impresa, come misura di ultima istanza e da adottarsi a tutela dell'interesse collettivo dei

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	contraenti e dei beneficiari. Prima di esercitare il potere di cui al primo periodo, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti e dei beneficiari, anche in un contesto transfrontaliero. L'IVASS rende pubblici i motivi dell'esercizio del potere di cui al primo periodo.
	6. Il provvedimento di cui al comma 4, lettera e), sospende i diritti di riscatto per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile ove sussistano i motivi che ne hanno giustificato l'adozione. Il provvedimento di cui al primo periodo viene revocato prima del termine, se non sussistono più le ragioni giustificative.
	7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 191-<i>quater</i>, comma 7, fino all'adozione del provvedimento di revoca da parte dell'IVASS della sospensione dei diritti di riscatto, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non: a) effettua distribuzioni o altri pagamenti ad azionisti o ad altri creditori subordinati; b) procede al riacquisto di azioni o al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri; c) distribuisce bonus o altre remunerazioni variabili a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo, ai titolari di funzioni fondamentali o all'alta direzione.
	8. L'IVASS assicura l'adeguato coordinamento con il Comitato per le Politiche Macroprudenziali, informando tempestivamente tale Comitato dell'intenzione di avvalersi dei poteri di cui ai commi 5,6 e 7 e valutando congiuntamente i potenziali effetti indesiderati di cui al comma 6.
	9. L'IVASS comunica all'AEAP e al CERS l'esercizio dei poteri di cui ai commi 5, 6 e 7 per

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.
	10. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 4, l'IVASS tiene conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 3-bis, comma 3.
	11. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 5, l'IVASS tiene conto delle prove risultanti dal processo di controllo prudenziale e di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 30-ter, comma 2, lettere a) e b).
	12. L'IVASS esercita i poteri di cui al comma 5 nei confronti delle imprese quando le circostanze eccezionali, richiamate in tale comma, riguardano la totalità o una parte significativa del mercato assicurativo.
	13. L'IVASS comunica all'AEAP e, qualora la misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario, al CERS l'esercizio dei poteri di cui al comma 12. La comunicazione comprende la descrizione della misura adottata, la durata nonché i motivi dell'esercizio dei poteri di cui al comma 12, incluse le ragioni a sostegno dell'efficacia e proporzionalità della stessa rispetto agli impatti negativi sui contraenti.
	Art.191-quater <i>(Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale)</i>
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 223-bis, l'IVASS può adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese di assicurazione o di riassicurazione durante periodi nei quali si verificano shock eccezionali a livello settoriale che potrebbero minacciare la

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario.
	2. Durante periodi di shock eccezionali a livello settoriale, l'IVASS può imporre all'impresa avente un profilo di rischio particolarmente vulnerabile di adottare almeno le misure seguenti: a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e ad altri creditori subordinati; b) limitare o sospendere altri pagamenti ad azionisti e ad altri creditori subordinati; c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri; d) limitare o sospendere la distribuzione di bonus o di altre remunerazioni variabili.
	3. L'IVASS assicura l'adeguato coordinamento con il Comitato per le Politiche Macroprudenziali, informando tempestivamente tale Comitato dell'intenzione di esercitare i poteri di cui al presente articolo e valutando congiuntamente gli <i>shock</i> eccezionali a livello settoriale di cui al comma 2.
	4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2, l'IVASS tiene conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 3-bis, comma 3, nonché dell'esistenza di limiti di tolleranza al rischio approvati dall'impresa e di soglie nel relativo sistema di gestione dei rischi.
	5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2, l'IVASS tiene conto delle prove risultanti dal processo di controllo prudenziale e della valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria della impresa interessata, in linea con la valutazione di cui all'articolo 30-ter, comma 2, lettere a) e b).

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	6. Le misure di cui al comma 2 si applicano finché sussistono le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. Le misure di cui al comma 2 sono riesaminate almeno ogni tre mesi e sono revocate se non sussistono più le ragioni giustificative.
	7. Ai fini del presente articolo, le operazioni infragruppo significative di cui all'articolo 216, commi 1, 2 e 3, comprese le distribuzioni di dividendi infragruppo, sono sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di almeno una delle imprese del gruppo. L'IVASS, se è l'autorità di vigilanza dell'impresa partecipata o controllata, consulta l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo.
Capo II (Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione)	Capo II (idem)
Art.192 (Imprese di assicurazione italiane)	Art.192 (idem)
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.	Identico
2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti,	2. L'IVASS, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea , esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.	requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.	<i>Identico</i>
4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante	4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti, compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori, derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
	4-ter. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), numero 2), l'IVASS viene informata dall'autorità dello Stato membro ospitante qualora quest'ultima ritenga che le attività

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il suo mercato.
	4-quater. Qualora l'IVASS sia in disaccordo sulla valutazione della rilevanza delle attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi di cui al comma 4-ter, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante entro un mese, precisandone i motivi. In caso di disaccordo con l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
	4-quinquies. Qualora l'IVASS riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante una richiesta di informazioni concernente l'attività di un'impresa di assicurazione operante nel territorio di detto Stato membro, fornisce tali informazioni entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.
	4-sexies. In casi debitamente giustificati, qualora le informazioni richieste non siano prontamente a disposizione dell'IVASS e siano di difficile reperimento, il termine di cui al comma 4-quinquies può essere prorogato di venti giorni lavorativi.
	4-septies. Qualora l'IVASS non adempia entro i termini di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa di assicurazione. L'autorità di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	vigilanza dello Stato membro ospitante informa l'IVASS della richiesta di informazioni effettuata ai sensi del primo periodo, prima di inoltrarla all'impresa. L'impresa fornisce tempestivamente le informazioni di cui al comma 4-quinquies.
Art.193 (Imprese di assicurazione di altri Stati membri)	Art.193 (idem)
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.	<i>Identico</i>
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.	<i>Identico</i>
1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza	<i>Identico</i>
	1-quater. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), numero 2), qualora l'IVASS ritenga che le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il mercato italiano, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine precisandone i motivi.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	1-quinquies. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sia in disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, ne informa l'IVASS. In caso di disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010.
	1-quinquies. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sia in disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, ne informa l'IVASS. In caso di disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.	<i>Identico</i>
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.	<i>Identico</i>
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.	
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.	<i>Identico</i>
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.	<i>Identico</i>
	6-bis. L'IVASS può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione le informazioni concernenti l'attività dell'impresa operante nel territorio della Repubblica. Le informazioni di cui al primo periodo sono fornite entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta in lingua italiana. In casi debitamente giustificati, il termine di cui al secondo periodo può essere prorogato di venti giorni lavorativi.
	6-ter. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisca le informazioni di cui al comma 6-bis entro il termine ivi previsto, l'IVASS può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa di assicurazione.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della richiesta di informazioni effettuata ai sensi del primo periodo prima di inoltrarla all'impresa. L'impresa fornisce tempestivamente le informazioni di cui al comma 6-bis.
Art.194 (Imprese di assicurazione di Stati terzi)	Art.194 (idem)
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.	Identico
Art.195 (Imprese di riassicurazione italiane)	Art.195 (idem)
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.	Identico
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.	2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea , esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis.	3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri)	Art.195-bis (idem)
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.	<i>Identico</i>
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.	<i>Identico</i>
1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza	<i>Identico</i>
	1-quater. Alle imprese di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 1-quater e 1-quinquies, 6-bis e 6-ter.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.	<i>Identico</i>
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine,	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.	
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.	<i>Identico</i>
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.	<i>Identico</i>
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.	<i>Identico</i>
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.	<i>Identico</i>
Dall'Art.195-bis all'Art.197 Omissis	<i>Identici</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Capo III (Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione)	Capo III (idem)
Dall'Art.198 all'Art.202 Omissis	Identici
Capo IV (Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP)	Capo IV (idem)
Sezione I (Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.)	Sezione I (idem)
Art.203 (Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa)	Art.203 (idem)
L'IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.	Identico
2. L'IVASS, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.	
3. L'IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.	<i>Identico</i>
	3-bis. Qualora l'IVASS abbia consultato una o più autorità ai sensi del comma 1 e l'autorità di vigilanza consultata abbia chiesto all'IVASS, entro trenta giorni dalla richiesta di consultazione, di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione, l'IVASS tiene conto delle conclusioni della valutazione congiunta al momento dell'adozione della propria decisione finale. Qualora l'IVASS sia stata consultata dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa, può chiedere alla stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consultazione, di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione.
Dall'Art.203-bis all'Art.205-ter Omissis	<i>Identici</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	Art. 205-quater <i>(Cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative)</i>
	1. In caso di attività transfrontaliere significative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), l'IVASS collabora con le autorità degli altri Stati membri al fine di valutare se l'impresa abbia una comprensione chiara e una sana gestione dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante.
	2. La cooperazione di cui al comma 1 è commisurata ai rischi connessi alle attività transfrontaliere significative e riguarda quanto meno i seguenti aspetti: a) il sistema di governo societario, compresi la capacità dell'organo di amministrazione, direzione e controllo di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, gli strumenti di gestione dei rischi, i controlli interni in atto e le procedure di conformità per l'attività transfrontaliera; b) l'esternalizzazione e gli accordi di distribuzione; c) la strategia aziendale e la gestione dei sinistri; d) la protezione dei consumatori.
	3. L'IVASS informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in merito all'esito del processo di controllo prudenziale concernente le attività transfrontaliere significative qualora siano state individuate problematiche potenziali di conformità rispetto alle disposizioni legislative e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante o di origine, ovvero problematiche

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	sostanziali relative agli aspetti di cui al comma 2 che incidono o potrebbero incidere sull'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante.
	4. L'IVASS fornisce all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative almeno una volta all'anno, o più frequentemente qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato lo richieda, le seguenti informazioni: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura, rispettivamente, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; c) un'indicazione delle potenziali preoccupazioni con riguardo al calcolo, da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, delle riserve tecniche, nonché agli elementi di cui alle lettere a) e b).
	5. L'IVASS informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o un rischio di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo entro i tre mesi successivi.
	6. Qualora l'IVASS riceva dall'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative una richiesta motivata, al fine di ricevere informazioni diverse da quelle di cui ai commi 3,

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	4 e 5 purché riguardino la solvibilità, il sistema di governo societario o il modello aziendale di tale impresa, fornisce tempestivamente tali informazioni.
	7. Se l'IVASS non fornisce tempestivamente le informazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
	8. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative non rispetta o vi è il rischio che non rispetterà il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo nei tre mesi successivi, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui tale impresa svolge attività transfrontaliere significative può chiedere all'IVASS di effettuare un'ispezione congiunta presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta. L'IVASS accoglie o respinge la richiesta di cui al primo periodo entro un mese dalla sua ricezione.
	9. L'IVASS, se acconsente a effettuare l'ispezione congiunta, invita l'AEAP a parteciparvi. Entro due mesi dalla conclusione dell'ispezione congiunta, l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata giungono a conclusioni congiunte, che includono le risposte di vigilanza più adeguate e l'IVASS tiene conto di tali conclusioni congiunte nel decidere le adeguate risposte di vigilanza.
	10. Se l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata non pervengono a conclusioni

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	congiunte in esito all'ispezione congiunta, ciascuna di esse può, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9 e fatte salve le misure e i poteri di vigilanza spettanti all'IVASS per far fronte all'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o all'inosservanza o probabile inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010. La questione non è rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di due mesi o dopo che l'IVASS e l'autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al comma 9.
	11. Se, nel termine di due mesi di cui al comma 10, l'IVASS o l'altra autorità di vigilanza ha rinviato la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, l'IVASS posticipa l'adozione delle conclusioni finali dell'ispezione congiunta in attesa di una decisione dell'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 1094/2010, e adegua le proprie conclusioni alla decisione dell'AEAP. L'IVASS e l'altra autorità di vigilanza interessata riconoscono le conclusioni di cui al primo periodo come determinanti.
	12. Se l'IVASS rifiuta di effettuare un'ispezione congiunta spiega i motivi di tale rifiuto per iscritto all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. Qualora l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata siano in disaccordo con i motivi di tale rifiuto, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto da parte dell'IVASS.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	Art.205-quinquies <i>(Cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine in relazione ad attività transfrontaliere significative)</i>
	1. L'IVASS, nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative nel territorio della Repubblica, può presentare all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa una richiesta motivata al fine di ricevere informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 205-quater, commi 3, 4 e 5, purché riguardino la solvibilità, il sistema di governo societario o il modello aziendale di tale impresa.
	2. Se l'IVASS non riceve tempestivamente le informazioni di cui al comma 1, può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
	3. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative nel territorio della Repubblica non rispetta o vi è il rischio che non rispetterà il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo nei tre mesi successivi, l'IVASS può chiedere all'autorità dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione congiunta presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta.
	4. Se l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata non pervengono a conclusioni congiunte in esito all'ispezione congiunta, ciascuna di esse, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205-quater, comma 9, può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010. La questione di cui al primo periodo non è rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di due mesi o dopo che l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente all'articolo 205- <i>quater</i> , comma 9.
	5. Qualora l'IVASS sia in disaccordo con i motivi del rifiuto da parte dell'autorità dello Stato membro di origine ad effettuare l'ispezione congiunta di cui al comma 3, può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto.
Art. 206 (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)	
Sezione II (Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sul gruppo)	Sezione II (<i>idem</i>)
Dall'Art. 206 bis all'Art. 207 <i>octies Omissis</i>	<i>Identici</i>
Sezione III (Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP)	Sezione III (<i>idem</i>)
Dall'Art. 208 all'Art. 208 <i>ter Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 208 <i>quater</i> (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP)	Art. 208 <i>quater</i> (<i>idem</i>)
1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.	1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP o di un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.	
	2-bis. Le disposizioni sul rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante di cui agli articoli 205-<i>quater</i> e 205-<i>quinqüies</i> si applicano anche alle autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione sin dall'istituzione di tale piattaforma di collaborazione e indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolga attività transfrontaliere significative. L'IVASS condivide le informazioni con l'AEAP quando sono create piattaforme di collaborazione ai sensi dei commi 1 e 2.
	2-ter. Qualora l'IVASS sia in disaccordo con le altre autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure in merito all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti, può chiedere assistenza all'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
	2-quater. Qualora l'AEAP abbia chiesto all'IVASS di effettuare un'ispezione presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS avvia tempestivamente l'ispezione e invita l'AEAP e le altre autorità di vigilanza interessate a parteciparvi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205-<i>quater</i>, commi 9, 10 e 11.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2-quinquies. Qualora l'IVASS sia in disaccordo con un'altra autorità partecipante a una piattaforma di collaborazione in merito alla condivisione delle informazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere assistenza all'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1094/2010.
Art. 209 Omissis	Identico
TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO)	TITOLO XV (idem)
Capo I (Vigilanza sul gruppo)	Capo I (idem)
Art. 210 (Vigilanza sul gruppo)	Art. 210 (idem)
1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.	
	1-bis. Ai fini del comma 1, lettera f), l'IVASS considera altresì come gruppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r-bis), due o più imprese che, a suo giudizio, sono sottoposte a direzione unitaria. Se non tutte le imprese hanno sede nel territorio della Repubblica, l'IVASS, previa consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, può decidere che tali imprese formano un gruppo sottoposto alla sua vigilanza.
	1-ter. Nell'individuare una relazione tra almeno due imprese di cui al comma 1-bis o all'articolo 72, comma 2, l'IVASS considera tutti i seguenti fattori: a) il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'impresa, in particolare in ragione della detenzione del capitale o dei diritti di voto, della rappresentanza nel consiglio di amministrazione oppure dell'essere tra le persone che dirigono effettivamente un'impresa o che svolgono altre funzioni chiave, critiche o importanti; b) la marcata dipendenza di un'impresa da un'altra impresa o persona giuridica o fisica, in ragione dell'esistenza di transazioni o

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	operazioni finanziarie o non finanziarie rilevanti, comprese l'esternalizzazione e la condivisione del personale da parte delle imprese; c) le prove del coordinamento tra due o più imprese in merito a decisioni finanziarie o di investimento, compresi gli investimenti congiunti in imprese controllate o partecipate; d) le prove relative a strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti tra due o più imprese, anche in relazione ai canali di distribuzione assicurativa, ai prodotti o ai marchi assicurativi, alla comunicazione o alla commercializzazione.
	1-quater. L'IVASS, se individua l'esistenza di un gruppo conformemente ai commi 1-bis e 1-ter, fornisce all'impresa designata come controllante ai sensi dell'articolo 210-quater, commi 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies e alle autorità di vigilanza interessate una spiegazione dettagliata dei fattori in base ai quali ha effettuato tale individuazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.	2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica nonché a livello dell'impresa designata ai sensi dell'articolo 210-I, commi 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-novies.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.	
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.	<i>Identico</i>
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.	<i>Identico</i>
	Art. 210.1 (Misure di proporzionalità a livello di gruppo)
	1. I gruppi ai sensi dell'articolo 1 lettera r-bis), che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), sono classificati come gruppi piccoli e non complessi dall'IVASS, quando è autorità di vigilanza sul gruppo, secondo la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, se soddisfano a livello di gruppo nei due esercizi precedenti a tale classificazione tutti i seguenti criteri: a) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa danni, tutti i criteri seguenti devono essere soddisfatti: 1) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera a), calcolato sulla base dei dati consolidati, non supera il cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche consolidate del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 36-bis, escluse le imprese cui si applica il metodo della deduzione e aggregazione di cui all'articolo 216-<i>quinquies</i>.1; 2) il totale delle riserve tecniche consolidate derivanti dalle attività di assicurazione vita del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non è superiore a 1.000.000. 000 di euro; b) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa vita, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri: 1) il rapporto combinato medio per le attività di assicurazione danni al netto della riassicurazione degli ultimi tre esercizi è inferiore al cento per cento (100 %); 2) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati del gruppo non supera 100.000.000 di euro; 3) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativi ai rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, non supera il trenta per cento (30 %) dei premi totali annui contabilizzati delle attività nel settore danni del gruppo; c) l'ammontare annuo di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dall'Italia è inferiore a una delle seguenti soglie: 1) 20.000.000 di euro;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2) il dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati del gruppo; d) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dall'Italia è inferiore a una delle seguenti soglie: 1) 20.000.000 di euro; 2) il dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati del gruppo; e) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20 %) degli investimenti totali calcolati sulla base dei dati consolidati: 1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8; 2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, commi 10 e 11, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; 3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; f) la riassicurazione accettata dalle imprese del gruppo non supera il cinquanta per cento (50 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati del gruppo; g) la differenza di cui all'articolo 216-ter, commi 2, 2-bis e 3, in caso di utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato, all'articolo 216-quinquies.1, comma 1, in caso di utilizzo

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	del metodo della deduzione e aggregazione, o all'articolo 216-<i>quinquies</i>.2, comma 1, in caso di combinazione dei metodi, è positiva; h) quando si utilizza il metodo della deduzione e aggregazione o una combinazione dei metodi, ciascuna impresa cui si applica il metodo della deduzione e aggregazione è un'impresa piccola e non complessa.
	2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), non si applicano ai gruppi per i quali è utilizzato solo il metodo della deduzione e aggregazione.
	3. L'articolo 47-<i>quaterdecies</i> si applica in quanto compatibile, a livello dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.
	4. I gruppi cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b) da meno di due anni tengono conto soltanto dell'ultimo esercizio ai fini della valutazione del rispetto dei criteri di cui al comma 1.
	5. I gruppi seguenti non sono mai classificati come gruppi piccoli e non complessi: a) i gruppi che sono conglomerati finanziari ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; b) i gruppi in cui almeno un'impresa controllata è un'impresa di cui all'articolo 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettera d); c) i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
	6. Gli articoli 47-<i>quinquiesdecies</i>, 47-<i>sexiesdecies</i>, 47-<i>septiesdecies</i>, si applicano in quanto compatibili.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	Art. 210.2 <i>(Ostacoli alla vigilanza di gruppo)</i>
	1. Al solo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, l'IVASS può esercitare la vigilanza diretta e i poteri di vigilanza sulle imprese di partecipazione assicurativa e sulle imprese di partecipazione finanziaria mista.
	2. Nei casi di cui all'articolo 210, comma 1, lettera b), l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista garantisce che: a) gli indirizzi, le procedure e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo siano adeguate al fine di rispettare il presente titolo e, in particolare, siano efficaci per: 1) coordinare tutte le società controllate dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra tali società controllate; 2) prevenire o gestire i conflitti infragruppo; 3) far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista; b) la struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista non ostacoli o impedisca in altro modo la vigilanza efficace del gruppo e delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate, tenendo conto in particolare di tutti i seguenti aspetti:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	1) la posizione dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista nella struttura del gruppo; 2) la struttura azionaria; 3) il ruolo dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo.
	3. Se le condizioni di cui al comma 2, lettera a), non sono soddisfatte, l'IVASS ha il potere di imporre all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di modificare gli indirizzi, le procedure e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo.
	4. Se le condizioni di cui al comma 2, lettera b), non sono soddisfatte, l'IVASS sottopone l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista a misure di vigilanza adeguate al fine di assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi fissati nel presente titolo. In particolare, l'IVASS ha il potere di imporre all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di strutturare il gruppo in maniera tale da consentire all'IVASS di esercitare in modo efficace la vigilanza di gruppo. L'IVASS esercita il potere di cui al secondo periodo in circostanze eccezionali, previa consultazione dell'AEAP e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate e motiva la sua decisione notificandola all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista.
	5. Nei casi di cui all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), se la struttura organizzativa di un gruppo composto da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 e da società

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	controllate o partecipate, o individuato sulla base dell'articolo 210, comma 1-bis, è tale da ostacolare o impedire la vigilanza efficace su tale gruppo o da impedire a tale gruppo di rispettare le disposizioni del presente titolo, l'IVASS sottopone il gruppo a misure di vigilanza adeguate per assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto del presente titolo. In particolare, l'IVASS può esigere la costituzione nell'Unione europea di un'impresa di partecipazione assicurativa o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista o la costituzione nell'Unione europea di un'impresa che eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, comprese quelle finanziarie, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo. Nei casi di cui al secondo periodo l'impresa di partecipazione assicurativa, l'impresa di partecipazione finanziaria mista o l'impresa che esercita effettivamente un coordinamento centralizzato è responsabile dell'osservanza del presente titolo.
Art.210-bis Omissis	Identico
Art.210-ter (Albo delle società capogruppo)	Art.210-ter (idem)
1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.	Identico
2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.	<i>Identico</i>
4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.	<i>Identico</i>
5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.	<i>Identico</i>
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.	<i>Identico</i>
7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.	<i>Identico</i>
8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.	8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, II e III.
9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.	<i>Identico</i>
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.	<i>Identico</i>
Art.210-quater (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo)	Art.210-quater (Area di vigilanza sul gruppo)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.	
2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.	<i>Identico</i>
	2-bis. Nel valutare se un'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo ai sensi del comma 2, l'IVASS, quando è l'autorità di vigilanza sul gruppo, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la dimensione dell'impresa, in termini di attivi totali e di riserve tecniche, è esigua rispetto a quella di altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso; b) l'esclusione dell'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo non avrebbe un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo; c) i rischi qualitativi e quantitativi, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, che l'impresa pone o può porre per il gruppo nel suo complesso sono irrilevanti.
3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.	<i>Identico</i>
4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
vigilanza interessate prima di adottare una decisione.	
5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.	<i>Identico</i>
	5-bis. Se l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, conformemente ai commi da 1, 2, 2-bis, 3, 4 e 5, determina una situazione di esonero dall'applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), l'IVASS consulta l'AEAP e, se opportuno, le altre autorità di vigilanza interessate prima di emettere una decisione in merito all'esclusione. La decisione di cui al primo periodo è adottata soltanto in circostanze eccezionali ed è debitamente motivata nei confronti dell'AEAP e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate. L'IVASS rivaluta almeno una volta l'anno l'adeguatezza della decisione e, qualora ritenga che questa non sia più adeguata, notifica all'AEAP e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate, che inizierà a esercitare la vigilanza di gruppo.
	5-ter. Prima di escludere l'ultima società controllante dalla vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile, l'IVASS consulta l'AEAP e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate e valuta l'impatto dell'esercizio della vigilanza di gruppo a livello di società controllante o partecipante intermedia sulla solvibilità del gruppo. In particolare, l'esclusione di cui al primo periodo non è

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	possibile se comporta un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.
	5-quater. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter, l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, è individuato conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera r-bis). Se l'esistenza di un gruppo soggetto alla vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), è individuata conformemente agli articoli 210, commi 1, lettera f), e 1-bis e 72, comma 2, e se una società controllante o controllata di tale gruppo è anche l'ultima società controllante o partecipante di un altro gruppo, quest'ultimo è considerato incluso nell'ambito della vigilanza del gruppo come precedentemente individuato. L'IVASS può applicare l'articolo 210, comma 1-bis, per estendere l'ambito di un gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis).
	5-quinquies. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 210, comma 1-bis, è soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), il gruppo designa una delle imprese sottoposte a direzione unitaria come società controllante responsabile dell'osservanza del presente titolo. Le altre imprese di cui all'articolo 210, comma 1-bis, sono considerate società controllate.
	5-sexies. Qualora la designazione della società controllante conformemente al comma 5-quinquies comporti ostacoli significativi all'esercizio della vigilanza di gruppo, in particolare nei casi in cui l'impresa non abbia sede nel territorio della Repubblica, o qualora la designazione comporti l'incapacità del gruppo di conformarsi efficacemente al presente titolo, l'IVASS ha il potere di richiedere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	interessate, la designazione di un'altra società controllante. La richiesta di cui al primo periodo è debitamente motivata e comunicata dall'IVASS al gruppo e alle altre autorità di vigilanza interessate.
	5-septies. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 210, comma 1-bis, soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), non designa una società controllante ai sensi del comma 5-quinquies, l'IVASS previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, designa una società controllante che sarà responsabile dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo. Le altre imprese incluse in tale gruppo sono considerate imprese controllate.
	5-octies. Nel designare una società controllante conformemente ai commi 5-sexies e 5-septies, l'IVASS tiene conto dei seguenti fattori: a) l'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa; b) i premi lordi annuali contabilizzati di ciascuna impresa; c) il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate di ciascuna impresa.
	5-novies. L'IVASS valuta almeno una volta l'anno se la designazione continua a essere adeguata. Qualora la designazione di cui al primo periodo non risulti adeguata, l'IVASS designa un'altra società controllante previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e tale altra società controllante è responsabile dell'osservanza del presente titolo.
Art.211 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Capo II (<i>Poteri dell'IVASS</i>)	Capo II (<i>idem</i>)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Dall'Art.212 all'Art.214-ter <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	Capo II-bis <i>(Strumenti macroprudenziali a livello di gruppo)</i>
	Art. 214-quater <i>(Gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo)</i>
	1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, elabora e aggiorna un piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo che comprenda l'analisi della liquidità nel breve termine e, su richiesta dell'IVASS, anche l'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. Si applica l'articolo 191-bis in quanto compatibile.
	2. In deroga all'articolo 191-bis, le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), sono esentate dall'elaborare e aggiornare un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale quando il piano di cui al comma 1 include la gestione della liquidità e il fabbisogno di liquidità delle imprese controllate interessate.
	3. Ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione che beneficia dell'esenzione di cui al comma 2, presenta all'IVASS le parti del piano di gestione del rischio di liquidità relative alla situazione dell'intero gruppo e alla propria situazione.
	4. Fatti salvi i commi 2 e 3, l'IVASS può chiedere a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata di elaborare e aggiornare un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale, quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	a) l'IVASS rileva una vulnerabilità specifica sotto il profilo della liquidità; b) il piano di gestione della liquidità a livello di gruppo non include le informazioni adeguate che l'IVASS, che ha autorizzato l'impresa controllata, richiede a imprese comparabili ai fini del monitoraggio della loro liquidità.
	Art. 214-quinquies (Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità di gruppo sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali)
	1. L'articolo 191-ter si applica, in quanto compatibile, a livello di ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.
	Art. 214-sexies (Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria del gruppo durante shock eccezionali a livello settoriale)
	1. L'articolo 191-quater si applica, in quanto compatibile, a livello di ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.
Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo)	Capo III (idem)
Art. 215 (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)	
Art. 215-bis (Sistema di governo societario di gruppo)	Art. 215-bis (idem)
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.	Identico
	1-bis. Il sistema di governo societario del gruppo si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllanti o partecipanti, alle

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	società di partecipazione assicurativa controllanti o alle società di partecipazione finanziaria mista controllanti, nonché a tutte le imprese controllate o partecipate rientranti nell'ambito del gruppo soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b), c), e) e f). Il sistema di governo societario del gruppo si applica altresì a tutte le imprese che sono gestite dall'impresa controllante o partecipante o dalle sue imprese controllate congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del medesimo gruppo.
	1-ter. Fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a), b), e f) in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello di gruppo.
	1-quater. Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Il sistema di gestione dei rischi copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché dalle loro interdipendenze.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo . Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.	2. Il consiglio di amministrazione dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, o dell'impresa controllante designata conformemente all'articolo 210-quater, commi 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-novies, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo . Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	del gruppo conformemente agli articoli 29-bis e 210, comma 4.
	2-bis. L'ultima società controllante italiana garantisce che il gruppo disponga di dispositivi solidi di governo societario che includano una struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e la separazione delle funzioni all'interno del gruppo. Il sistema di governo societario del gruppo si adopera per prevenire i conflitti di interessi o, laddove ciò non sia possibile, li gestisce. Le persone che dirigono effettivamente un gruppo sono considerate le persone che dirigono effettivamente la società controllante di cui al comma 2.
	2-ter. L'ultima società controllante italiana individua le persone responsabili di altre funzioni fondamentali nell'ambito del gruppo. Il consiglio di amministrazione di cui al comma 2 è responsabile delle attività svolte dalle persone di cui al primo periodo. Se le persone che dirigono effettivamente un gruppo o sono responsabili di altre funzioni fondamentali sono anche le persone che dirigono effettivamente una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o altre imprese controllate o partecipate, oppure sono responsabili di altre funzioni fondamentali in una qualsiasi di tali imprese, l'ultima società controllante italiana garantisce che i ruoli e le responsabilità a livello di gruppo siano separati in maniera chiara da quelli applicabili a livello di ciascuna singola impresa.
3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.	
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.	<i>Identico</i>
	4-bis. L'ultima società controllante italiana monitora periodicamente le attività delle società controllate o partecipate, comprese quelle di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d) e le imprese non regolamentate. Tale monitoraggio è commisurato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi che le imprese controllate o partecipate generano o potrebbero generare a livello di gruppo.
	4-ter. L'ultima società controllante italiana dispone di politiche scritte a livello di gruppo e garantisce che le politiche scritte di tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo siano coerenti con le politiche del gruppo. Le imprese di cui al primo periodo assicurano altresì che le politiche del gruppo siano attuate in modo coerente da tutte le imprese rientranti nell'ambito del gruppo.
Art. 215-ter (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)	Art. 215-ter (idem)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.	<i>Identico</i>
	1-bis. La valutazione interna del rischio e della solvibilità condotta a livello di gruppo copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, le attività non assicurative significative, i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	potrebbe essere esposto, nonché le loro interdipendenze. Tale valutazione è soggetta al riesame da parte dell'IVASS.
2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.	<i>Identico</i>
3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.	<i>Identico</i>
4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.	<i>Identico</i>
5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.	<i>Identico</i>
Art. 215-quater (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)	Art. 215-quater (idem)
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.	2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti patrimoniali di solvibilità, alle riserve tecniche, ai fondi propri ammissibili, ad altri criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio ritenuti adeguati o su una combinazione di tali aspetti, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.
3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.	<i>Identico</i>
4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.	<i>Identico</i>
Art. 215-quinques (Operazioni infragruppo)	Art. 215-quinques (idem)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.	1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con la controllante impresa di partecipazione assicurativa mista o società di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies comma 1, lettera d) e le controllate e partecipate della controllante stessa.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.	<i>Identico</i>
3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.	
Art. 216 (Comunicazione delle operazioni infragruppo)	Art. 216 (idem)
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215- <i>quinquies</i> , comma 1.	<i>Identico</i>
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.	<i>Identico</i>
3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.	<i>Identico</i>
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.	4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, 5 e 5-bis possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.
5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.	
	5-bis. Ai fini del presente articolo, oltre alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ll-bis), l'IVASS può imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di segnalare anche le operazioni infragruppo che coinvolgono imprese diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista.
Art. 216-bis (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo)	Art. 216-bis (idem)
1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-<i>quinquies</i>, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art. 216-ter (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)	Art. 216-ter (idem)
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.	<i>Identico</i>
2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.	2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati e del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e del contributo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d).
	2-bis. Ai fini del comma 2, le partecipazioni in società controllate o partecipate di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d), non sono comprese nei dati consolidati.
3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b),	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.	
4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.	<i>Identico</i>
5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b) , o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati , qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.	5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-quinquies.1 o della combinazione dello stesso con il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-quinquies.2 , qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.
	5-bis. Fatto salvo il trattamento delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d), l'IVASS può decidere di applicare il metodo della deduzione e aggregazione conformemente al comma 5 soltanto alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista e alle imprese di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art. 216- <i>quater</i> (<i>Frequenza del calcolo</i>)	Art. 216- <i>quater</i> (<i>idem</i>)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.	<i>Identico</i>
2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.	<i>Identico</i>
Art. 216- <i>quinquies</i> (<i>Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato</i>)	Art. 216- <i>quinquies</i> (<i>idem</i>)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.	2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate; b-bis) la quota proporzionale dei requisiti patrimoniali locali, al di sotto della quale l'autorizzazione verrebbe ritirata, per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate di Stati terzi.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-<i>decies</i>, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.	<i>Identico</i>
	3-bis. Se i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base del metodo basato sul bilancio consolidato, superano il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica l'articolo 222, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies, e non si applica l'articolo 222-bis, commi 1, 1-bis e 2. Ai fini del presente comma, per Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 222

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	si intende il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo.
	Art. 216-quinquies.1 <i>(Metodo della deduzione e dell'aggregazione)</i>
	1. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al comma 2; b) il valore della partecipazione dell'impresa controllante o partecipante nelle imprese controllate o partecipate di cui agli articoli 216-ter, comma 5-bis, e 216-sexies, comma 1, lettera d), e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, di cui al comma 3.
	2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono dati dalla somma dei seguenti elementi: a) i fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante; b) la quota proporzionale dell'impresa partecipante o controllante nei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata; c) il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
	3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato è dato dalla somma dei seguenti elementi:

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata; c) il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d).
	4. Nel caso di partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore della partecipazione di cui al comma 1, lettera b), è pari al valore dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio di solvibilità dell'impresa controllante o partecipante in via diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con l'impresa controllante o partecipante in via diretta. Gli elementi di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), includono, rispettivamente, le corrispondenti quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate.
	5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo sulla base di un

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese controllate o partecipate o congiuntamente dalle imprese controllate o partecipate da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 207-octies.
	6. Nel determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, calcolato conformemente al comma 3, riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.
	7. Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, l'IVASS può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità aggregato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 47-sexies.
	Art. 216-quinquies.2 (Combinazione dei metodi)
	1. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo la combinazione del metodo basato sul bilancio consolidato e del metodo della deduzione e dell'aggregazione, è data dalla differenza tra i seguenti elementi: a) la somma dei seguenti elementi: 1) per le imprese alle quali si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata alla quale si applica il metodo della deduzione e aggregazione, la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante nei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata; 3) il contributo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, qualora tale contributo sia calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); e b) la somma dei seguenti elementi: 1) per le imprese alle quali si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, calcolato conformemente all'articolo 216-ter comma 3, sulla base dei dati consolidati; 2) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata alla quale si applica il metodo della deduzione e aggregazione, la quota proporzionale del suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità; 3) il contributo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
	2. Ai fini del comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), le partecipazioni in società controllate o partecipate di altri settori

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	finanziari, non sono comprese nei dati consolidati.
	3. Ai fini del comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 216-ter, comma 5-bis, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione non sono comprese nei dati consolidati. Ai fini del comma 1, lettera b), numero 1), il valore delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 216-ter, comma 5-bis, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione, in eccesso rispetto alla quota proporzionale del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, è incluso nei dati consolidati quando si calcola la sensibilità di attività e passività alle variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute ("rischio valutario"). Tuttavia, il valore di tali partecipazioni non si presume essere sensibile a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale ("rischio azionario").
	4. Le disposizioni dell'articolo 216-quinquies.1, comma 4, si applicano, in quanto compatibili, ai fini del comma 1, lettere a), numero 2), e b), numero 2).
	5. Le disposizioni di cui all'articolo 207-octies si applicano, in quanto compatibili, nel caso di una domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, nonché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	6. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato conformemente all'articolo 216-<i>quinquies</i>, comma 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è coperto dai fondi propri di base ammissibili, determinati ai sensi dell'articolo 44-<i>decies</i>, comma 4, calcolati sulla base dei dati consolidati. Ai fini del calcolo di cui al secondo periodo, le partecipazioni in società controllate o partecipate di altri settori finanziari, non sono comprese nei dati consolidati. Al fine di determinare se i fondi propri ammissibili di cui al secondo periodo possano coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, in quanto compatibili, i principi di cui all'articolo 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettere a), c), d) e), f), f-<i>bis</i>). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 222-<i>bis</i>, commi 1, 1-<i>bis</i> e 2. Se i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, superano il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica l'articolo 222, commi 1, 2, 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i>, 2-<i>quater</i>, 2-<i>quinquies</i>, 2-<i>sexies</i>, 2-<i>septies</i>, 2-<i>octies</i> e 2-<i>novies</i>, e non si applica l'articolo 222-<i>bis</i>, commi 1, 1-<i>bis</i> e 2. Ai fini del presente comma, per Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 222 si intende il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo.
	7. Nel determinare se l'importo calcolato al comma 1, lettera b), numero 2), rispecchi adeguatamente il profilo di rischio del gruppo in relazione alle imprese di cui all'articolo 216-<i>ter</i>, comma 5-<i>bis</i>, alle quali si applica il metodo della

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	deduzione e aggregazione, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare. Laddove il profilo di rischio del gruppo con riferimento alle imprese di cui all'articolo 216-ter, comma 5-bis, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato di cui all'articolo 216-quinquies.1, comma 3, può essere imposta una maggiorazione del capitale rispetto all'importo calcolato al comma 1, lettera b), numero 2). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 47-sexies.
	Art.216-quinquies.3 <i>(Strumenti di capitale a lungo termine a livello di gruppo)</i>
	1. Quando si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-ter o una combinazione di metodi di cui all'articolo 216-quinquies.2, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, può applicare l'articolo 45-septies.1 a un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale.
Art.216-sexies <i>(Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)</i>	Art.216-sexies <i>(idem)</i>
1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della	1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un	creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione o della combinazione dello stesso con il metodo basato sul bilancio consolidato; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento delle seguenti società controllate o partecipate di altri settori finanziari: gli enti creditizi, le società di gestione di OICVM, le imprese di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi, le imprese non regolamentate che svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, enti pensionistici aziendali o professionali ed enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo e delle società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.	riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione da solo o in combinazione con il metodo basato sul bilancio consolidato, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo; f-bis) i presupposti e la procedura per il ricorso all'applicazione di calcoli semplificati alle partecipazioni irrilevanti nell'ambito del metodo basato sul bilancio consolidato.
	Art. 216-sexies.1 (Inclusione della quota proporzionale)
	1. Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate. Per le finalità di cui al primo periodo, la quota proporzionale corrisponde a uno dei due elementi seguenti: a) se è applicato il metodo basato sul bilancio consolidato, le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato; o b) se è applicato il metodo della deduzione e dell'aggregazione, la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante.
	2. Indipendentemente dal metodo utilizzato, se l'impresa controllata non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo Requisito

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	Patrimoniale di Solvibilità, si tiene conto del totale del <i>deficit</i> di solvibilità dell'impresa controllata. Se, a parere delle autorità di vigilanza interessate, la responsabilità dell'impresa controllante è rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta, l'IVASS può consentire che il <i>deficit</i> di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale.
	3. In deroga al comma 1, ai soli fini del trattamento delle imprese controllate o partecipate di altri settori finanziari, indipendentemente dall'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato o del metodo della deduzione o dell'aggregazione, per quota proporzionale si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante nell'impresa controllata o partecipata.
	4. L'IVASS determina, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, la quota proporzionale di cui tener conto nei seguenti casi: a) quando non vi sono legami patrimoniali tra alcune delle società del gruppo; b) quando ha stabilito che la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o di capitale di una società è assimilabile a una partecipazione, perché è effettivamente esercitata un'influenza notevole su detta società; c) quando ha stabilito che un'impresa è un'impresa controllante di un'altra società, perché la prima esercita effettivamente un'influenza dominante sulla seconda; d) quando ha stabilito che due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione formano un gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	r-bis) e dell'articolo 210, comma 1-bis, in quanto sottoposte a direzione unitaria.»;
Art.216-septies (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)	Art.216-septies (idem)
1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.	1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b), c) d) e d-bis, potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.
2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.	Identico
Art.216-octies (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza del gruppo)	Art.216-octies (idem)
1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.	
	1-bis. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, presenta all'IVASS le informazioni di cui al presente articolo con frequenza annuale entro ventidue settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa e, quando le informazioni di cui al presente articolo sono richieste con frequenza trimestrale, entro undici settimane dalla fine di ciascun trimestre
2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47- <i>quater</i> , comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47- <i>quater</i> , comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.	<i>Identico</i>
Art.216- <i>novies</i> (<i>Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo</i>)	Art.216- <i>novies</i> (<i>idem</i>)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47- <i>septies</i> , 47- <i>octies</i> , 47- <i>novies</i> e 47- <i>decies</i> .	1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, entro ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa , secondo i principi di cui agli articoli 47- <i>septies</i> , 47- <i>octies</i> , 47- <i>novies</i> e 47- <i>decies</i> .

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.	2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente, comprese entrambe le parti della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.	<i>Identico</i>
4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.	4. Se la relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria non contiene le informazioni che l'IVASS in qualità di autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.
5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.	<i>Identico</i>
	Art.216-novies.1 (Relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza)
	1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 trasmette

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	annualmente, all'IVASS una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 47-<i>quater</i>, comma 2-<i>bis</i>, lettera a).
	2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.
	3. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare una relazione periodica unica a fini di vigilanza contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello di gruppo che devono essere trasmesse conformemente ai commi 1 e 2; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, identificabili singolarmente, sono trasmesse conformemente all'articolo 47-<i>quater</i>, comma 2-<i>bis</i> e non sono meno complete delle informazioni che sarebbero fornite dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che presentano una relazione periodica a fini di vigilanza conformemente all'articolo 47-<i>quater</i>, comma 2-<i>bis</i>.
	4. Prima del rilascio del parere di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto le opinioni e le riserve motivate da loro espresse. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui al comma 3 è approvata dal collegio delle autorità di vigilanza, ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta la relazione periodica unica a fini di vigilanza alla propria autorità di vigilanza. Ciascuna autorità di vigilanza ha il potere di controllare la parte

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	della relazione periodica unica a fini di vigilanza che è specifica all'impresa controllata interessata.
	5. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza presentata non è ritenuta soddisfacente da una o più autorità di vigilanza interessate, ciascuna di esse può revocare l'assenso prestato nell'ambito dell'approvazione di cui al comma 4, secondo periodo.
	6. L'IVASS ha il potere di richiedere all'impresa controllata che ha autorizzato di comunicare le informazioni complementari necessarie se la relazione unica ai fini di vigilanza non contiene le informazioni che richiede a imprese analoghe e se le informazioni omesse sono rilevanti. Se l'IVASS individua un'inosservanza dell'articolo 47-quater, comma 2-bis, oppure richiede modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, ne informa il collegio delle autorità di vigilanza.
	7. Se l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, viene informata dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata dell'inosservanza dell'articolo 47-quater, comma 2-bis, oppure della richiesta di modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, presenta la predetta richiesta all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.
	Art.216-novies.2 <i>(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo: obbligo di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale)</i>
	1. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies, commi 1 e 2, è sottoposta a verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 7. L'IVASS

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	determina con regolamento gli elementi della relazione che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
	2. In caso di un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies, comma 2, gli obblighi di revisione imposti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata sono rispettati quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, presenta all'autorità di vigilanza dell'impresa controllata o partecipata la relazione di cui all'articolo 47-septies, comma 7, che si applica in quanto compatibile
Art.216-decies Omissis	Identico
Capo IV (Gestione centralizzata del rischio)	Capo IV (idem)
Dall'Art.217 all'Art.220 Omissis	Identici
Capo IV-bis (Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)	Capo IV-bis (idem)
Art.220-bis (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)	Art.220-bis (idem)
1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.	1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS può applicare, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa controllante a livello dell'Unione europea, al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima società controllante dello Stato membro e dell'autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).	<i>Identico</i>
3. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri.	<i>Identico</i>
4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS può concludere accordi di coordinamento con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L'IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b)	<i>Identico</i>
Art.220-ter Omissis	<i>Identico</i>
Capo IV-ter (Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)	Capo IV-ter (idem)
Dall' Art.220-quater all' Art.220-septies Omissis	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.220-octies (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)	Art.220-octies (idem)
1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.	<i>Identico</i>
2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).	<i>Identico</i>
3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere la costituzione di una società di	4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo individuata conformemente all'articolo 207-sexies , previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.	
	4-bis. I metodi ulteriori di cui al comma 4 consentono di conseguire almeno i seguenti obiettivi della vigilanza di gruppo: a) preservare l'allocazione del capitale e la composizione dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e impedire la consistente creazione di capitale infragruppo quando tale creazione di capitale infragruppo è finanziata con i proventi del debito o di altri strumenti finanziari non qualificabili come elementi dei fondi propri dell'impresa controllante; b) valutare e monitorare i rischi derivanti dalle imprese interne o esterne all'Unione europea e limitare il rischio di contagio da tali imprese e da altre imprese non regolamentate alle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, nonché al sottogruppo la cui impresa capogruppo è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea di cui al titolo XV, capo IV-bis, qualora tale sottogruppo esista.
5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo , alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea.	5. L'IVASS motiva, documenta e comunica gli approcci di cui al comma 4 alle altre autorità di vigilanza interessate, all'AEAP e alla Commissione europea.
	5-bis. Ai fini del comma 4, l'IVASS può applicare uno o più dei seguenti metodi alle

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettera c): a) designare un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo, laddove le imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa controllante comune nell'Unione europea; b) esigere la costituzione di un'impresa di partecipazione assicurativa o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica, laddove le imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa controllante comune nell'Unione europea, nonché applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo di cui tale impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista è capogruppo; c) se più imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo formano un sottogruppo la cui impresa capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica, oltre all'applicazione del presente titolo a tale sottogruppo, imporre l'adozione di misure o obblighi aggiuntivi, compresi quelli di cui alle lettere d), e) e f) e una vigilanza rafforzata sulla concentrazione dei rischi ai sensi dell'articolo 215-<i>quater</i> e sulle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 216, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 4-bis, lettera b);

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	d) imporre ai membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa capogruppo con sede nel territorio della Repubblica di essere indipendenti dall'impresa capogruppo con sede in uno Stato terzo; e) vietare, limitare, restringere, monitorare o imporre la notifica preventiva delle operazioni, comprese le distribuzioni di dividendi e i pagamenti di cedole sul debito subordinato, qualora tali operazioni costituiscano o possano costituire una minaccia per la situazione finanziaria o la solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo e riguardino, da un lato, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista avente sede nel territorio della Repubblica e, dall'altro, un'impresa appartenente al gruppo e avente sede in uno Stato terzo; se tali operazioni riguardano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede in un altro Stato membro, l'IVASS informa l'autorità di vigilanza interessata delle sue conclusioni al fine di permetterle di adottare le misure adeguate; f) richiedere la trasmissione di informazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria, sul profilo di rischio e sui limiti di tolleranza al rischio delle imprese controllanti aventi sede in uno Stato terzo, comprese, se del caso, le relazioni su tali argomenti presentate all'organo di amministrazione, direzione o controllo o alle autorità di vigilanza di tali imprese controllanti di Stati terzi.
Capo IV-quater (Misure correttive)	Capo IV-quater (idem)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art.220-novies (Misure correttive sul gruppo))	Art.220-novies (idem)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente: a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2; b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.	<i>Identico</i>
2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.	<i>Identico</i>
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.	
	3-bis. Se l'IVASS ha accertato che le condizioni di cui all'articolo 210.2, comma 2, non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza del gruppo e a garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo. Nel caso di una impresa di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza tengono in particolare conto degli effetti sul conglomerato finanziario nel suo insieme, nonché sulle sue imprese partecipate regolamentate.
	3-ter. Ai fini dei commi 1, 2, 3 e 3-bis, l'IVASS adotta, ove la situazione lo richieda, le seguenti misure di vigilanza nei confronti delle imprese di partecipazione assicurativa o delle imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 210, comma 2: a) sospende l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata detenute dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista; b) i provvedimenti di cui al titolo XVIII nei confronti dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di tali società; c) fornisce istruzioni o orientamenti all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	partecipazioni nelle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate; d) designa temporaneamente un'altra impresa di partecipazione assicurativa, impresa di partecipazione finanziaria mista o impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo in qualità di impresa responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo; e) limita o vieta di procedere a distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio o al pagamento di interessi ad azionisti; f) impone all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o in altre società controllate o partecipate di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); g) impone alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per un ritorno tempestivo alla conformità.
	3-quater. L'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'AEAP prima di adottare le misure di cui al comma 3-ter, laddove tali misure riguardino imprese aventi sede in più di uno Stato membro dell'Unione europea
TITOLO XVI <i>(Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione)</i>	TITOLO XVI <i>(idem)</i>
Capo I <i>(Misure di salvaguardia)</i>	Capo I <i>(idem)</i>
Art.220-decies <i>(Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)</i>	Art. Art.220-decies <i>(idem)</i>
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.	
	Art.220-undecies (Deterioramento della solvibilità)
	1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 220-decies o a seguito del rilevamento di un deterioramento delle condizioni finanziarie ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 3, in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS adotta una o più delle misure di cui al comma 2 in maniera proporzionata al rischio e commisurata all'entità del deterioramento delle condizioni.
	2. L'IVASS ha il potere di adottare le seguenti misure: a) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di aggiornare il piano preventivo di risanamento predisposto conformemente alle disposizioni legislative nazionali attuative dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, qualora le circostanze siano cambiate rispetto alle ipotesi contenute nel piano; b) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare le misure previste nel piano preventivo di risanamento predisposto conformemente alle disposizioni legislative nazionali attuative dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024; se il piano è aggiornato ai sensi della lettera a), le misure adottate comprendono i relativi aggiornamenti; c) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	riassicurazione che non dispone di un piano preventivo di risanamento di cui alle disposizioni legislative nazionali attuative dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1, di individuare le cause dell'inosservanza o della probabile inosservanza degli obblighi regolamentari e di individuare misure adeguate e un orizzonte temporale adeguato e i termini per l'attuazione di tali obblighi; d) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di sospendere o limitare le remunerazioni variabili e i bonus, le distribuzioni su strumenti di fondi propri e il rimborso o il riacquisto di elementi dei fondi propri.
Art. 221 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art.222 (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)	Art.222 (<i>idem</i>)
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.	<i>Identico</i>
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.	<i>Identico</i>
2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.	
2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.	<i>Identico</i>
2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS , il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.	2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione o riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media delle riserve tecniche.
2-quinquies. L'IVASS può chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.	<i>Identico</i>
2-sexies. L'IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze: a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico; b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi; c) un evento catastrofico ad alto impatto.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS.	<i>Identico</i>
2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.	<i>Identico</i>
2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.	<i>Identico</i>
3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.	<i>Identico</i>
5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.	<i>Identico</i>
Art.222-bis (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)	Art.222-bis (idem)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.	1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione informano immediatamente l'IVASS qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
	1-bis. Ai fini del comma 1, l'obbligo di informare l'IVASS si applica indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rilevi l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o il rischio di inosservanza in occasione del calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo ai sensi dell'articolo 47-ter commi 5, 6 o 7, o in occasione del calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo tra due date in cui tale calcolo viene comunicato all'IVASS ai sensi dell'articolo 47-ter.
2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS , l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a	2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, o dal rilevamento del rischio di inosservanza , l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.	basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.
	2-bis. Se non viene aperta una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 241 o dell'articolo 245 entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'IVASS valuta se limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
	2-ter. L'IVASS informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti e chiede alle medesime autorità degli Stati membri ospitanti di adottare le stesse misure, designando gli attivi oggetto di tali misure.
3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.	<i>Abrogato</i>
Art.222-ter e 223 Omissis	<i>Identici</i>
Art.223-bis (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione)	Art.223-bis (idem)
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi , l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per	L'IVASS, se ritiene che una delle misure di cui agli articoli 220-undecies, 222 e 222-bis sia inefficace o insufficiente per far fronte al

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione	deterioramento della solvibilità dell'impresa, può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Dall'Art.224 all'Art.228 Omissis	Identici
Dal Capo II del TITOLO XVI al TITOLO XVII (Sistemi di indennizzo) Omissis	Identici
TITOLO XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori)	TITOLO XVIII (idem)
Capo I (Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza)	Capo I (idem)
Dall'Art.305 all'Art.308-bis Omissis	Identici
Capo II (Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa)	Capo II (idem)
Art.309 Omissis	Identici
Art.310 (Sanzioni amministrative pecuniarie)	Art.310 (idem)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-	1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-ter.1 , 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-sexies.1 , 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, commi 1 e 2-bis , 47-quater.2 , 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 47-quaterdecies ,

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
<i>bis</i>, 59-<i>ter</i>, 59-<i>quater</i>, 59-<i>quinqies</i>, 60-<i>bis</i>, 62, 63, 64, 65, 65-<i>bis</i>, 66-<i>sexies</i>.1, 66-<i>septies</i>, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 5-<i>bis</i>, 190-<i>bis</i>, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-<i>ter</i>, comma 8, 213, 214-<i>bis</i>, 215-<i>bis</i>, 216, commi 1 e 2, 216-<i>ter</i>, 216-<i>sexies</i>, 216-<i>octies</i>, 216-<i>novies</i>, 220-<i>novies</i>, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; b) inosservanza degli articoli 10-<i>quater</i>, 132-<i>ter</i>, 133, o delle relative norme di attuazione; c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-<i>bis</i>, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24. c-<i>bis</i>) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui	comma 6, 47-<i>quinqiesdecies</i>, comma 2, 47-<i>sexiesdecies</i>, comma 1, 47-<i>septiesdecies</i>, 48, 48-<i>bis</i>, 49, 51-<i>quater</i>, 53, 55, 56, 57, 57-<i>bis</i>, 58, 59-<i>bis</i>, 59-<i>ter</i>, 59-<i>quater</i>, 59-<i>quinqies</i>, 60-<i>bis</i>, 62, 63, 64, 65, 65-<i>bis</i>, 66-<i>sexies</i>.1, 66-<i>septies</i>, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 5-<i>bis</i>, 190-<i>bis</i>, comma 1, 191, 191-<i>bis</i>, 191-<i>ter</i>, 191-<i>quater</i>, 196, comma 2, 197, 210, 210.1, commi 3 e 6, 210.2, 210-<i>ter</i>, comma 8, 213, 214-<i>bis</i>, 214-<i>quater</i>, 214-<i>quinqies</i>, 214-<i>sexies</i>, 215-<i>bis</i>, 216, commi 1,2 e 5-<i>bis</i>, 216-<i>ter</i>, 216-<i>sexies</i>, 216-<i>octies</i>, 216-<i>novies</i>, 216-<i>novies</i>.1, 216-<i>novies</i>.2, 220-<i>novies</i>, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; b) inosservanza degli articoli 10-<i>quater</i>, 132-<i>ter</i>, 133, o delle relative norme di attuazione; c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-<i>bis</i>, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24. c-<i>bis</i>) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.	all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.
1-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554.	Identico
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c-bis), come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.	Identico
Dall'Art.310-bis all'Art.311-quinquies Omissis	Identici
Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale)	Art. 311-sexies (idem)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che	1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese o dell'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2 per le violazioni di cui essa sia responsabile nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.	reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nella loro organizzazione anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.	2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 310, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 310; b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 310.	
2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.	<i>Identico</i>
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-<i>quinquies</i>, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.	3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-<i>quinquies</i>, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione o presso l'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Art. 311-septies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale)	Art. 311-septies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese, all'ultima società controllante italiana e agli esponenti aziendali o al personale)
1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.	Identico
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.	Identico
3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.	Identico
4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.	Identico
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.	Identico
Art.312 Omissis	Identico
Capo III (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti (CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)	
Dall'Art.313 all'Art.317 Abrogati	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Capo IV (Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)))	
Dall'Art.318 all'Art.320 Abrogati	
Capo V (Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza)	Capo V (idem)
Dall'Art.321 all'Art.323 Omissis	Identici
Capo VI (Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa)	Capo VI (idem)
Dall'Art.324 all'Art.324-novies Omissis	Identici
Capo VII (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative)	Capo VII (idem)
Dall'Art.325 all'Art.327 Omissis	Identici
Art.328 (Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie)	Art.328 (idem)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.	
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.	
3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.
4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni	Identico

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-<i>quater</i>; b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; c) 310-<i>bis</i>; d) 310-<i>ter</i>; e) 310-<i>quater</i>.	
4-<i>bis</i>. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	<i>Identico</i>
Art.328-<i>bis</i> (<i>Impegni</i>)	Art.328-<i>bis</i> (<i>idem</i>)
1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.	<i>Identico</i>
2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.	
3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.	<i>Identico</i>
5. ((L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.)) ((82))	
Capo VIII (Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi)	Capo VIII (idem)
Dall'Art. 329 all'Art. 331-bis Omissis	<i>Identici</i>
TITOLO XIX (DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI)	TITOLO XIX (idem)
Capo I (Disposizioni tributarie)	Capo I (idem)
Dall'Art. 332 all'Art. 334 Omissis	<i>Identici</i>
Capo II (Contributi di vigilanza e di gestione)	Capo II (idem)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
Dall'Art. 335 all'Art. 337 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo III (<i>Disposizioni transitorie</i>)	Capo III (<i>idem</i>)
Dall'Art. 338 all'Art. 344 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo III-bis (<i>Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime solvibilità II</i>)	Capo III-bis (<i>idem</i>)
Sezione I (<i>Regime di applicazione immediata</i>)	Sezione I (<i>idem</i>)
Art.344-bis (<i>Regime di applicazione immediata</i>)	<i>Abrogato</i>
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies; i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-<i>quinqies</i> e 36-<i>sexies</i>; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-<i>novies</i>; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-<i>undecies</i>.	
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può: a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-<i>bis</i> e IV-<i>ter</i> del Titolo XV; b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-<i>sexies</i>; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-<i>bis</i>.	<i>Abrogato</i>
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può: a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-<i>sexies</i>, comma 1, lettera e), e 220-<i>septies</i>; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-<i>quater</i> e 217-<i>quinqies</i>, conformemente all'articolo 217-<i>bis</i>; e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-<i>octies</i> e 220-<i>sexies</i>.	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.	<i>Abrogato</i>
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.	<i>Abrogato</i>
Sezione II (Misure transitorie)	Sezione II (idem)
Art. 344-ter Omissis	<i>Identico</i>
Art. 344-quater (Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale)	<i>Abrogato</i>
1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.	<i>Abrogato</i>
2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.	<i>Abrogato</i>
3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47- <i>quater</i> , su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.	
4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216- <i>octies</i> .	<i>Abrogato</i>
5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216- <i>novies</i> .	<i>Abrogato</i>
Art.344- <i>quinquies Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art.344- <i>sexies</i> (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità)	Art.344- <i>sexies</i> (<i>idem</i>)
1. In deroga agli articoli 45- <i>bis</i> , 45- <i>ter</i> , comma 3, e 45- <i>sexies</i> , il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi	1. In deroga agli articoli 45- <i>bis</i> , 45- <i>ter</i> , comma 3, e 45- <i>sexies</i> , per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di <i>spread</i> secondo la formula standard sono identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri sostenute prima del 1° gennaio 2023 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale; b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di <i>spread</i> secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di <i>spread</i> secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di <i>spread</i> secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.	esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.
2. In deroga agli articoli 45-<i>bis</i>, 45-<i>ter</i>, comma 3, e 45-<i>sexies</i>, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-<i>novies</i> sono calcolati come media ponderata tra:	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-<i>novies</i>; nonché b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-<i>novies</i>.	
3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.	<i>Identico</i>
Art.344-<i>septies Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art.344-<i>octies</i> (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)	Art.344-<i>octies</i> (<i>idem</i>)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.	<i>Identico</i>
2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-<i>ter</i>, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-<i>quinquies</i> in materia di fondi propri, 344-<i>sexies</i> in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-<i>novies</i> in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-<i>decies</i> in materia di riserve tecniche.	2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-<i>ter</i>, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-<i>quinquies</i> in materia di fondi propri, 344-<i>sexies</i> in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-<i>novies</i> in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-<i>decies</i> in materia di riserve tecniche e 344-<i>undecies</i> in materia di piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2-bis. Se un gruppo o una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate applica la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 344-<i>novies</i> o la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 344-<i>decies</i>, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, rende pubblica, nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui all'articolo 216-<i>novies</i>, oltre alle informazioni di cui all'articolo 344-<i>novies</i>, comma 7, lettera c), e all'articolo 344-<i>decies</i>, comma 8, lettera c), la quantificazione dell'impatto sulla situazione finanziaria del gruppo dell'ipotesi che i fondi propri derivanti dall'applicazione di dette misure transitorie non possano essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo.
	2-ter. Se un gruppo fa affidamento sostanziale sul ricorso alle misure transitorie di cui agli articoli 344-<i>novies</i> e 344-<i>decies</i> in modo tale da non riflettere l'effettiva solvibilità del gruppo, anche se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sarebbe rispettato in assenza di ricorso a dette misure transitorie, l'IVASS ha il potere di adottare misure adeguate, compresa la possibilità di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti dal ricorso a tali misure transitorie che possano essere considerati ammissibili a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilità di gruppo, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
solvibilità di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo), l'IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3.	
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.	<i>Abrogato</i>
Art.344-novies (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio)	Art.344-novies (idem)
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.	<i>Identico</i>
2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.	<i>Identico</i>
	2-bis. Dopo il 30 gennaio 2027, l'IVASS autorizza un aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio soltanto nei casi seguenti: a) durante un periodo di diciotto mesi antecedente l'autorizzazione, le norme della

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione ai sensi del titolo IV; b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'autorizzazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente ha ricevuto l'autorizzazione ad acquisire un portafoglio di contratti di assicurazione o di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento
3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-<i>quater</i>.	<i>Identico</i>
4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.	<i>Identico</i>
6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva; b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies.	<i>Identico</i>
7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.	7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 47-septies, comma 2-ter, rende pubblico quanto segue: 1) il fatto che applicano l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	2) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale misura transitoria sulla loro situazione finanziaria; 3) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi della sua applicazione; 4) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.
Art.344-decies (Misura transitoria sulle riserve tecniche)	Art.344-decies (idem)
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1.	Identico
2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.	Identico
	2-bis. Dopo il 30 gennaio 2027 l'IVASS autorizza una deduzione transitoria alle riserve tecniche soltanto nei casi seguenti: a) durante un periodo di diciotto mesi antecedente l'approvazione, le norme della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della medesima direttiva 2009/138/CE ai sensi del titolo IV; b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'autorizzazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente ha acquisito un portafoglio di contratti di assicurazione e di

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato una deduzione transitoria alle riserve tecniche in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.
3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti: a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015	<i>Identico</i>
4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.	<i>Identico</i>
5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.	<i>Identico</i>
6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.	<i>Identico</i>
7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.	
8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 344-<i>novies</i>; b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-<i>septies</i>, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.	8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 344-<i>novies</i>; b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-<i>septies</i>, costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 47-<i>septies</i>, comma 2-ter, rende pubblico quanto segue: 1) il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche; 2) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale deduzione transitoria sulla sua situazione finanziaria; 3) se l'impresa rispetterebbe il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza l'applicazione di tale deduzione transitoria, i motivi della sua applicazione; 4) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale deduzione transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.
Art.344-<i>undecies</i> (Piano di transizione sulle misure transitorie)	Art.344-<i>undecies</i> (<i>idem</i>)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
<i>relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)</i>	
1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344- <i>novies</i> e 344- <i>decies</i> e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.	1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 36-<i>quater</i>, comma 5-<i>ter</i> , 344- <i>novies</i> e 344- <i>decies</i> , dell'articolo 111, paragrafo 2-bis, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.	
3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.	
4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.	
5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.	
6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344- <i>novies</i> e 344- <i>decies</i> se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.	

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
	6-bis. Nella parte destinata ai professionisti del mercato della relazione relativa alla solvibilità e condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rende pubblico l'impatto combinato della mancata applicazione dell'introduzione graduale e delle misure transitorie di cui agli articoli 36-quater, comma 5-ter, 344-novies e 344-decies e, ove applicabile, all'articolo 111, paragrafo 2-bis, della direttiva 2009/138/CE sulla sua situazione finanziaria.
Dall'Art.344-duodecies all'Art. 344-quaterdecies <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Capo IV (Disposizioni finali)	Capo IV (idem)
Art.345 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art.346 (Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative)	Art.346 (idem)
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: 1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza >personale e mezzi propri; 2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei	1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio o in Stati confinanti, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: 1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza >personale e mezzi propri; 2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (testo vigente)	Modificazioni apportate dall'A.G.443
passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.	passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.	<i>Identico</i>
3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.	<i>Identico</i>
4. L'IVASS disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza, allorché l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.	<i>Identico</i>